






PROVINCIA
DI VENEZIA

CITTA' DI PORTOGRUARO
PAT
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Elabora to



Norme Tecniche



Regione del Veneto



Provincia di Venezia



Comune di Portogruaro

Sindaco
Antonio Bertoncello



GRUPPO PROGETTUALE

prof. arch. Stefano Stanghellini
arch. Barbara Marangoni
arch. Sandra Vecchietti
TEA Engineering s.r.l.

Indagini geologiche:

dott. Vittorio Gennari
ADASTRA s.r.l.

Indagini agronomiche:

prof. dott. Paolo Rosato
dott. Luciano Fantinato

Progettista - capogruppo
prof. arch. Stefano Stanghellini

novembre 2013



COMUNE DI PORTOGRUARO (VE)



PAT

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Progettisti: prof. arch. Stefano Stanghellini (Capogruppo),
arch. Barbara Marangoni, arch. Sandra Vecchietti,
TEA Engeneering s.r.l.

Collaboratori: per. Ivan Passuti, ing. Alessandra Carta,
arch. Francesca Casu, ing. Marco Carpaneta

Indagini agronomiche: prof. dott. Paolo Rosato,
dott. Luciano Fantinato

Indagini geologiche: dott. Vittorio Gennari, ADASTRA s.r.l.

NORME TECNICHE

ADOZIONE DCC n.1 del 14-01-2013

APPROVAZIONE

SOMMARIO

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
TITOLO I	FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA.....	8
Art. 1.1	Finalità.....	8
Art. 1.2	Elaborati costitutivi	8
PARTE II	STRUMENTI.....	10
TITOLO I	PEREQUAZIONE URBANISTICA	10
Art. 2.1	Definizione di perequazione urbanistica	10
Art. 2.2	Obiettivi, criteri e modalità di applicazione.....	10
Art. 2.3	Trasferimenti di diritti edificatori e di crediti edilizi.....	11
TITOLO II	CREDITI EDILIZI.....	15
Art. 2.4	Definizione di credito edilizio.....	15
Art. 2.5	Criteri e modalità di applicazione	15
TITOLO III	COMPENSAZIONE URBANISTICA	18
Art. 2.6	Definizione di compensazione urbanistica.....	18
Art. 2.7	Criteri e modalità di attuazione	18
TITOLO IV	ACCORDI	19
Art. 2.8	Accordi tra soggetti pubblici e privati	19
PARTE III	VINCOLI E TUTELE.....	20
TITOLO I	VINCOLI PER LEGGE.....	20
Art. 3.1	Vincolo monumentale	20
Art. 3.2	Aree a rischio archeologico.....	23
Art. 3.2.1	Aree a rilevante rischio archeologico (PTCP art. 42 lettera b, comma 20 punto d)	23
Art. 3.2.2	Beni di rilevanza archeologica (PTCP art. 42 lettera b, comma 20 punto b).....	23
Art. 3.3	Vincolo paesaggistico	28
Art. 3.4	Vincolo idrogeologico-forestale.....	29
Art. 3.5	Rischio sismico	30
TITOLO II	RETE NATURA 2000	31
Art. 3.6	Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale.....	31
TITOLO III	SISTEMA AMBIENTALE	33
Art. 3.7	Ambito naturalistico di livello regionale.....	33

Art. 3.8	Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei laghi di Cinto.....	34
Art. 3.9	Aree di tutela paesaggistica.....	35
Art. 3.9.1	di interesse regionale e competenza Provinciale	35
Art. 3.9.2	di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali	35
Art. 3.10	Aree di interesse ambientale: biotopi di rilevanza provinciale	36
Art. 3.11	Aree di interesse ambientale: geositi di rilevanza provinciale	37
Art. 3.12	Tutela dei corsi d'acqua e bacini idrici	38
Art. 3.13	Zone umide	39
Art. 3.14	Reti ecologiche di area vasta di livello provinciale e locale	40
Art. 3.15	Elementi arborei e arbustivi lineari vegetazione arboreo arbustiva perfluviale di rilevanza ecologica	42
Art. 3.16	Cave abbandonate.....	43
Art. 3.17	Produzione, distribuzione e risparmio energetico.....	44
Art. 3.17.1	Contenimento dell'inquinamento luminoso e incremento del risparmio energetico	45
Art. 3.18	Gestione delle risorse idriche.....	46
Art. 3.18.1	Particolari tutele per le risorse idrotermali e idropotabili.....	47
Art. 3.19	Aree interessate da subsidenza e da intrusione salina	48
TITOLO IV	PATRIMONIO CULTURALE	50
Art. 3.20	Beni culturali.....	50
Art. 3.21	Strade romane	51
TITOLO VII	PIANIFICAZIONE DI SETTORE.....	52
Art. 3.22	Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI	52
Art. 3.23	Piani di Area o di Settore vigenti o adottati.....	54
TITOLO VIII	FASCE DI RISPETTO	55
Art. 3.24	Cimiteri e rispetto cimiteriale.....	55
Art. 3.25	Infrastrutture viarie e fasce di rispetto.....	56
Art. 3.26	Zone di tutela e fasce di rispetto dei corsi d'acqua (lr 11/2004 art. 41 lettera g).....	57
Art. 3.27	Rispetto idraulico.....	58
Art. 3.28	Rispetto depuratori.....	59
Art. 3.29	Rispetto allevamenti zootecnici intensivi	60
Art. 3.30	Rispetto aree a rischio di incidente rilevante	61
Art. 3.31	Discariche e aree di rispetto	62
Art. 3.32	Infrastrutture ferroviarie e fasce di rispetto	63
Art. 3.33	Rispetto gasdotti	64
Art. 3.34	Rispetto elettrodotti	65
TITOLO IX	ALTRI ELEMENTI E NORME DI TUTELA	66

Art. 3.35	Siti inquinati.....	66
Art. 3.36	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.....	67
PARTE IV	INVARIANTI	68
TITOLO I	GEOSITI	68
Art. 4.1	Geositi	68
TITOLO II	INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA	69
Art. 4.2	Filari di pregio e grandi alberi.....	69
Art. 4.3	Maglia dei canali, idrovore, chiuse e mulini	70
TITOLO III	INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE	71
Art. 4.4	Ambito del Bosco di Lison.....	71
Art. 4.5	Ambiti dei fiumi Lemene e Reghena	71
TITOLO IV	INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE.....	72
Art. 4.6	edifici e pertinenze di valore storico-monumentale.....	72
TITOLO IV	INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO PRODUTTIVA.....	73
Art. 4.7	Invarianti di natura agricola-produttiva.....	73
Art. 4.7.1	Ambiti dei seminativi in aree di bonifica.....	73
Art. 4.7.2	Ambito dei vigneti DOC in aree a buona integrità fondiaria.....	74
Art. 4.7.3	Ambito dei vigneti DOC in aree a minore integrità fondiaria.....	75
PARTE V	FRAGILITA'	77
TITOLO I	COMPATIBILITÀ GEOLOGICA	77
Art. 5.1	Aree idonee.....	77
Art. 5.2	Aree idonee a condizione	79
Art. 5.2.1	Aree idonee a condizione A	79
Art. 5.2.2	Aree idonee a condizione B	80
Art. 5.2.3	Aree idonee a condizione C.....	81
Art. 5.2.4	Aree idonee a condizione D.....	82
Art. 5.2.5	Aree idonee a condizione E	84
Art. 5.2.6	Aree idonee a condizione F	85
Art. 5.3	Aree non idonee.....	87
TITOLO II	AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	88
Art. 5.4	Aree esondabili o a ristagno idrico.....	88
TITOLO III	EMERGENZA IDRAULICA.....	90
Art. 5.6	Riduzione del rischio.....	90

TITOLO IV	INVARIANZA IDRAULICA	91
Art. 5.7	Invarianza idraulica	91
PARTE VI	AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	92
Art. 6.1	Limite quantitativo massimo della SAU trasformabile.....	92
Art. 6.2	Dimensionamento e standard	93
Art. 6.4	Ambiti territoriali omogenei	94
Art. 6.4.1	ATO 1 – Città centrale di Portogruaro	97
Art. 6.4.2	ATO 2 – Portogruaro est.....	100
Art. 6.4.3	ATO 3 – Portogruaro nord	103
Art. 6.4.4	ATO 4 – Portogruaro ovest.....	106
Art. 6.4.5	ATO 5 – Ambito naturalistico-ambientale di Portovecchio	109
Art. 6.4.6	ATO 6 – Ambito di Summaga-Pradipozzo	112
Art. 6.4.7	ATO 7 – Ambito dei vigneti di Lison.....	115
Art. 6.4.8	ATO 8 – Ambito agricolo di Lugugnana-Giussago	118
Art. 6.4.9	Sintesi previsioni PAT	121
PARTE VII	TRASFORMABILITA'	127
TITOLO I	AZIONI STRATEGICHE	127
Art. 7.1	Aree di urbanizzazione consolidata	127
Art. 7.2	Aree di trasformazione incluse nel PRG vigente e confermate	128
Art. 7.3	Aree di edificazione diffusa	129
Art. 7.4	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale.....	130
Art. 7.5	Aree di riqualificazione e riconversione	131
Art. 7.6	Opere incongrue ed elementi di degrado	133
Art. 7.7	Linee preferenziali di sviluppo insediativo	136
Art. 7.7.1	Linee preferenziali di sviluppo insediativo prioritarie	136
Art. 7.7.2	Aree con progetti pubblici prioritari	137
Art. 7.7.3	Edilizia residenziale pubblica e sociale.....	138
Art. 7.8	Limiti fisici alla nuova espansione.....	139
Art. 7.9	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza	140
Art. 7.10	Infrastrutture di maggiore rilevanza	141
Art. 7.11	Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi.....	142
Art. 7.12	Sviluppo, riqualificazione ed assetto del territorio rurale	143
Art. 7.13	Aree di riqualificazione dei margini urbani	145
Art. 7.14	Sportello unico per le attività produttive (SUAP).....	146
Art. 7.15	Attività produttive in zona impropria.....	146
TITOLO II	VALORI E TUTELE CULTURALI.....	147

Art. 7.16	Centri storici	147
Art. 7.17	Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale	148
Art. 7.18	Contesti figurativi dei complessi monumentali e pertinenze scoperte da tutelare	149
Art. 7.19	Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela e valorizzazione	150
Art. 7.20	Edifici e manufatti rurali storici	151
TITOLO III	MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI E MONITORAGGIO	153
Art. 7.21	Valutazione delle azioni del PRG confermate e mitigazione dei relativi impatti	153
Art. 7.22	Sostenibilità delle trasformazioni individuate dal PAT	155
Art. 7.23	Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica	158
PARTE VIII	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI	162
Art. 8.1	Disposizioni generali per il Piano degli Interventi	162
Art. 8.2	Adeguamento del Piano comunale di zonizzazione acustica	162
PARTE IX	RACCORDO CON IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	163
Art. 9.1	Raccordo con il Piano Comunale di protezione civile	163
PARTE X	NORME TRANSITORIE	164
Art. 10.1	Norme transitorie	164
APPENDICE	165
A	TAVOLA OPZIONE 0 (AREE ART. 7.2)	167
B	TAVOLA OPZIONE 0 (AREE ART. 7.4)	169
C	TAVOLA OPZIONE 0 (AREE ART. 7.5)	171
D	MATRICE IMPATTI	173

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I FINALITÀ, OGGETTI, ELABORATI COSTITUTIVI ED EFFICACIA

Art. 1.1 Finalità

1. In attuazione delle disposizioni della Lr 11/2004, il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.
2. Il PAT, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.

Art. 1.2 Elaborati costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del PAT i seguenti elaborati:

RELAZIONE AMBIENTALE

QUADRO CONOSCITIVO

- a. Banca dati alfa-numerica e vettoriale
- b. Elaborati di analisi:
 - Relazione agronomica (e relative appendici)
 - Carta delle caratteristiche chimico-fisiche-idraulico-morfologiche
 - Carta della copertura del suolo agricolo
 - Carta delle unità di paesaggio
 - Carta delle invarianti di natura agricola-produttiva
 - Carta degli elementi produttivi strutturali
 - Carta della SAU

 - Carta della classificazione delle strade
 - Carta ZTO-PUA
 - Carta della trasposizione cartografica del PRG
 - Tavole PRG

 - Relazione geologica
 - Carta geomorfologica
 - Carta litologica
 - Carta idrogeologica

 - Relazione Tecnica – lineamenti conoscitivi (e relative appendici)
 - Abaco del processo tipologico

PROGETTO

- c. Relazione di progetto
- d. Rapporto sull'attività di concertazione e di partecipazione
- e. Relazione sintetica
- f. Norme di Attuazione
- g. Schede degli edifici e manufatti rurali storici (analisi tipologica e disciplina attuativa)

TAVOLE DI PROGETTO:

- 0 Carta dei contenuti strategici
- 1.a Carta dei vincoli e della pianificazione di settore
- 1.b Carta della pianificazione di livello superiore
- 2 Carta delle invarianti

- 3 Carta delle fragilità
- 4 Carta della trasformabilità

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- a. Studio di Compatibilità Idraulica
- b. Valutazione di Incidenza Ambientale
- c. VAS - Rapporto Ambientale
- d. VAS - Sintesi non tecnica

PARTE II STRUMENTI

TITOLO I PEREQUAZIONE URBANISTICA

Art. 2.1 Definizione di perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati dagli interventi di trasformazione, rendendo tutte le proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbanistica parimenti partecipi alla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. Il PAT è redatto secondo tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica e ne definisce criteri e modalità di applicazione.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
4. Ai fini della realizzazione della superficie utile lorda complessiva derivante dall'indice territoriale di edificabilità attribuito (indice perequativo), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli edifici esistenti la cui superficie utile è inclusa nell'indice perequativo, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché le aree per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 37 della Lr 11/2004.

Art. 2.2 Obiettivi, criteri e modalità di applicazione

1. La qualità del territorio che il PAT persegue prevede il ricorso alla perequazione urbanistica, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - l'acquisizione di terreni o di edifici da destinare ad opere e servizi pubblici o di interesse pubblico;
 - l'incentivazione di interventi privati che contemplino prestazioni qualitative più elevate in termini sociali od ambientali;
 - l'eliminazione di manufatti incongrui (per tipologia, funzione o contesto localizzativo) e di detrattori ambientali.
2. Pertanto il PAT individua:
 - a) le aree di trasformazione entro le quali sarà applicata la perequazione;
 - b) gli indici perequativi da attribuire alle aree di trasformazione;
 - c) un primo elenco di aree e di immobili degradati o incongrui, che richiedono di essere interessati da interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale la cui esecuzione può determinare crediti edilizi;
 - d) le aree di trasformazione che, pur generando diritti edificatori tramite l'indice perequativo, per motivi di tutela o riqualificazione ambientale e paesaggistica non possono essere edificate e quindi originano diritti edificatori da trasferirsi su altre aree di trasformazione.
3. Gli indici perequativi sono individuati con riferimento alla classificazione dei suoli definita in base allo stato di fatto e di diritto delle aree. Le classi sono definite in primo luogo sulla base della localizzazione e della morfologia delle aree in:
 - territorio periurbano non infrastrutturato;
 - territorio facilmente infrastrutturabile contiguo all'urbano;
 - territorio interno all'urbano.

Il PAT individua un indice perequativo massimo di riferimento pari a 0,15 mq di Sul per mq di superficie territoriale per le aree interessate da trasformazioni nel Capoluogo, e di 0,10 mq di Sul per mq di superficie territoriale per le aree interessate da trasformazioni nelle Frazioni.

4. Il PAT definisce la metodologia di calcolo e di applicazione degli indici perequativi che il Piano degli Interventi e i PUA dovranno utilizzare.

DIRETTIVE

5. Il Piano degli Interventi individua gli ambiti di trasformazione da attuare nel quinquennio e ne definisce le quantità edificatorie derivanti dagli indici perequativi. Le classi dei suoli omogenei cui è attribuito un identico indice perequativo sono precisate, oltre che con riferimento alle caratteristiche indicate al precedente comma 3, anche considerando ulteriori caratteristiche che condizionano il valore di mercato dei suoli urbani e quindi la fattibilità dell'intervento, quali:
 - geologia e morfologia dei suoli;
 - accessibilità al sistema viario principale;
 - connettività al sistema tecnologico-infrastrutturale;
 - prevedibili impatti urbanistico-ambientali,
 - prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati;
 - dimensione dell'ambito;
 - presenza di edifici;
 - presenza di vincoli o limitazioni alla trasformazione derivanti da disposizioni di legge nazionali o regionali, o da strumenti di pianificazione sovraordinati.Gli indici perequativi si applicano all'intera superficie dell'ambito, indipendentemente dagli usi finali, pubblici o privati, che verranno attribuiti alle sue diverse parti.
6. Le quantità edificatorie derivanti dall'applicazione degli indici perequativi possono essere incrementate:
 - a. di ulteriori quantità edificatorie riferite ad attrezzature pubbliche e collettive spettanti al Comune;
 - b. di quantità edificatorie finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, che il Comune potrà realizzare nelle aree ad esso cedute;
 - c. di ulteriori quantità in ragione degli obiettivi di riqualificazione e di sostenibilità che il comune intende perseguire.E' compito del Piano degli Interventi definire tali quantità, compatibilmente con le caratteristiche dell'area e gli impatti generabili.
7. Il Piano degli Interventi individua, per interi ambiti o per loro parti, dei comparti urbanistici costituenti unità minime di intervento. Il comparto urbanistico può comprendere aree non contigue.

Art. 2.3 Trasferimenti di diritti edificatori e di crediti edilizi

1. I suoli interessati da trasformazioni, la misura dei diritti edificatori e i suoli ricettori dei diritti edificatori sono indicati nel Piano degli Interventi.

I suoli generatori di diritti edificatori e quelli ricettori non debbono essere necessariamente contigui. Essi possono anche essere distanti tra loro e quindi possedere valori di mercato differenti per effetto delle loro caratteristiche posizionali.

L'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, in particolare, individua nel territorio comunale zone di mercato omogeneo e valori di riferimento per le principali tipologie edilizie. In alternativa, in occasione della redazione del Piano degli Interventi, il comune, con la collaborazione degli operatori economici locali, può definire una analoga Mappa dei Valori.

I valori indicati per le zone omogenee, rapportati tra loro, originano coefficienti di conversione utilizzabili, nel trasferimento a distanza dei diritti edificatori, per ragguagliare le quantità di diritti edificatori afferenti a suoli ricadenti in zone differenti (Tabella 2.1); mentre il passaggio da una tipologia all'altra è disciplinato dai coefficienti di conversione indicati nella Tabella 2.2.

Il Piano degli Interventi verifica la sussistenza delle esigenze perequative e provvede a soddisfarle, ove necessario, impiegando la metodologia illustrata o altra con analoga finalità.

Tabella Z.1 - MATRICE ZONE

Cod		Abitazioni civili	Zona di atterraggio				
			B1	B2p	B2f	D1	E1
		stato conservativo ottimo (€/mq)	2.100	1.800	1.800	1.350	1.350
Zona di origine			Coefficienti di conversione				
B1	CENTRO STORICO	2.100	1,00	1,17	1,31	1,56	1,56
B2	CENTRALE CAPOLUOGO	1.800	0,88	1,00	1,13	1,33	1,33
D1p	PERIFERICA CAPOLUOGO	1.600	0,76	0,89	1,00	1,19	1,19
D1f	FRAZIONI	1.350	0,64	0,75	0,84	1,00	1,00
E1	ZONA AGRICOLA	1.350	0,64	0,75	0,84	1,00	1,00

FONTE: OMI - Agenzia del Territorio - secondo semestre 2011

ESEMPI APPLICATIVI

Zona di origine dei diritti edificatori: B1	100 mq	Zona di atterraggio: D1
Coefficiente di conversione	1,56	
Diritti edificatori generati nella zona D1	$100 \times 1,57 =$	156 mq
Zona di origine dei diritti edificatori: D1p	100 mq	Zona di atterraggio: B1
Coefficiente di conversione	0,64	
Diritti edificatori generati nella zona B1	$100 \times 0,64 =$	64 mq


Tabella 2.2 - MATRICE USI

DESTINAZIONE D'USO		NUOVA DESTINAZIONE											
		residenziale			commerciale			terziaria		produttivo		servizi	turistico alberghiero
DESTINAZIONE ORIGINARIA		piccole strutture di vendita	medie strutture di vendita	grandi strutture di vendita	uffici	direzionale	in tessuti ad alta densità	in tessuti a bassa densità					
residenziale		1,00	0,64	1,11	1,50	1,43	2,88	3,62	2,00	1,67			
commerciale	piccole strutture di vendita	1,57	1,00	1,74	2,36	2,24	4,52	5,69	3,14	2,62			
	medie strutture di vendita	0,90	0,58	1,00	1,36	1,29	2,60	3,28	1,81	1,51			
	grandi strutture di vendita	0,67	0,42	0,74	1,00	0,95	1,92	2,41	1,33	1,11			
terziaria	uffici	1,00	0,64	1,11	1,50	1,43	2,88	3,62	2,00	1,67			
terziaria	direzionale	0,70	0,45	0,77	1,05	1,00	2,01	2,53	1,40	1,17			
produttiva	capannoni in tessuti ad alta densità	0,35	0,22	0,38	0,52	0,50	1,00	1,26	0,70	0,58			
	capannoni in tessuti a bassa densità	0,28	0,18	0,31	0,41	0,39	0,79	1,00	0,55	0,46			
servizi		0,50	0,32	0,55	0,75	0,71	1,44	1,81	1,00	0,83			
turistico alberghiero		0,60	0,38	0,66	0,90	0,86	1,73	2,17	1,20	1,00			

FONTE: OMI - Agenzia del Territorio - secondo semestre 2011

ESEMPI APPLICATIVI

ESEMPIO	DESTINAZIONE ORIGINARIA	PRODUTTIVO in tessuti ad alta densità	sup. di origine	mq	RESIDENZIALE nuova destinazione
ESEMPIO 1	destinazione originaria	in tessuti ad alta densità	coeff. di conversione	100,00	RESIDENZIALE nuova destinazione
		sup. convertita	34,76		
ESEMPIO 2	destinazione originaria	TERZIARIO DIREZIONALE	sup. di origine	100,00	RESIDENZIALE nuova destinazione
		destinazione originaria	coeff. di conversione	0,70	
		sup. convertita	70,00		



TITOLO II CREDITI EDILIZI

Art. 2.4 Definizione di credito edilizio

1. Per credito edilizio si intende una superficie utile lorda riconosciuta in seguito alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere incongrue (di cui al successivo art. 7.6), l'eliminazione degli elementi di degrado (di cui al successivo art. 7.6), o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale (di cui al successivo art. 7.4), ovvero a seguito delle compensazioni di cui al successivo art. 2.6.
2. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

Art. 2.5 Criteri e modalità di applicazione

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2.4 comma 1, determinano un credito edilizio. I crediti edilizi generati all'interno di un ATO dovranno essere preferibilmente utilizzati all'interno del medesimo ATO.

DIRETTIVE

2. La quantificazione dei crediti edilizi è operata dal Piano degli Interventi seguendo la metodologia indicata nelle successive Tabelle 2.3 e 2.4, che potranno essere modificate nella struttura, aggiornate nei valori e adeguate nei coefficienti.
3. Il Piano degli Interventi individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi fissando i limiti di sostenibilità delle trasformazioni. Il trasferimento dei crediti edilizi dalla proprietà originaria ad altra deve rispettare il principio della equivalenza del valore economico. A tal fine potrà essere utilizzata la metodologia esposta nella tabella 2.1 o altra con analoga finalità.
4. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro. Nel registro comunale dei crediti edilizi saranno annotati i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi catastali della particella cui afferiscono i crediti edilizi;
 - b) quantità e destinazione urbanistica dei crediti edilizi riconosciuti dal Comune alla particella catastale;
 - c) quantità e destinazione urbanistica dei crediti edilizi, connessi ad una particella catastale, acquistati o ceduti;
 - d) estremi degli atti comunali attinenti al riconoscimento dei Crediti Edilizi ovvero degli atti notarili attinenti all'acquisto o alla cessione di Crediti Edilizi;
 - e) volturazioni inerenti le acquisizioni o le cessioni di crediti edilizi avvenute nel tempo.

TABELLA 2.3 - METODO DI CALCOLO CREDITI EDILIZI GENERATI DA OPERE INCONGRUE

DESCRIZIONE		AREA				EDIFICI ESISTENTI						CREDITI EDILIZI			n. ATO							
		Attività	Localizzazione	Zona Territoriale Omogenea PRG	Zone OMI	Tipologia	Superficie lotto	Indice perequativo	SUL derivante dalla superficie dell'area	Consistenza		coefficiente di localizzazione	Coefficiente tipologia	Stato conservativo		l	Utilizzo	Incentivo al trasferimento	Coefficiente di ragguaglio	SUL derivante dall'esistente	SUL Complessiva	
Edificio	U					a (mq)	b	c = a * b (mq)	d	e	f = d * e (mq)	g	h	i	j	k	l	m	n = % m	o = n * m (mq)	p = c + o (mq)	

Legenda

Tipologia	coeff. h
Residenziale di recente costruzione	1,00
Commerciale - direzionale	0,90
Uffici	1,00
Autorimesse	0,55
Fabbricato di servizio	0,60
Capannone industriale-commerciale	0,50
Edificio storico, culturale	1,10
Capannone agricolo	0,28
Tettoia	0,10

Stato conservativo	coeff. i
ottimo	1,00
buono	0,90
discreto	0,80
scadente	0,70
pessimo	0,60

Incentivo al trasferimento	coeff. m
attività dismessa	
attività senza impianti	30%
attività con impianti	50%

Localizzazione	coeff. g
Centri Storici	1,70
Capoluogo	1,50
Frazioni	1,25
Agricolo	1,00

TABELLA 2.4 - METODO DI CALCOLO CREDITI EDILIZI GENERATI DALL'ELIMINAZIONE DI ELEMENTI DI DEGRADO

DESCRIZIONE		EDIFICI ESISTENTI						CREDITI EDILIZI			n. ATO				
Edificio	n	Tipologia	Localizzazione	Zone OMI	Usi	Consistenza			Stato conservativo	Coef. di localizzazione	Coef. ragguglio	SUL derivante dall'incentivo al recupero	% sulla sul esistente		
						Superficie coperta	n. piani	SUL esistente						condizione	coefficiente
						a	b	c=a*b (mq)	d	e	f=d*e	g	h=f+g	i=(c*h)-c (mq)	%

Legenda

Stato conservativo	coeff. h
 mediocre	0,65
 scadente	0,70
 pessimo	0,75

Localizzazione	coeff. g
Centro Storico	1,00
Capoluogo	1,00
Frazioni	1,10
Agricolo	1,15

Recupero bene culturale	coeff. i
Notevole interesse	0,80
Particolare interesse	0,60
Interesse	0,50

TITOLO III COMPENSAZIONE URBANISTICA

Art. 2.6 Definizione di compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, in alternativa all'indennizzo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Art. 2.7 Criteri e modalità di attuazione

1. La quantità di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata facendo riferimento alle precedenti tabelle 2.1 e 2.2.
2. L'attuazione della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) gli accordi di programma di cui all'art. 7 della Lr 11/2004;
 - b) i piani urbanistici attuativi (PUA);
 - c) i comparti urbanistici.

TITOLO IV ACCORDI

Art. 2.8 Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. Il Comune nei limiti delle competenze di cui alla Lr n. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati, ai sensi dell'Art. 6 della stessa legge, per assumere nel Piano degli Interventi proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. Le modalità per la conclusione degli accordi sono i seguenti:
 - a) l'Amministrazione Comunale rende noto attraverso un avviso pubblico la possibilità di assumere nel Piano degli Interventi proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di strutture/infrastrutture di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo entro i termini fissati dall'avviso pubblico esplicitando in particolare:
 - i rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare (tali rilevanti interessi pubblici possono essere individuati fra quelli enunciati nell'avviso pubblico ovvero motivatamente individuati ex novo dal soggetto proponente);
 - i tempi, le modalità e le garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
 - la valutazione economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) l'Amministrazione Comunale raccoglie tutte le proposte di accordo e le presenta al Consiglio Comunale;
 - d) le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del Piano degli Interventi e saranno soggette alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del Piano degli Interventi e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano approvato.

PARTE III VINCOLI E TUTELE

TITOLO I VINCOLI PER LEGGE

Art. 3.1 Vincolo monumentale

1. Sono sottoposti a vincolo monumentale gli immobili sottoposti a tutela diretta e indiretta del D.lgs 42/2004 all'art. 10 comma 1 e 3.
2. Nella Tavola 1a e nella successiva Tabella 3.1 sono riportati, a titolo ricognitivo, gli immobili di cui al precedente comma.
Sono comunque soggetti al vincolo monumentale, gli immobili appartenenti ad enti o istituti pubblici ed ecclesiastici indicati all'art. 10 comma 1 del D.lgs 42/2004.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi aggiorna l'elenco e l'individuazione cartografica dei beni di cui al presente articolo ed individua i rispettivi ambiti di protezione.
4. Il Piano degli Interventi detta specifiche disposizioni per la conservazione e la valorizzazione degli edifici e manufatti e delle aree circostanti, individuando gli interventi consentiti nel rispetto delle caratteristiche dei beni e delle esigenze di tutela e definendone per ciascuno gli usi compatibili al fine di:
 - a. garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
 - b. prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e strutturali originari;
 - c. tutelare gli intonaci e gli apparati decorativi sia esterni che interni;
 - d. rilevare agli elementi arborei ed arbustivi e i manufatti presenti nelle aree scoperte circostanti l'immobile vincolato e individuarne gli interventi di manutenzione o restauro;
 - e. prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.
5. Il Piano degli Interventi può individuare opere incongrue ed elementi di degrado, oltre a quelle già individuate dal PAT, relative ai beni monumentali o delle aree circostanti prescrivendone la demolizione la riconfigurazione o il ripristino.
6. A norma dell'art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di opere incongrue e l'eliminazione di elementi di degrado, determina un credito edilizio, da quantificare secondo le modalità previste dalle presenti Norme.

PRESCRIZIONI

7. Fino all'approvazione del Piano degli Interventi con previsioni conformi alle disposizioni del presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi, autorizzati dalla competente Soprintendenza, di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti.

TABELLA 3.1 - Ricognizione degli edifici soggetti a vincolo monumentale

NCTN	Località	Tipo Oggetto	Denominazione Oggetto	Indirizzo	N. Civico	Fg. Catastale	Part. Catastale	Legge di Vincolo	Articolo di Vincolo	Data Decreto	Data Registrazione
145009	Summaga	chiesa	Chiesa dell'Abbazia di Summaga	Piazza della Repubblica				L. 364/1909	5/16/7/13/14/14/29/31/34/37	19/09/23	
145010	Portogruaro	vera da pozzo	Vera del Piacente firmata	Via Cavour	26	26	472	L. 364/1909	5/16/7/13/14/14/29/31/34/37	02/07/26	
145011	Portogruaro	casa	Casa del sec. XV o XVI di stile gotico-veneziano	Via Borgo Sant'Agnese	25	27	152	L. 1089/1939		06/03/56	23/06/56
145012	Portogruaro	casa		Via Borgo Sant'Agnese	25	27	152	L. 1089/1939	1	24/03/56	23/06/56
145013	Portogruaro	casa		Via Borgo Sant'Agnese	21/3	27	248	L. 1089/1939	1	29/03/56	03/10/56
145014	Portogruaro	casa		Via Borgo Sant'Agnese	11/1/3	27	144	L. 1089/1939	1	29/03/56	28/09/56
145015	Portogruaro	torre	Antica torre Sant'Agnese	Via Rastrello	1	26	511	L. 1089/1939	1	29/02/56	08/05/56
145016	Portogruaro	casa		Via Rastrello	14/A	26	554	L. 1089/1939	1	07/03/56	08/05/56
145017	Portogruaro	torre-porta	Porta San Giovanni	Via Rastrello		26	427	L. 1089/1939	1	07/03/56	23/06/56
00145017-1	Portogruaro			Via dell'Ospedale		27	16/15/14/12/11	L. 1089/1939	21	12/04/68	30/05/68
145018	Portogruaro	casa		Via Borgo Sant'Agnese	5/1/7	27	142	L. 1089/1939	1	07/03/56	07/06/56
145019	Portogruaro	casa		Via Borgo Sant'Agnese	81	27	160	L. 1089/1939	1	05/03/56	23/05/56
145020	Portogruaro	palazzo	Palazzo municipale	Piazza della Repubblica	1	26	253	L. 1089/1939	4	10/02/54	
145021	Portogruaro	epigrafe	Epigrafe del 1550 fra due stemmi	Via Mazzini		26	396	L. 1089/1939	1	29/02/56	10/10/58
145022	Portogruaro	palazzo	Palazzo Coen-Rocca già Persico	Via San Giovanni	15	27	90	L. 1089/1939	1	06/03/56	23/06/56
145023	Portogruaro	palazzo		Via Martiri della Libertà	137/1/39	26	411	L. 1089/1939	1	22/02/57	15/04/57
145024	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	42	26	190	L. 1089/1939	1	06/03/56	23/05/56
145025	Portogruaro	casa		Via Cavour	16	26	451	L. 1089/1939	1	06/03/56	14/05/56
145026	Portogruaro	casa		Via Cavour	12	26	449	L. 1089/1939	1	24/03/56	07/06/56
145027	Portogruaro	palazzo		Via Cavour	7	26	486	L. 1089/1939	1	06/03/56	14/05/56
145028	Portogruaro	casa	Casa Fabrizi già Persico	Via del Seminario	6/8/10	26	201/204/512/516/555	L. 1089/1939	1	07/03/56	08/05/56
145029	Portogruaro	casa		Via del Seminario	12	26	205	L. 1089/1939	1	06/03/56	23/06/56
145030	Portogruaro	casa		Via del Seminario	14	26	207	L. 1089/1939	1	06/03/56	04/07/56
145031	Portogruaro	casa	Edificio del sec. XVI con porticato	Via del Seminario	18	26	209	L. 1089/1939	1	29/02/56	23/06/56
145032	Portogruaro	chiesa	Chiesa dell'Annunziata	Via del Seminario	27	26	A	L. 1089/1939	1	07/03/56	05/05/56
145033	Portogruaro	casa	Edificio del sec. XV	Via Garibaldi		26	143/144/598	L. 1089/1939	1	12/02/56	04/03/56
145034	Portogruaro	seminario e chiesa	Seminario vescovile e annessa chiesa di San Luigi	Via del Seminario	34	26	213/672/B	L. 1089/1939	4	23/02/79	
00145034-1	Portogruaro			Via Giuseppe Mazzini		26	435/436/437/438/536	L. 1089/1939	21	30/11/66	28/01/67
145035	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	40	26	189	L. 1089/1939	1	06/03/56	23/06/56
145036	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	55	26	147	L. 1089/1939	1	06/03/56	25/05/56
145037	Portogruaro	villa	Palazzo Frattina ora villa Marzotto	Via del Seminario	3	26	152/602	L. 1089/1939	4	07/03/56	08/05/56
145038	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	1	26	119/A	L. 1089/1939	1	29/03/56	03/10/56
145039	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	3/5	26	119/B	L. 1089/1939	1	24/03/56	03/10/56
145040	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	15	26	123	L. 1089/1939	1	29/02/56	23/05/56
145041	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	29	26	131	L. 1089/1939	1	29/02/56	14/05/56
145042	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	33	26	133	L. 1089/1939	1	06/03/56	23/06/56
145043	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	37	26	137	L. 1089/1939	1	14/12/62	08/01/63
145044	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	21	26	138	L. 1089/1939	1	29/02/56	23/05/56
145045	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	43	26	139	L. 1089/1939	1	07/03/56	14/05/56

NCTN	Località	Tipo Oggetto	Denominazione Oggetto	Indirizzo	N. Civico	Fg. Catastale	Part. Catastale	Legge di Vincolo	Articolo di Vincolo	Data Decreto	Data Registrazione
145046	Portogruaro	casa		Via Martiri della Libertà	28	26	300	L. 1089/1939	1	29/02/56	23/05/56
145047	Portogruaro	casa		Via Martiri della Libertà	46	26	311	L. 1089/1939	1	29/02/56	22/01/59
145048	Portogruaro	casa		Via Martiri della Libertà	48	26	318	L. 1089/1939	1	29/02/56	08/05/56
145049	Portogruaro	casa	Casa Muschietti	Via Martiri della Libertà	39	26	231/229	L. 1089/1939	1	29/03/56	28/11/56
145050	Portogruaro	casa	Casa già Muschietti	Via Martiri della Libertà	30	26	302	L. 364/1909	5/16/77/1/3/1/4/29/31/34/37	02/07/26	
145075	Portogruaro	casa		Via Garibaldi	9	26	124	L. 1089/1939	1	24/03/56	20/10/56
145211	Portogruaro	campanile		Piazza Duomo		26	E	L. 1089/1939	4	27/05/63	
145415	Portogruaro	casa	Campanile	Via Martiri della Libertà	104/106	26	357	L. 1089/1939	1	29/03/56	22/01/59
145416	Portogruaro	casa		Via Martiri della Libertà	102	26	353	L. 1089/1939	1	20/03/56	07/06/56
145417	Portogruaro	casa	Casetta con finestre a sesto acuto	Via San Giovanni	8	27	43	L. 1089/1939	1	07/03/56	23/05/56
145418	Portogruaro	casa	Casa Fasolo	Via Martiri della Libertà	31	26	227	L. 1089/1939	71	31/03/56	
145418	Portogruaro	casa	Casa Fasolo	Via Martiri della Libertà	31	26	227	D.Lgs 490/99	art. 2	18/10/02	
145419	Portogruaro	palazzo	Palazzo Folligno	Via Martiri della Libertà	23	26	224	L. 1089/1939	1	29/03/56	20/10/56
145420	Portogruaro	palazzo		Via Martiri della Libertà	17	26	221/222	L. 1089/1939	4	05/07/86	
182139	Portogruaro	casa	Casa Folligno	Via Martiri della Libertà	1	26	219	L. 1089/1939	1	02/03/56	03/10/56
182471	Portogruaro	portone	Portone del Fondaco già Dogana Veneta	Via Zappetti	41	45	245	L. 364/1909	5/16/77/1/3/1/4/29/31/34/37	02/07/26	
182472	Portogruaro	casa		Via Martiri della Libertà	26	26	425	L. 1089/1939	1	29/02/56	10/10/58
182473	Portogruaro	vera	Vera da pozzo del sec. XV		46	14	14	L. 1089/1939	1	14/12/67	26/02/68
182474	Summaga	casa		Via Benzona	1	13	73sub1/73sub2/74	L. 1089/1939	4	22/11/83	
251741	Portogruaro		Porta San Gottardo		26	26	281/282	L. 1089/1939	1	01/12/86	22/04/87
00251741-1	Portogruaro				26	26	282	L. 1089/1939	21	01/12/86	22/04/87
251742	Portogruaro		Villa Martinelli		27	27	166/167	L. 1089/1939	4	18/12/86	
251743	Portovecchio	villa	Villa Bombarda		2		92/220/113/221/227/2/26/88/89/109/112/114/190/111/115/260/110	L. 1089/1939	1	18/06/68	03/01/69
251744	Portogruaro		Casa Longo	Corso Martiri della Libertà			304/11/2/4/15/16/17	L. 1089/1939	1	03/11/89	17/03/90
251746	Portogruaro		Palazzo Rubazzer	Via Cavour	13		497	L. 1089/1939	1	06/03/56	07/06/56
251747	Portogruaro			Via Garibaldi	57		150	L. 1089/1939	1	06/03/56	07/06/56
251748	Portogruaro			Via Martiri della Libertà	18		308	L. 1089/1939	1	07/03/56	23/06/56
251749	Portogruaro			Via Garibaldi	13		127/129	L. 1089/1939	1	27/03/56	28/09/56
251750	Portogruaro		Casa Bergamo	Via San Giovanni	1	27	86	L. 1089/1939	1	07/03/56	23/06/56
251751	Portogruaro			Via Garibaldi	30		194	L. 1089/1939	1	24/03/56	16/11/56
251752	Portogruaro		Palazzo già Fabris poi Valle	Via Cavour	1		485/486/7/10	L. 1089/1939	1	05/03/56	08/05/56
251753	Portogruaro			Via Mazzini			440/441	L. 1089/1939	1	24/03/56	07/06/56
251754	Portogruaro		Casa Bertolini	Via Cavour	7		489	L. 1089/1939	1	06/03/56	07/06/56
251755	Portogruaro			Via del Seminario	20		211	L. 1089/1939	1	07/03/56	08/05/56
251872	Portogruaro	casa	Casa	Via Martiri della Libertà	26		336,338,669,667,parte	L. 1089/39	1	06/12/97	27/12/06
	Portogruaro	capannone	Ex Fabbrica Perfosati	Via Stadio	25		1104 (parte)	D.lgs 42/2004	10	29/10/08	
	Giussago	chiesa	Chiesa Parrocchiale	Via Rivaop	53		B, C	D.lgs 42/2004	10	23/06/11	

Art. 3.2 Aree a rischio archeologico

Art. 3.2.1 Aree a rilevante rischio archeologico (PTCP art. 42 lettera b, comma 20 punto d)

1. Il vincolo archeologico riguarda aree, tutelate ai sensi del D.lgs 42/2004, già sottoposte a vincolo archeologico o aree nelle quali, la Soprintendenza per la tutela dei Beni archeologici del Veneto, ritiene probabili ritrovamenti. Tali aree sono individuate nella Tavola 1a e nella seguente Tabella 3.2.

TABELLA 3.2 - AREE A RILEVANTE RISCHIO ARCHEOLOGICO

Numero Progressivo	Località	Descrizione
1	Bonifica Viola	Nell'area sono stati individuati e in parte raccolti frammenti di anfore, ceramica, balsamari vitrei, intonaci e materiale edilizio che segnalerebbero l'esistenza di un insediamento. Da esso si diparte una strada.
2	Marina di Lugugnana	Nell'area sono stati individuati e in parte raccolti frammenti edilizi, di anfore e ceramica che segnalerebbero la presenza di resti di una "villa rustica".
3	Marina di Lugugnana	"Villa rustica" situata nella parte meridionale dell'agro concordiese, costituita da una parte abitativa, con grande sala absidata e vari ambienti, porticata sul lato orientale, e di una parte adibita a lavorazioni agricole, con vasca in mattoni contenuta in profondità da una vasca in legno.
4	Portovecchio	Nell'area sono presenti numerosi frammenti di anfore e di ceramica che indicherebbero l'esistenza di una fornace o di un deposito annesso alla "villa rustica".
5	Portovecchio	Nell'area sono presenti resti di sottofondo di pavimento, frammenti edilizi e tessere musive che segnalerebbero l'esistenza di una "villa rustica".
6	Vescovado	Nell'area sono stati individuati e in parte raccolti frammenti edilizi, di ceramica e tessere musive che segnalerebbero la presenza di resti di una "villa rustica".
7	Portogruaro	Centro storico di Portogruaro, entro il perimetro indicato nella Tavola 1a

DIRETTIVE

2. Di concerto con la competente Soprintendenza, il Comune di Portogruaro, provvederà nel Piano degli Interventi a tenere aggiornato il precedente elenco e a dettare norme di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e delle aree limitrofe secondo quanto previsto dal Dlgs 42/2004.

PRESCRIZIONI

3. In dette aree il rilascio del permesso a costruire o la denuncia di inizio attività all'esecuzione di interventi edilizi che comportino scavi è subordinato all'autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
4. In dette aree e in una fascia di 50 metri le previsioni urbanistiche e gli interventi sono subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.
5. Nel caso di lavori pubblici che interessino dette aree, secondo quanto disposto dal D.lgs 42/2004, art. 28 comma 4, si attua la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.lgs 163/2006 artt. 95 e 96.

Art. 3.2.2 Beni di rilevanza archeologica (PTCP art. 42 lettera b, comma 20 punto b)

1. Costituiscono aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti quelle come tali individuate nella Tavola 1b e riportate negli elenchi seguenti:
 - a) i punti di ritrovamento individuati nella Carta archeologica del Veneto (Tabella 3.3)

- b) i punti di rinvenimento in località Tombe di Lugugnana (Tabella 3.4)
 c) gli ulteriori punti di segnalazione di rinvenimenti (Tabella 3.5)
2. Costituisce inoltre area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti il Centro storico di Portogruaro, come individuato nella Tavola 1a.

TABELLA 3.3 – PUNTI DI RITROVAMENTO INDIVIDUATI NELLA CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO

Numero Progressivo	Toponimo	Coordinate	
		x	y
82	Levada	1.796.529	5.074.415
83	S.Giusto	1.797.548	5.075.159
84		1.798.476	5.075.287
85		1.798.806	5.074.837
87	C.Frassini	1.800.441	5.072.612
94	Castello	1.807.560	5.068.950
95	C. De Franceschi	1.806.099	5.068.941
96	Villapietra	1.807.422	5.069.501
97	Villapietra	1.807.293	5.069.942
98	C. De Franceschi	1.807.284	5.070.557
99	C. De Franceschi	1.806.329	5.070.107
100	C.Borro	1.804.850	5.070.328
101	C.Zuzzi	1.805.796	5.071.439
102	C.Zuzzi - C.Nini	1.806.669	5.071.613
103		1.807.312	5.073.166
104	Ten.ta Vescovado	1.805.337	5.072.982
105	C.Angelina	1.806.329	5.073.533
106		1.806.760	5.075.241
107	Giussago	1.804.721	5.074.534
108		1.804.033	5.074.644
109	Fatt.a Marzotto	1.803.399	5.072.266
110	Selvamaggiore	1.801.323	5.074.020
111	S. Margherita (?)	1.801.231	5.074.883
112		1.800.708	5.074.644
113	Galletto(?)	1.799.762	5.076.693
114	Portogruaro	1.798.568	5.076.509
115		1.800.836	5.076.987
116	C.Vianello	1.801.259	5.078.171
117	Villastorta (?)	1.799.615	5.078.787
118		1.799.201	5.079.053
119	Portovecchio	1.798.568	5.079.724
120	Villa	1.795.592	5.076.867
121	C.se Moro	1.796.097	5.076.068
122	Noiare	1.796.483	5.075.370
123		1.793.406	5.073.790
124		1.791.358	5.071.365
125		1.790.696	5.072.642
126	Lison	1.791.964	5.073.836
127	Guardianera - C. Zenari	1.790.871	5.074.167
128	Pradipozzo	1.792.460	5.077.133

TABELLA 3.4 – I PUNTI DI RINVENIMENTO IN LOCALITÀ TOMBE DI LUGIGNANA

Numero Progressivo	Località	Toponimo	Descrizione
1	Lugugnana	Tombe	Necropoli
2	Lugugnana		Abitazione rustica
3	Lugugnana	IACP	Necropoli

TABELLA 3.5 - GLI ULTERIORI PUNTI DI SEGNALAZIONE DI RINVENIMENTI

Numero Progressivo	Località	Toponimo	Descrizione
117		Sud di Roncale	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
116	Vado		Necropoli
114	Giussago	Centa	Centa medievale fortificata con edificio sacro, area cimiteriale e ambienti annessi, sorta su un insediamento d'epoca romana
111	Borgo Nuovo		Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
115	Giussago	Centa	Grande "villa rustica"
120	Magnan		Grande "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo
118		C.se Rod	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
119	Magnan	C.se Angelina	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
124	Lugugnana	Pradistella	Grande "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo
123	Lugugnana	Tomba	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria) con annessa piccola necropoli ad incinerazione
121	Vescovado		Grande "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo
128	Lugugnana	C.se Nini	Piccola "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo
130	Lugugnana	Suppichiata	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria) con annessa piccola necropoli ad incinerazione
129	Lugugnana		Necropoli
131	Lugugnana	Villa	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
132	Lugugnana	Villa	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
134	Marina		
133	Marina		Grande "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo
137	Marina		Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
135	Marina		Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
127	Lugugnana	Sud C.se Luzzi	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
126	Lugugnana		Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
125		Bonifica Viola	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
122	Borgo Valle		Grande "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo
113	Giussago	Viatte	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
112	Giussago	Viatte	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
109	Giussago		Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
107	Torresella	Tenuta Marzotto	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
106	Selvamaggiore	Tenuta Marzotto	Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
105	Selvamaggiore		Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
104	Selvamaggiore		Insediamiento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)

Numero Progressivo	Località	Toponimo	Descrizione
103	San Giacomo		Probabile necropoli ad incinerazione situata ai lati della via consolare Annia
102	Zecchina		Probabile grande "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo situata lungo il tracciato della via consolare Annia
101	Zecchina		Probabile necropoli ad incinerazione
100	San Giacomo		Grande "villa rustica", con area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo situata fuori le mura urbane di Lulia Concordia e non lontano dal tracciato della via consolare Annia
99		Sud C.se Vianello	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
98		Case Vianello	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
95	Fossalato	Ovest font.a Rangona	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
94	Fossalato	Nord C.se Ronchi	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
93	Fossalato		Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
92	Portovecchio		Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria), erroneamente identificato nella "Mappa" come fornace
91	Fossalato		Piccola "villa rustica", con modesta area residenziale (pars urbana) e settore destinato ad uso lavorativo
96	Villastorta	Trebaldi	Necropoli
97	Busatte		Probabile necropoli ad incinerazione situata ai lati della via che da Lulia Concordia conduceva al Norico
90	San Nicolò		Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
89	Noiare		Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
88	Summaga	Noiare	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
87	Noiare		Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria) o area di stoccaggio di materiali fittili prodotti in un vicino impianto fornaceale
86	Summaga		Fornace per laterizi, probabilmente medievale, forse annessa al vicino complesso abbaziale, insistente su precedente insediamento di età romana
85	Summaga	Villa	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
84	Summaga	F.R.A.G.D. Pod.e n.3	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
83	Summaga	F.R.A.G.D. Pod.e n.7	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
77	Pradipozzo	Fornace	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
82	Mazzolada	Ovest C.se Mazzolada	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
81	Mazzolada	Nord C.se Franzi	Cippo di definizione confinaria
80	Lison	Idrovora Lison	Manto stradale della via consolare Annia
79	Lison	Case Milanese	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
78	Lison	Sud di Frassinella	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
75	Pradipozzo	Postumia	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
74	Pradipozzo	Postumia	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
108	Torresella	Tenuta Marzotto	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
110	Giussago	Borgo Nuovo	Necropoli ad incinerazione
136	Lugugnana	Viola	Insedimento probabilmente adibito ad uso agricolo (fattoria)
137	Portogruaro		Portogruaro area del nuovo teatro cittadino - sequenza stratigrafica databile a partire dall'epoca medievale

DIRETTIVE

3. Di concerto con la competente Soprintendenza, il Comune di Portogruaro, provvederà nel Piano degli Interventi a verificare l'esatta localizzazione di dette zone e a tenere aggiornati i successivi elenchi.

PRESCRIZIONI

4. Nelle aree di cui ai precedenti comma 1 e 2, e, nel raggio di m 50 dai punti di ritrovamento sparsi la richiesta del titolo abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi che comportino scavi è subordinato alla preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
5. Nelle aree di cui ai precedenti comma 1 e 2, i lavori pubblici, secondo quanto disposto dal D.lgs 42/2004 art. 28 comma 4, sono assoggettati alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.lgs 163/2006 artt. 95 e 96.
6. Lavori di sistemazione agraria su vasta scala dovranno essere preventivamente comunicati alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Art. 3.3 Vincolo paesaggistico

1. I beni paesaggistici, indicati nei successivi commi del presente articolo e individuati nella Tavola 1a, sono le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 136 e quelle vincolate per legge ai sensi dell'art. 142, e in particolare:
 1. Il **centro storico di Portogruaro** è stato dichiarato di notevole interesse pubblico (ai sensi del D.lgs 42/2004, art. 136) con decreto ministeriale 30 aprile 1966, "per la originale unitarietà della sua struttura urbanistica, circondata dalle acque delle 'Fosse' e costituita da un insieme di edifici monumentali e caratteristiche case lungo le vie e l'ansa del fiume Lemene, crea particolari e suggestivi effetti pittorici nonché quadri naturali caratterizzanti un ambiente autentico tradizionale veneto, dove l'opera dell'uomo si fonde in spontanea concordanza con quella della natura: il tutto godibile da più punti di vista e belvedere accessibili al pubblico". La Tavola 1a riporta il perimetro di tale decreto.
 2. **I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** pubblici, ex RD 1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (D.lgs 42/2004 art. 142, lettera c).
 3. **I territori coperti da foreste e da boschi** (D.lgs 42/2004 art. 142, lettera g tutelati anche ai sensi della Lr 52/1978, art. 14 e 15, PMPF).
 4. D.lgs 42/2004 art. 142, le **zone di interesse archeologico**, comma 1, lettera m, di cui alla Tabella 3.2 del precedente art. 3.2Tali beni sono sottoposti alla tutela del Titolo I, Parte terza del D.lgs 42/2004.
2. Le aree escluse dalla tutela paesaggistica, sono individuate secondo quanto indicato all'art. 45-decime della Lr 11/2004.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità e definisce apposite prescrizioni e previsioni finalizzate in particolare:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
 - d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali.
4. Il Piano degli Interventi può individuare opere incongrue ed elementi di degrado, oltre a quelle già individuate dal PAT, finalizzati al miglioramento della qualità paesaggistica prescrivendone la demolizione la riconfigurazione o il ripristino.
5. A norma dell'art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di opere incongrue e l'eliminazione di elementi di degrado, determina un credito edilizio, da quantificare secondo le modalità previste dalle presenti Norme.

PRESCRIZIONI

6. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT, e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.lgs 42/2004 e le indicazioni della DGRV 986/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

Art. 3.4 Vincolo idrogeologico-forestale

1. Il vincolo idrogeologico riguarda le aree, riportate nella Tavola 1a, sottoposte a tutela ai sensi RD 3267/1923 e delle leggi regionali di settore.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi provvederà a individuare norme di tutela e valorizzazione della aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

PRESCRIZIONI

3. Le opere da realizzarsi in dette aree, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al RD 1126/1926 e della legislazione regionale in materia.

Art. 3.5 Rischio sismico

1. Secondo quanto disposto dall'OPCM 3274/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica", e successive integrazioni, il territorio del Comune di Portogruaro, è classificato in zona sismica 3, in cui il territorio può essere soggetto a scuotimenti modesti.
2. Secondo quanto disposto dalla nuova normativa sismica nazionale e regionale (con particolare riferimento alla DCR 67/2003, all'OPCM 3519/2006, al DM 14-01-2008 e circolare 617 del 02/02/2009, alla DGR 71/2008 e alla DGR 3308/2008), i progetti delle opere di ingegneria devono essere accompagnati da una caratterizzazione sismologica del suolo e del sottosuolo di fondazione sul quale avverrà la costruzione. La normativa individua nel parametro Vs30 (velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità) l'indicatore di eventuali coefficienti amplificativi locali dell'accelerazione sismica da impiegare nel calcolo strutturale delle opere. La distribuzione del campo di velocità è, in prima approssimazione, funzione della geologia dei corpi deposizionali più importanti.
I valori di pericolosità sismica per il territorio di Portogruaro, definiti secondo l'OPCM 3519/2006 ed espressi in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, e riferita a suoli rigidi, ricadono nella classe 0,100-0,125 g per l'area più settentrionale del comune e 0,075-0,1000 g per quella più meridionale. Tale classificazione del territorio deriva dalla mappatura della pericolosità sismica redatta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di tutto il territorio italiano.
I livelli di sismicità risentibili nell'area di interesse sono dovuti all'attività proveniente da zone sismicamente più attive situate nell'Alto Trevigiano, Bellunese e Friuli.

TITOLO II RETE NATURA 2000

Art. 3.6 Siti di interesse comunitario e Zone di protezione speciale

- 1 Il PAT fa propri gli obiettivi di salvaguardia naturalistica derivanti dalle Direttive UE riguardanti i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario presenti sul territorio comunale e recepisce le relative tutele.
2. Interessano il territorio comunale, e sono perimetrati nella Tavola 1a:
 - SIC e ZPS IT3250006 denominato Bosco di Lison
 - SIC IT3250044, denominato Fiumi Reghena e Lemene - canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto Caomaggiore
 - ZPS IT3250012, denominato Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - cave di Cinto Caomaggiore
3. Dette aree costituiscono parti integranti e strutturali delle reti ecologiche di area vasta, provinciale e comunale, all'interno delle quali sono ricomprese tra le "Aree nucleo", che partecipano al necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi naturali e seminaturali, extra-urbani e urbani.

DIRETTIVE

4. I progetti e gli interventi in area residenziale individuati come non significativamente incidenti nel PAT relativo alle presenti Norme, la cui valutazione di incidenza è stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/1997 e ss.mm.ii., rientrano nella fattispecie di esclusione di cui al punto V), lettera B, § 3 dell'Allegato A alla DGR 3173/2006;
5. Il Piano degli Interventi, provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione dei pSIC, SIC, ZSC, ZPS che perseguono i seguenti obiettivi di conservazione:
 - conservazione dell'habitat 91F0 "*Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)*", anche ai fini della tutela delle specie faunistiche forestali più esigenti;
 - conservazione dell'habitat prioritario 91E0 "*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno -Podion, Ainion incanae, Salicion albae)*";
 - conservazione dell'habitat 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion*";
 - conservazione dell'habitat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie igrofile";
 - tutela di *Emys orbicularis*;
 - tutela di *Ixobrychus minutus*;
 - tutela di *Bombina variegata, Triturus carnifex, Rana latastei*;
 - tutela di *Emys orbicularis*;
 - tutela di *Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus plebejus, Rutilus pigus, Chondrostomasoetta, Chondrostoma genei*;
 - diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione;
 - ricostituzione e riqualificazione di habitat di interesse faunistico, rivitalizzando le aree umide e migliorando o ripristinando i boschi igrofilii;
 - tutela dell'avifauna migratrice;
 - tutela degli ambienti umidi e dei corsi d'acqua (ambienti lenticii, lotici e aree contermini), miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
 - conservazione, miglioramento o ripristino dei prati umidi, garantire la continuità strutturale dell'habitat e la regolamentazione delle attività antropiche;
 - predisposizione di incentivi nelle aree agricole all'interno dei siti per la conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale.
 - Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all'interno dei siti per la conservazione degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale.

6. Il Piano degli Interventi può individuare opere incongrue ed elementi di degrado, oltre a quelle già individuate dal PAT, finalizzati al miglioramento della qualità ambientale prescrivendone la demolizione la riconfigurazione o il ripristino.
7. A norma dell'art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di opere incongrue e l'eliminazione di elementi di degrado, determina un credito edilizio, da quantificare secondo le modalità previste dalle presenti Norme.

PRESCRIZIONI

8. Per tutti gli interventi ammessi, ad eccezione di quelli relativi esclusivamente alle espansioni di tipo residenziale, la cui azione strategica insista all'interno dei siti della Rete Natura 2000 considerati nel presente Piano, cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno dei suddetti siti della Rete Natura 2000 ai sensi di quanto evidenziato nelle Tavole da 1 a 42 del paragrafo 3.4 Aspetti vulnerabili dei siti Natura 2000 coinvolti dovrà sempre essere prevista la preventiva verifica e il rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del DPR. 357/97 e ss.mm.ii.
9. nell'attuazione di un qualsiasi intervento, la cui azione strategica insista all'interno dei siti della Rete Natura 2000, SIC/ZPS IT3250012 "Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene - cave di Cinto Caomaggiore", SIC/ZPS IT3250006 "Bosco di Lison", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 184/2007.

TITOLO III SISTEMA AMBIENTALE

Art. 3.7 Ambito naturalistico di livello regionale

1. Il Ptrc individua all'art. 19 gli ambiti naturalistici di interesse regionale. Tra questi, al numero 78, sono gli "Ambiti planiziali contermini ai fiumi Piavon, Bidoggia, Loncon, Lison, Reghena, Lemene (Boschetti de "Le Comugne", dei Conti Zacchi, Porcia del Reghena, Boschetto di Portovecchio, Boschetto di Alvisopoli, ex cave di Cinto, ecc..)".
2. In tali ambiti, individuati nella Tavola 1b, la Provincia, di concerto con i Comuni e gli altri enti interessati promuove:
 - azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti;
 - l'individuazione anche nelle aree limitrofe di analoghi obiettivi di tutela;
 - la tutela delle risorse idriche, promovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone;
 - la tutela, la valorizzazione e il controllo delle formazioni vegetali esistenti, per conseguire un aumento della biodiversità;
 - la fruizione sostenibile per finalità educative e scientifiche;
 - compatibilmente con le specifiche esigenze di tutela, la valorizzazione delle aree per attività ricreative, turistiche e rurali e la creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il tempo libero, valorizzando le componenti naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, storiche e monumentali.

Art. 3.8 Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei laghi di Cinto

1. Il “Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei Laghi di Cinto”, è istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 20.03.2003, e successive modificazioni, e attraverso la formazione del relativo Piano ambientale (di cui all’art. 34 comma 10 del PTRC/1992), nella Tavola 1b è riportato tale perimetro.
2. Il PAT perimetra nella Tavola 4 la proposta di perimetro provvisoria concordata con la Provincia di Venezia.

DIRETTIVE

3. Il Piano Ambientale, approvato dal Consiglio Regionale, determina:
 - a. l’articolazione della zona in aree diverse;
 - b. gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell’ente gestore;
 - c. le aree che dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni devono essere espropriate, e relativi termini temporali;
 - d. i vincoli e le limitazioni che aderiscono alle diverse aree, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all’impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature, alla circolazione e navigazione a motore;
 - e. i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona;
 - f. i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni e le norme principali per la loro regolazione;
 - g. le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.

PRESCRIZIONI

4. L’atto istitutivo suddivide il territorio del parco nelle seguenti zone:
 - a) zona di riserva naturale generale;
 - b) zona agricola;
 - c) zona di urbanizzazione controllata;alle quali, fino all’approvazione del Piano ambientale, si applicano le misure di salvaguardia previste nelle Norme di istituzione.

Art. 3.9 Aree di tutela paesaggistica

Art. 3.9.1 di interesse regionale e competenza Provinciale

1. Il PTRC (art. 34) individua tra le aree di tutela paesaggistica l'Ambito fluviale del Reghena e del Lemene. Il PTCP (art. 21) definisce per l'ambito fluviale gli obiettivi di tutela naturalistica e di valorizzazione ricreativa e sportiva delle risorse ambientali da attuare mediante l'attivazione del "Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei Laghi di Cinto".

PRESCRIZIONI

2. Fino all'approvazione del Piano ambientale, all'interno di detto perimetro trovano applicazione le disposizioni relative all'ambito n. 43 e quelle riportate al titolo VII del PTRC.

Art. 3.9.2 di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali

1. Il PTRC individua nel territorio di Portogruaro le seguenti aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali
 - Bosco di Lison
 - Laguna di Caorle, Valle Altanea, Valli e pineta di Bibione.a tali aree individuate nella tavola 1b si applicano le disposizioni di salvaguardia riportate al titolo VII del PTRC/1992.

DIRETTIVE

2. Nell'area di tutela del "Bosco di Lison", che ricade integralmente nel territorio del comune di Portogruaro, il PAT propone:
 - un ampliamento del perimetro (riportato nella tavola 4), ricomprendendo al suo interno ulteriori aree di valore ambientale;
 - la possibilità di adibire l'edificio rurale attualmente non utilizzato localizzato al suo interno quale struttura di supporto alla fruibilità sostenibile dell'area per finalità scientifiche, didattiche e ricreative.
3. Nell'area di tutela della Laguna di Caorle, Valle Altanea, Valli e pineta di Bibione, che interessa il territorio di più Comuni, specifiche forme di tutela e valorizzazione saranno individuate di concerto tra Provincia e Comuni interessati.
4. Il Piano degli Interventi provvederà a sviluppare le direttive dei precedenti commi 2 e 3 e a individuare ulteriori interventi finalizzati a promuovere:
 - la tutela e gestione delle risorse vegetali, ittiche e faunistiche;
 - la fruibilità sostenibile per finalità scientifiche, didattiche, sportive e ricreative.

PRESCRIZIONI

5. Il PAT assume gli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui all'art. 35 del PTRC e dell'art. 23 del PTCP.

Art. 3.10 Aree di interesse ambientale: biotopi di rilevanza provinciale

1. I biotopi, individuati dal PTCP (art. 24) sono riportati nella Tavola 1b, costituiscono componenti naturali da tutelare per il loro intrinseco valore da considerare in relazione alle complessive esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e allo scopo di favorire l'integrazione delle aree ambientali attraverso le Reti ecologiche di cui all'art. 3.15.
2. Il PAT fa propri gli obiettivi del PTCP, che per dette componenti naturali, in ragione della loro limitata estensione areale e della loro fragilità ambientale, individua in:
 - promuovere la conoscenza e favorirne, ove ammessa e compatibile con le esigenze di protezione, l'accessibilità e la fruizione;
 - conservare l'ecosistema rappresentato dalle biocenosi comprese in dette aree, preservarne i processi ecologici essenziali e salvaguardare le diversità genetiche presenti;
 - tutelare dette componenti naturali anche in relazione alle attività produttive e agli insediamenti e favorirne il restauro o il ripristino degli elementi degradati o mutilati;
 - ridurre e minimizzare, nell'ambito dei siti e nei territori limitrofi, le emissioni inquinanti anche incentivando in dette aree e nelle aree circostanti, ove ammesso e compatibile con le esigenze di protezione, l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso tasso di emissioni e del TPL.
3. La provincia, mediante la sottoscrizione di accordi e nell'ambito di intese di coordinamento della pianificazione, promuove modalità di gestione delle aree finalizzate a:
 - favorire la fruizione sostenibile, anche mediante la costituzione di una rete di centri di educazione ambientale e l'attivazione di servizi ricreativi e turistici;
 - tutelare le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi in modo da garantirne la conservazione e la riproduzione.

DIRETTIVE

4. Il PAT, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra:
 - individua le attività presenti entro una fascia di 50 metri e ne valuta la compatibilità con gli obiettivi di tutela;
 - definisce apposite disposizioni per regolamentare, entro la stessa fascia le previsioni di intervento e le attività compatibili;
 - definisce le modalità di mitigazione delle eventuali residue incidenze non eliminabili;
 - individua misure per valorizzare la funzione ambientale nell'ambito della rete ecologica.
5. Il PAT individua inoltre i requisiti delle attività rurali compatibili con le caratteristiche ambientali e le prospettive di valorizzazione naturalistica di dette componenti, da tenere in conto in sede di applicazione attuativa del Piano di sviluppo rurale e negli altri strumenti di gestione regionale dell'agricoltura.

PRESCRIZIONI

6. Gli interventi ammessi su dette componenti naturali e in una fascia di 50 metri dagli stessi sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, oltre a quelli eventualmente necessari per ragioni di pubblico interesse o di somma urgenza.

Art. 3.11 Aree di interesse ambientale: geositi di rilevanza provinciale

1. I geositi (Ptcp art. 24) costituiscono componenti naturali da tutelare per il loro intrinseco valore e da valorizzare per consentire approfondimento della loro conoscenza e alla diffusione della stessa.
2. Nella tavola 1b sono riportati i geositi individuati dal PTCP.
3. Il PAT, secondo quanto disposto dall'art. 24 delle Norme del PTCP e perseguendo gli obiettivi ivi indicati, con il supporto dello studio elaborato dalla Provincia di Venezia, ha sottoposto a verifica e dettagliato gli ambiti dei geositi riportandoli nella tavola 2 e definendo all'art. 4.1 delle presenti norme specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione.

Art. 3.12 Tutela dei corsi d'acqua e bacini idrici

1. Il PAT assume gli obiettivi di conservazione e salvaguardia dei corsi d'acqua (art. 25 PTCP), anche minori, che perimetra nella tavola 1b, riconoscendo che tali elementi rivestono rilevanza strutturale per l'assetto ambientale e idrogeologico del territorio provinciale.

PRESCRIZIONI

2. Lungo il corso dei fiumi e del perimetro dei bacini idrici la realizzazione di impianti, infrastrutture e insediamenti civili e produttivi dovrà verificare la sostenibilità degli interventi in relazione:
 - a) alla raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia;
 - b) al grado di impermeabilizzazione del suolo;
 - c) alla valorizzazione naturalistica e fruitiva (percorsi, punti di osservazione studio ecc.);
 - d) alla necessità di favorire il mantenimento del livello di deflusso necessario alla vita negli alvei e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati;individuando i conseguenti interventi di mitigazione e compensazione da realizzare in loco.
3. Nella fascia di cui al comma precedente, salvo che nelle aree suscettibili di essere investite da correnti veloci in caso di esondazione, è favorita la piantumazione con essenze arbustive e arboree, ai fini di realizzare un assetto vegetazionale stabile, fatta salva l'eventuale autorizzazione degli enti competenti alla tutela idraulica.
4. Nella fascia di cui al precedente comma è vietato il transito dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali, le piste di esbosco e di servizio forestale, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole e zootecniche, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.
5. All'interno delle predette fasce, è comunque ammessa:
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento in forma non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a quattro metri lineari;
 - la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di manutenzione e di esercizio delle predette opere;
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture esistenti.
6. Tutte le trasformazioni, escluse quelle di cui al comma precedente, dovranno in ogni caso assicurare la massima conservazione dei segni significativi dell'evoluzione idrica del territorio, nonché la manutenzione della rete scolante principale. Per una fascia minima di 10 metri lineari dagli alvei e invasi di piena ordinaria dei corsi d'acqua e bacini naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui al comma precedente, come previsto dal RD 368/1094 e dal R.D. 523/1904.
7. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni normative di maggior tutela.

Art. 3.13 Zone umide

1. Il PAT riconosce gli aspetti morfologici, idrologici, idraulici e floro-faunistici caratteristici delle zone umide presenti all'interno del territorio comunale (e riportate nella Tavola 1b) e li disciplina ai sensi dell'art. 21 del PTRC e dell'art. 26 del PTCP, mirando in particolare alla:
 - conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
 - salvaguardia delle diversità genetiche presenti.
2. Per il perseguimento dei suddetti obiettivi il Comune promuove il mantenimento delle attività agricole presenti, indirizzandole ed incentivandole verso forme di produzione tipiche, verso il turismo rurale, verso la coltivazione biologica e la lotta integrata alle fisiopatie vegetali.

DIRETTIVE

3. Nel piano ambientale del Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena e Lemene e dei Laghi di Cinto saranno individuate:
 - le strutture di servizio, esterne alla zona, funzionali alla fruizione scientifica, didattica e ricreativa;
 - le aree rurali limitrofe alla zona nelle quali promuovere l'attivazione di servizi agrituristici di supporto alla fruizione.

PRESCRIZIONI

4. In dette aree, in applicazione dell'art. 21 del PTRC e dell'art. 26 del PTCP:
 - sono vietati:
 - le attività o gli interventi che possano provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
 - gli interventi di bonifica idraulica;
 - i movimenti di terra e gli scavi, fatte eccezione esclusivamente per le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
 - la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR 15. 11. 1974, n. 53;
 - la navigazione a motore al di fuori delle acque classificate navigabili;
 - l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non si siano insediate in forma permanente;
 - sono consentiti:
 - gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione civile e somma urgenza, di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque;
 - le attività tradizionali di acquacoltura, nonché le attività alieutiche e di pesca professionale (nel rispetto dell'art. 14 della LR 9.12.1986, n. 50 e della conservazione e salvaguardia di particolari specie o biocenosi di rilevante interesse naturalistico).

Art. 3.14 Reti ecologiche di area vasta di livello provinciale e locale

1. Il PAT assume l'obiettivo prioritario della conservazione della biodiversità presente nel territorio comunale, condividendo, quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo degli ecosistemi, il progetto delle Reti ecologiche.
2. Il PAT contribuisce allo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza col progetto della Rete Ecologica Regionale (REV), anche attraverso la realizzazione della rete ecologica locale.
3. Il PAT, con l'indicazione dello schema di Reti ecologiche indicato nelle Tavole 1b, recepisce le indicazioni del PTCP (art. 28) e persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - salvaguardare il patrimonio ambientale e naturalistico presente in ciascuna area e componente naturale e integrare i biotopi, i geositi, gli altri siti e le risorse di interesse naturalistico, anche attraverso la formazione di corridoi ecologici, nel sistema di Rete Natura 2000 per connettere tra loro le aree e le componenti naturali al fine di favorire le biocenosi e salvaguardare la biodiversità;
 - integrare e ampliare il patrimonio ambientale e naturalistico con particolare riguardo alle componenti più fragili ed esposte al rischio di depauperamento o estinzione e favorire la conservazione della biodiversità e il rafforzamento del sistema ecologico con il ripristino o la creazione delle connessioni ecologiche necessarie per la funzionalità dell'ecosistema, con l'eliminazione o la riduzione della frammentazione e dell'insularizzazione degli habitat;
 - favorire l'utilizzo degli spazi poco insediati della rete ecologica per il consolidamento o il miglioramento delle connessioni fruibili, compatibili con le funzioni naturalistiche e per la formazione di percorsi che privilegiano modalità di spostamento lento (ciclo-pedonale) o di trasporto collettivo, particolarmente riferiti a mete selezionate di risorse naturalistiche e storiche;
 - "accompagnare" le profonde trasformazioni in atto nelle aree rurali determinate dai mutamenti nelle produzioni agricole, nelle strutture aziendali e nell'assetto sociale della popolazione rurale per conseguire:
 - maggiore qualità ambientale,
 - funzione di filtro e transizione,
 - integrazione con le previsioni insediative e infrastrutturale,
 - limitazione dei processi espansivi e diffusivi,
 - multifunzionalità.
4. Il PTCP individua le Reti ecologiche come un sistema polivalente di collegamento (Corridoi ecologici di area vasta e Corridoi ecologici provinciali) tra ambienti naturali diversificati con differenti caratteristiche ecosistemiche: Aree nucleo o Gangli primari. Il PAT integra e specifica tale sistema con l'individuazione dei corridoi ecologici locali e delle aree di integrazione ambientale.

DIRETTIVE

5. **Rete ecologica di area vasta (regionale).** Il PAT recepisce la struttura della rete ecologica di area vasta in coerenza col progetto della Rete Ecologica Regionale (REV). La rete ecologica di area vasta, rappresentata nelle tavole 1b, è strutturata nei seguenti elementi:
 - aree nucleo o Gangli primari: aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (siti della Rete Natura 2000, Parchi e Riserve regionali);
 - aree tampone: aree attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;
 - corridoi ecologici: corsi d'acqua principali e secondari e aree di pertinenza fluviale con valore ecologico attuale o potenziale. Sono ricomprese nel corridoio ecologico anche aree di piccola superficie, non necessariamente di pertinenza fluviale, che per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti ai fini di sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici.

La Tavola 4 riporta il generatore del vincolo sviluppato dal PAT alla scala di maggiore dettaglio e coordinato con le reti ecologiche provinciale e locale. Il Piano degli Interventi, nella definizione degli interventi di trasformazione dovrà perseguire gli obiettivi specifici di cui al precedente comma 3.

6. **Rete ecologica di livello provinciale.** Il PAT recepisce la struttura della rete ecologica di livello provinciale con riferimento al progetto di Rete Ecologica della Provincia di Venezia, approvato in linea tecnica con delibera della Giunta provinciale n. 300 del 26/10/2004. La rete ecologica di livello provinciale, rappresentata nelle tavole 1b, è strutturata nei seguenti elementi:

- corridoi ecologici di livello provinciale: corridoi terrestri, in grado di costituire ulteriore elemento di connettività tra i vari elementi della rete; i corridoi ecologici provinciali sono stati verificati dal PAT che nelle tavole 1b li precisa e dettaglia;
- componenti integrative locali dei corridoi ecologici: ambiti di estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità. Per le specie più tolleranti al disturbo antropico e meno sensibili al processo di frammentazione possono fungere da aree di appoggio e rifugio;
- barriere infrastrutturali: elemento puntuale di discontinuità della rete determinato per lo più dalla interferenza con infrastrutture di tipo lineare;
- barriere naturali: elemento puntuale di discontinuità della rete determinato per lo più dalla interferenza con corsi d'acqua.

La Tavola 4 riporta il generatore del vincolo sviluppato dal PAT alla scala di maggiore dettaglio e coordinato con le reti ecologiche regionale e locale. Il Piano degli Interventi, nella definizione degli interventi di trasformazione dovrà perseguire gli obiettivi specifici di cui al precedente comma 3.

7. **Rete ecologica di livello locale.** Il PAT integra la struttura della rete ecologica con i seguenti elementi:

- corridoi ecologici di livello locale: corridoi terrestri, in grado di costituire ulteriore elemento di connettività tra i vari elementi della rete ecologica di area vasta e di livello provinciale;
 - aree di integrazione ambientale: sono aree sufficientemente vaste, caratterizzate dalla presenza di elementi naturali, che connettono elementi della rete ecologica di vario livello e aree di particolare rilevanza paesaggistico-ambientale;
- che il PAT precisa e dettaglia nelle tavole 4.

La Tavola 4 riporta il generatore del vincolo della rete ecologica locale individuato dal PAT. Il Piano degli Interventi, nella definizione degli interventi di trasformazione dovrà perseguire gli obiettivi specifici di cui al precedente comma 3.

8. **Barriere infrastrutturali.** Il PAT individua nella Tavola 4 le barriere infrastrutturali alla rete ecologica che il Piano degli Interventi dovrà approfondire e definire se, nel caso di interventi, dare o meno continuità spaziale alle connessioni interrotte.

9. La disciplina attuativa si conforma ai seguenti criteri:

- tutti gli interventi di trasformazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia, a prescindere dalla loro localizzazione, possono partecipare alla attuazione dei corridoi ecologici;
- l'attuazione dei corridoi ecologici avviene, in via prioritaria, in applicazione dei principi di compensazione e perequazione e, in subordine, attraverso la riqualificazione ambientale e la connessa costituzione di crediti edilizi;
- per la natura ambientale e per l'esigenza di perseguire la continuità territoriale, l'attuazione dei corridoi ecologici dovrà essere orientata al massimo coordinamento sovracomunale.

PRESCRIZIONI

10. Nella fascia di 100 metri dai generatori dei vincoli delle reti regionali e provinciali, e, nella fascia di 50 metri dai generatori dei vincoli della rete locale riportati nella Tavola 4, valgono le disposizioni del presente articolo.

Nelle aree di interferenza di tali fasce con il tessuto urbano consolidato, il Piano degli Interventi dovrà verificare eventuali misure di mitigazione, compensazione, ecc.

Art. 3.15 Elementi arborei e arbustivi lineari vegetazione arboreo arbustiva perfluviale di rilevanza ecologica

1. Il PAT recepisce nella Tavola 1b gli elementi tutelati dall'art. 29 del PTCP presenti nel territorio comunale, e precisamente:
 - a. gli elementi arborei e arbustivi isolati e lineari di pregio quali siepi, filari e grandi alberi;
 - b. la vegetazione arboreo arbustiva perfluviale di rilevanza ecologica; assumendoli quali elementi rilevanti per l'assetto ambientale e paesaggistico.
2. Il PAT individua inoltre nella Tavola 2, i grandi alberi di maggiore rilevanza e i filari alberati di particolare pregio, assumendoli quali invarianti di natura ambientale.

DIRETTIVE

3. Al fine della conservazione degli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Piano degli Interventi, provvederà a:
 - individuare le situazioni di degrado ambientale che ne possano compromettere il mantenimento;
 - favorire l'incremento delle aree interessate da detti elementi, anche ai fini di un miglioramento della qualità paesaggistica.

PRESCRIZIONI

4. Gli elementi di cui al precedente comma 1 non dovranno essere soggetti a potature drastiche o a interventi che ne compromettano la vitalità dell'apparato radicale.
5. Gli elementi di cui al precedente comma 2 non potranno essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati.

Art. 3.16 Cave abbandonate

1. Nella Tavola 1b sono individuate le cave non più attive (art. 32 PTCP), nella Tavola 4 il PAT individua le cave abbandonate, che presentano fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico. Per tali aree il Piano degli Interventi dovrà prevedere specifici interventi di recupero e ripristino ambientale perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 3.15 nell'ambito delle reti ecologiche.

DIRETTIVE

2. Il recupero delle cave abbandonate potrà attuarsi con un Piano di Sistemazione Ambientale di iniziativa pubblica volto a coordinare e promuovere quegli interventi di recupero e riqualificazione ambientale in grado di rappresentare una forma di contrasto al degrado attuale degli assetti ecosistemici e paesaggistici.

Art. 3.17 Produzione, distribuzione e risparmio energetico

1. Il comune di Portogruaro, attraverso il PAT intende contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo di Kyoto (ratificato con Legge 220/2002), per il contenimento delle emissioni di gas climalteranti anche nel settore energetico, promuovere il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:
 - favorire l'evoluzione verso un sistema energetico caratterizzato da una consistente produzione diffusa, volta ad assicurare un equilibrio tra impianti di grossa taglia ed impianti di taglia medio-piccola e a contenere i costi di trasporto dell'energia, anche previo accertamento della presenza di significativi fabbisogni in prossimità agli impianti;
 - favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili che massimizzano il risparmio e l'impiego di energia con il minimo impatto ambientale salvaguardando nel contempo l'assetto idrogeologico, la tutela del suolo, le risorse idriche anche termali, la qualità dell'acqua e dell'aria;
 - favorire, compatibilmente con il mantenimento e la valorizzazione dell'economia rurale, la riqualificazione territoriale al fine di limitare i consumi energetici necessari al mantenimento dell'assetto idraulico di bonifica, l'intrusione del cuneo salino;
 - promuovere la cogenerazione sul territorio comunale quale tecnologia primaria di produzione di energia e fondamentale misura di mitigazione degli impatti sulla qualità dell'aria e sulle emissioni climalteranti degli impianti energetici;
 - promozione delle fonti rinnovabili di più elevata compatibilità (solare termico, fotovoltaico e passivo) con particolare attenzione al potenziale di sviluppo negli usi termici o con forte variabilità del fabbisogno;
 - assicurare la compatibilità ambientale dei nuovi impianti;
 - incrementare la quota del fabbisogno termico civile coperta con sistemi di teleriscaldamento;
 - promozione, anche attraverso opportuni bandi, dell'incentivazione di tecnologie a risparmio energetico, la diffusione di buone pratiche e di azioni di informazione e sensibilizzazione;
 - promozione di accordi con i distributori di energia per azioni mirate sul territorio e sul patrimonio di proprietà comunale;
 - razionalizzazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica e dei sistemi di distribuzione, adottando le migliori tecnologie possibili, preferendo il potenziamento e la ristrutturazione o la sostituzione se obsoleti ed inquinanti, di impianti presenti in siti industriali esistenti e in aree dismesse interessate da processi di riconversione.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi, contribuirà, all'attuazione, dei sopra elencati obiettivi definendo, linee guida e regole per il contenimento del consumo energetico e per incentivare l'approvvigionamento di fonti rinnovabili favorendo:
 - l'adozione di sistemi di termoregolazione;
 - gli interventi infrastrutturali di solare passivo;
 - gli interventi di edilizia bioclimatica;
 - l'efficientizzazione degli apparecchi illuminanti
 - i sistemi di regolazione automatica dell'illuminazione.
3. L'utilizzo di energia geotermica mediante lo scambio di calore senza prelievo d'acqua è consentita dalla vigente normativa, previa autorizzazione della Provincia ex art. 31, del Piano di Tutela delle Acque (PTA). Lo scambio geotermico, auspicato per l'elevato rendimento in rapporto al basso consumo di energia e per l'assenza di prelievo idrico, dovrà essere opportunamente considerato sotto il profilo del potenziale rischio di dispersione del fluido presente negli scambiatori.

Nel territorio del portogruarese il PTCP (art. 33) individua l'area con evidenza dell'anomalia geotermica sulla temperatura delle acque presenti nelle falde artesiane (IX e X falda) poste tra 400 e 600 m di profondità (Tavola 1b). In detta area lo sfruttamento della risorsa idrotermale e dell'energia geotermica tramite prelievo d'acqua a mezzo pozzo può essere effettuato con la reimmissione delle acque nella falda di origine, ai sensi del già richiamato art. 31 del PTA, in deroga alla normativa generale che non consente la reimmissione di acqua in falda.

Art. 3.17.1 Contenimento dell'inquinamento luminoso e incremento del risparmio energetico

1. Con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 30/9/2013 è stato approvato il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL). Oltre alle disposizioni contenute del PICIL, i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati dovranno rispettare le prescrizioni seguenti.

PRESCRIZIONI

2. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
3. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre.
4. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
5. Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
6. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
7. E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
8. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
9. E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Art. 3.18 Gestione delle risorse idriche

1. Allo scopo di contribuire a che l'acqua, bene pubblico indispensabile per la vita, anche a garanzia delle generazioni future, sia tutelata come diritto umano, sociale e naturale imprescindibile, e allo scopo di assicurare l'accesso alle risorse idriche distinguendo i fabbisogni primari per le persone e per l'ambiente da quelli finalizzati agli utilizzi produttivi, il PAT, fa propri gli obiettivi che il PTCP indica all'art. 30:
 - individuare tutte le componenti idrografiche, geologiche e ambientali che, nel loro complesso, formano l'ambiente in cui la presenza dell'acqua è elemento costitutivo e strutturante;
 - monitorare le trasformazioni che interessano dette componenti al fine di accertare che le medesime perseguano anche la conservazione e la tutela delle risorse idriche.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi e i PUA dovranno prestare particolare attenzione alla gestione della risorsa idrica e:
 - promuovere coltivazioni che non richiedano la riduzione della rete di fossati e che non abbiano elevate esigenze irrigue;
 - favorire la messa in rete dei bacini e dei sottobacini idraulici;
 - disincentivare l'emungimento di fluidi dal sottosuolo nelle aree dove l'assetto geomorfologico costituisce fattore di maggiore fragilità;
 - favorire la realizzazione di impianti di trattamento delle acque di prima pioggia integrati con le reti di fognatura e con gli impianti di fitodepurazione;
 - attrezzare le aree urbanizzate per l'utilizzo delle acque di superficie e di invaso come alternativa all'utilizzo improprio dell'acqua potabile;
 - promuovere la realizzazione di sistemi e impianti per la raccolta, la conservazione, il recupero e la riutilizzazione delle acque meteoriche;
 - promuovere la realizzazione di fognature miste tenendo conto degli agglomerati di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 152/2006 parte terza, individuati secondo le modalità di cui al Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto;
 - verificano e dimostrano tramite VAS l'assenza di incidenze negative per la gestione delle risorse idriche;
 - formulano normative atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo, conformandosi alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque.
3. Il PTCP ha individuato nella tavola 2 le aree a diverso grado di vulnerabilità degli acquiferi superficiali, classificandolo, in base a considerazioni riguardanti la natura degli eventuali acquiferi e quella dei terreni di copertura. In base alla classificazione di cui sopra, sono definiti, in riferimento alle diverse situazioni, i criteri di ammissibilità delle trasformazioni e delle attività cui viene allo scopo attribuito un apposito grado di potenziale incidenza sulle risorse idriche:
 - incidenza sostenibile;
 - incidenza media sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità costruttiva/gestionale e a mitigazioni);
 - incidenza bassa sostenibilità (assoggettata a specifiche modalità costruttiva/gestionale, a mitigazioni e compensazioni);
 - incidenza non sostenibile.Il grado di potenziale incidenza delle trasformazioni e degli usi viene definito in relazione a:
 - natura e dimensione;
 - modalità costruttiva/gestionale.

PRESCRIZIONI

4. Nelle aree definite a vulnerabilità alta gli interventi che possono produrre inquinamento del suolo e sottosuolo, e comunque gli interventi di demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, devono essere accompagnati da uno studio idrogeologico di dettaglio che ne definisca l'ambito operativo sostenibile e gli eventuali accorgimenti tecnici volti alla salvaguardia della risorsa acqua..
5. Sono comunque ammissibili e non soggetti alla verifica della potenziale incidenza gli interventi di tipo manutentivo e conservativo che non comportino nuovi apporti o modifiche dello stato di

fatto in merito allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e in ogni caso di sostanze potenzialmente inquinanti le acque.

Art. 3.18.1 Particolari tutele per le risorse idrotermali e idropotabili

DIRETTIVE

1. Qualora le trasformazioni possano interferire con la risorsa idrica, il Piano degli Interventi (nel caso di aree di trasformazione individuate dal PAT) i piani attuativi (nel caso di aree di trasformazione da PRG approvato confermate) o la progettazione esecutiva (nel caso di interventi edilizi diretti) devono essere preceduti da indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabili alla salvaguardia della risorsa stessa.

PRESCRIZIONI

2. Per le risorse idropotabili, il PAT recepisce le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D.lgs n. 152/2006, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto di pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale, l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati").

Secondo quanto previsto dall'art. 94 del D.lgs n. 152/2006 si individuano:

- a) la zona di tutela assoluta costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni: ha un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di presa ed infrastrutture di servizio;
- b) la zona di rispetto idrogeologico costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta (200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione); essa deve essere sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente le acque captate, tenendo conto della tipologia dell'opera di presa e della situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In essa sono vietati:
 - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - impianti di trattamento e gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.

Art. 3.19 Aree interessate da subsidenza e da intrusione salina

1. Il PTCP (art. 16), alla luce dei mutamenti climatici in corso e delle stime previsionali dell'innalzamento del livello marino e tenuto conto della situazione altimetrica del territorio e della vastità dei territori sottoposti a bonifica idraulica, delle tendenze evolutive dell'assetto morfologico e idrogeologico del territorio, riconosce le condizioni di particolare fragilità delle seguenti aree (riportate nella Tavola 2 del PTCP):
 - la porzione di territorio poste a quota inferiore a + 1,00 m s.l.m sulla base dei contenuti dell'Allegato 2 al PPE ed in considerazione dell'escursione del livello medio marino;
 - le aree a rilevante subsidenza;
 - le aree interessate da intrusione salina.
2. Per dette aree, caratterizzate da fragilità determinata dalle quote altimetriche del suolo, interessate da estese bonifiche idrauliche che contribuiscono all'innescare dei fenomeni di subsidenza ed intrusione salina, il PAT assume i seguenti obiettivi del PTCP:
 - limitare gli effetti della subsidenza naturale nelle aree costiere a rischio di mareggiate e sul sistema idraulico interessato dalla bonifica;
 - ridurre il contributo antropico alla subsidenza, con particolare riferimento all'estrazione di fluidi e gas naturali dal suolo (bonifica meccanica) e dal sottosuolo (emungimento d'acqua da pozzi), soprattutto sul sistema idraulico interessato dalla bonifica;
 - limitare il fenomeno dell'intrusione salina lungo i corsi d'acqua e nella falda contenendo l'estrazione di acqua dolce superficiale o favorendo l'allagamento con acqua dolce fluviale nelle aree critiche anche con l'introduzione di opere idrauliche di sbarramento.
3. La Provincia, in accordo con i Comuni interessati e, in ossequio ai principi della LR 11/2004, facendo partecipare alla definizione progettuale i privati interessati, concertando con i Consorzi di Bonifica competenti l'eventuale sospensione dell'estrazione d'acqua, favorisce il riallagamento e la riconsegna ad una condizione di maggiore naturalità, anche con l'attivazione di nuove e innovative funzioni, porzioni di territorio che già si trovano sotto il livello del mare e che sono interessate da rilevanti fenomeni di subsidenza.
4. La Provincia promuove altresì, ad integrazione e coordinamento con quanto indicato al precedente comma e d'intesa con le Autorità idrauliche competenti, la costituzione di specchi d'acqua dolce come casse di espansione di corsi d'acqua nelle aree interessate da problemi di salinità dei suoli (riportati nella Tavola 2 del PTCP) e di intrusione salina, tenendo conto della potenziale funzione idraulica e di riserva d'acqua che tali aree potrebbero rappresentare.
5. La Provincia inoltre favorisce forme di utilizzo dell'acqua (per uso agricolo, geotermico, potabile e industriale) che non comportino l'estrazione dal sottosuolo mediante pozzi in falde più o meno profonde.

DIRETTIVE

6. Sono stati definiti appositi indicatori, da utilizzare nel processo di VAS, per verificare la fragilità delle aree a seguito attuazione delle misure di Piano, compreso il permanere della convenienza a sostenere socialmente i complessivi costi di manutenzione della bonifica idraulica in determinate aree.

PRESCRIZIONI

7. Qualsiasi intervento di nuova costruzione in queste aree, caratterizzate da fragilità determinata dalle quote altimetriche del suolo, deve essere preceduto da accurate indagini geologiche che tengano conto delle possibili e puntuali variazioni laterali di litologia che potrebbero provocare cedimenti differenziali, soprattutto in presenza di terreni comprimibili anche in presenza di limitati carichi d'esercizio.
8. In considerazione del rilevante tasso di subsidenza, la progettazione dei sottoservizi (rete acquedottistica, fognature e altri servizi in genere) deve essere adeguata ad affrontare questo fenomeno.
9. Scoli, fossati, la rete idrografica minore e i manufatti idraulici in genere, oltre a un'adeguata progettazione, devono prevedere una puntuale manutenzione allo scopo di non subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica.

10. La realizzazione di nuove arterie stradali o ciclabili deve affrontare le problematiche connesse con questo fenomeno allo scopo di evitare successive alterazioni o comunque assestamenti del fondo.
11. Non sono consentiti abbassamenti permanenti del piano campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m, ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi con funzionalità idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Gli abbassamenti di cui sopra non devono comunque spingersi a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m.

TITOLO IV PATRIMONIO CULTURALE

Art. 3.20 Beni culturali

1. Il PAT fa propri gli obiettivi di tutela e valorizzazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, etnoantropologici nonché di tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, e disciplina le forme di valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza di detti beni.
2. Il PAT, per le finalità del presente articolo, individua insiemi e sistemi di beni da assoggettare a specifici obiettivi di valorizzazione, considerando, in particolare, quelli esterni alle città antiche e ai centri storici:
 - ville venete: trattasi delle ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le ville venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto";
 - fortificazioni: sono quelle individuate nella Tavola 5 del PTCP;
 - mulini: sono quelli individuate nella Tavola 5 del PTCP;
 - il complesso di interesse provinciale dell'Abbazia di Summaga, individuato nella Tavola 5 del PTCP.
3. Per detti beni, che caratterizzano il territorio provinciale e costituiscono elementi funzionali, fruitivi e identitari, deve essere perseguito l'obiettivo di salvaguardia integrata nel sistema territoriale e nel contesto in cui ricadono.
4. Il comune promuove l'approfondimento conoscitivo relativo a detti beni attraverso iniziative di carattere scientifico e tecnico, mirate alla conservazione e valorizzazione di detti beni, e di carattere educativo e divulgativo per favorirne la tutela e la fruizione.

DIRETTIVE

5. Il Piano degli Interventi approfondisce la ricognizione di detti beni accertando:
 - lo stato di conservazione;
 - la presenza di fattori di degrado;
 - la presenza nel contesto di elementi detrattori;
 - la presenza di tracce relitte di adiacenze e pertinenze;
 - le relazioni con il contesto e in particolare con altri beni, con le strade e i corsi d'acqua, con elementi naturalistici di particolare rilevanza, con i toponimi locali, con le tradizioni e in generale con espressioni della cultura locale.e ne definisce apposita e specifica normativa finalizzata alla tutela, alla conservazione, alla regolazione degli utilizzi e alla fruizione.

Tale normativa dovrà anche definire gli interventi ammissibili sui beni di cui al comma 2 che, nel rispetto delle linee guida seguenti, deve:

 - a. garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
 - b. prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e strutturali originari;
 - c. tutelare gli intonaci e gli apparati decorativi sia esterni che interni;
 - d. conservare le strutture e gli elementi caratterizzanti tali beni (quali ad esempio ruote palmenti dei mulini);
 - e. rilevare agli elementi arborei ed arbustivi e i manufatti presenti nelle aree scoperte circostanti e individuarne gli interventi di manutenzione o restauro;
 - f. prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.

PRESCRIZIONI

6. Fino all'approvazione del Piano degli Interventi con disciplina conforme alle disposizioni del presente articolo, sugli immobili oggetto del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi, autorizzati dalla competente Soprintendenza, di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3.21 Strade romane

1. Il PAT individua nella Tavola 1b l'antico tracciato della strada di epoca romana.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi detta norme di tutela rivolte al mantenimento del profilo del terreno, alla conservazione degli elementi e dei segni visibili della struttura di epoca romana.

PRESCRIZIONI

3. È ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola. Scavi od arature dei terreni di profondità maggiore di 50 cm. dovranno essere autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologica.

TITOLO VII PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Art. 3.22 Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al PAI

1. Il PTCP assume l'indicazione del Piano provinciale delle emergenze (Dlgs n. 112/98 e LR 11/01) della Provincia di Venezia (qui di seguito PPE) approvato con delibera del Consiglio Provinciale 2008/000041 del 07.06.2008 secondo il quale:
 - tutto il territorio provinciale è strutturalmente assoggettato a fenomeni che possono determinare rischi idraulici;
 - sono a pericolosità idraulica: relativamente ai comprensori di bonifica, le aree indicate come aree allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti terminali dei fiumi principali quelle indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PPAI) adottati o dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3 e P4.Il PAT riporta alla Tavola 1a le suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e 21 del PPE.

2. Il PAT assume gli obiettivi del PPE e del PTCP di:
 - salvaguardare la sicurezza di cose e persone;
 - prevenire alterazioni della stabilità dell'ambiente fisico e naturale con particolare riferimento alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché alle aree instabili e molto instabili;
 - migliorare il controllo delle condizioni di rischio idraulico promuovendo azioni che ne riducano le cause e organizzando le forme d'uso del territorio in termini di maggiore compatibilità con i fattori fisici legati al regime dei corsi d'acqua, dei sistemi di bonifica e della rete idraulica minore;
 - promuovere un riassetto idraulico complessivo del territorio attraverso interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di invaso diffusa dei suoli con azioni diverse compreso l'utilizzo delle pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di rinaturalizzazione;
 -

DIRETTIVE PER LE AREE DI MITIGAZIONE E PER LA COMPENSAZIONE IDRAULICA

3. Il Comune d'intesa con gli Enti e le Autorità competenti in materia idraulica, in via prioritaria il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile regionale, individua attraverso il Piano degli Interventi le aree che, in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e ambientali – considerata la loro localizzazione in riferimento agli insediamenti e alle infrastrutture esistenti e/o di progetto specificatamente inseriti all'interno del Piano degli interventi –, risultano idonee per svolgere una funzione di mitigazione e di compensazione idraulica.

4. Dette aree, ove risultino necessarie per il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio idraulico, dovranno essere previste in modo da perseguire in modo integrato e compatibile, oltre a quelle idrauliche, anche finalità ambientali e ricreative.

5. Analoghe aree per l'espansione delle acque potranno essere previste nelle fasce laterali di infrastrutture, impianti o aree produttive anche mediante l'integrazione di funzione di barriera e di filtro per la mitigazione e la compensazione degli impatti.

DIRETTIVA "PIANO DELLE ACQUE"

6. Il Comune, d'intesa con la Provincia e con il Consorzio di bonifica competente, ha in corso la redazione del "Piano delle Acque" (secondo le Linee Guida riportate in appendice delle NTA del PTCP) allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
 - integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
 - acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
 - individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;

- individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
- determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica;
- individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica utilità;
- individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
- individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico;
- individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; - individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida, apposite "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc.).

PRESCRIZIONI

7. Fino alla redazione del Piano delle Acque di cui al comma precedente, qualsiasi intervento che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, dovrà essere compatibile con le "Linee Guida" riportate in appendice alle NTA del PTCP.

Art. 3.23 Piani di Area o di Settore vigenti o adottati

1. Il piano di area Palalvo è relativo a parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, S. Stino di Livenza, S. Michele al Tagliamento, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Teglio Veneto e Torre di Mosto.
Il perimetro del piano d'area Palalvo è riportato nella tavola 1a.

2. All'intero del perimetro individuato obiettivo prioritario è la salvaguardia delle aree di valenza ambientale e la valorizzazione del paesaggio. Gli interventi in tali aree dovranno essere coerenti con le disposizioni relative alle invariante agrario produttive contenute nell'art. 4.7.1 "Ambiti dei seminativi in aree di bonifica" e nell'art. 3.9.2 relativo alle aree di tutela paesaggistica "Laguna di Caorle, Valle Altanea Valli e pineta di Bibione" di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali individuate dal PTRC.

TITOLO VIII FASCE DI RISPETTO

Art. 3.24 Cimiteri e rispetto cimiteriale

1. La Tavola 1a individua i cimiteri e le relative aree di rispetto dei cimiteri esistenti e di progetto.
2. Fatto salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

Art. 3.25 Infrastrutture viarie e fasce di rispetto

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a, le aree costituenti il sedime delle infrastrutture viarie esistenti e di progetto (dopo l'approvazione del progetto definitivo) le relative fasce di protezione e rispetto.
Per le strade esterne ai centri abitati, individuate cartograficamente come viabilità esistente ma prive di fasce di rispetto si applica una fascia di 20 metri dal ciglio stradale. Variazioni di tracciato, in sede di progettazione esecutiva delle nuove infrastrutture previste dal PAT non costituiscono variante al medesimo.
Per quanto riguarda l'autostrada A4 da potenziare, secondo quanto indicato da ANAS con nota in data 30-11-2007, tale fascia assume, in linea cautelativa, una larghezza di 75 m. Tale fascia sarà dettagliatamente individuata con la predisposizione del progetto esecutivo e sarà recepita nel Piano degli Interventi.
2. Il PAT individua inoltre nella tavola 4 un'ipotesi di tracciato di "strade locali di collegamento tra i centri di progetto". Per tali infrastrutture vale, a titolo cautelativo, una fascia di rispetto di 30 metri.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 285/1992 art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
4. Il Piano degli Interventi completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità esistenti e di progetto e le relative fasce di rispetto in base alla funzionalità delle stesse, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
5. Il Piano degli Interventi individua inoltre gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dalle presenti norme.
6. A norma dell'art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina un credito edilizio.
7. A norma dell'art. 37 della LR 11/2004, con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
8. Il Piano degli Interventi individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma che precede, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo le modalità previste dalle presenti norme.

PRESCRIZIONI

9. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture esistenti sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

Art. 3.26 Zone di tutela e fasce di rispetto dei corsi d'acqua (Lr 11/2004 art. 41 lettera g)

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a le zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali ai sensi della Lr 11/2004, art. 41, lettera g) e precisamente una fascia di profondità di:
 - m 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;
 - m 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali.In tali zone di tutela si applicano le disposizioni del precedente art.3.12.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dall'art. 41, comma 1, lettera g) della Lr 11/2004, e dal PAT.
3. Il Piano degli Interventi individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dalle presenti norme.
4. A norma dell'art. 36 della Lr 11/2004, la demolizione di edifici legittimamente assentiti ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo se finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina un credito edilizio.

PRESCRIZIONI

5. Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia:
 - a. all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata e nelle aree da PRG confermate dal PAT, si applicano le disposizioni del successivo art. 3.27;
 - b. nella restante parte del territorio si applicano le disposizioni del vigente Piano degli Interventi.

Art. 3.27 Rispetto idraulico

PRESCRIZIONI

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a come “altri corsi d’acqua” i corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere di bonificazione, tutelati ai sensi del Rd. 368/1904 *Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*, art 133.

Tali elementi si configurano quali generatori di vincolo rispetto agli interventi di seguito indicati:

- le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua.

2. Il PAT individua, nella Tavola 1a i “corsi d’acqua pubblici”. Sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, si applica quanto disposto dall’art. 96 del Rd 523/1904 *Testo unico sulle opere idrauliche*.

Tali elementi si configurano quali generatori di vincolo rispetto agli interventi di seguito indicati.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.

Art. 3.28 Rispetto depuratori

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a le aree di sedime di impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo e relative aree di rispetto.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dall'art. 94 del D.lgs 152/2006 e punto 1.2 Delibera Comitato Interministeriale 04/02/77.
3. Il Piano degli Interventi individua gli edifici soggetti a demolizione per contrasto con gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dalle presenti norme.
4. A norma dell'art. 36 della Lr 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina un credito edilizio.

PRESCRIZIONI

5. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.
6. In ogni caso la larghezza di tali aree di rispetto non può essere inferiore ai 100 metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
7. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
8. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b) ,c) del Dpr 380/2001.

Art. 3.29 Rispetto allevamenti zootecnici intensivi

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a, gli “allevamenti zootecnici intensivi” ai quali vanno applicate le specifiche disposizioni di cui alla Lr 11/2004 – Atto di indirizzo “lettera d – Edificabilità zone agricole”, circa le distanze dai confini di proprietà, dai limiti della zona agricola, dalle abitazioni civili sparse e concentrate, per gli ampliamenti dei centri zootecnici esistenti e per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. L’individuazione degli edifici si riferisce alla situazione rilevata nell’anno 2008 e, per quanto riguarda gli interventi di cui al punto precedente, può essere modificata secondo l’effettiva situazione esistente e verificata dall’ULSS, senza che ciò costituisca variante al PAT. Gli allevamenti intensivi individuati nella tavola 1 sono da intendersi come elementi generatori del vincolo dinamico non cogente, ma ricognitivo; dovrà essere costantemente monitorato dagli uffici tecnici comunali competenti, anche ai sensi dei decreti del Dirigente regionale n. 168/2007 e n. 227/2007.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi:
 - a. identifica le situazioni di maggior conflitto fra gli allevamenti intensivi e gli altri usi del territorio rurale;
 - b. prevede la realizzazione di barriere verdi in grado di ridurre l’impatto paesaggistico;
 - c. promuove l’adozione di tecniche di allevamento in grado di limitare le emissioni di odori sgradevoli in fase di allevamento e di spargimento dei liquami;
 - d. definisce le norme tecniche per l’ampliamento degli allevamenti intensivi, l’ubicazione e la realizzazione di nuovi insediamenti.

Art. 3.30 Rispetto aree a rischio di incidente rilevante

1. Il PAT indica nella tavola 1a gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le relativa fascia di rispetto determinata secondo il DM 9 maggio 2001.
2. In PAT individua inoltre l'area di osservazione, secondo quanto indicato all'art. 17 del PTCP, pari al doppio della seconda area di danno e comunque entro un raggio non inferiore di 500 metri dall'impianto a rischio ed assume la disciplina dell'Elaborato "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR).

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi dovrà prevedere, con particolare attenzione agli elementi vulnerabili rilevati, l'applicazione di una o più delle seguenti strategie in ragione delle peculiari caratteristiche del territorio:
 - prevedere la realizzazione di interventi di prevenzione e di mitigazione dei danni con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
 - prevedere la predisposizione delle misure di protezione e di prevenzione per gli elementi territoriali e ambientali e di riqualificazione territoriale ed edilizia;
 - prevedere l'eventuale ipotesi di delocalizzazione degli impianti e delle eventuali funzioni insediative e produttive.
4. Possono essere previste misure di prevenzione e riduzione del rischio e di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti, anche mediante l'eventuale applicazione della perequazione urbanistica e del credito edilizio.
5. Nell'area di osservazione, esterna alle "aree di danno", si procede con una valutazione di compatibilità degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili in relazione agli scenari incidentali.

PRESCRIZIONI

6. Fino all'approvazione e/o all'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici comunali alle normative in materia di sicurezza per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, trova diretta applicazione la metodologia di cui al D.M. 9 maggio 2001, con particolare riguardo al regime transitorio per l'attività edilizia, previsto dall'art. 14 del D.lgs 334/99 e dalle "Linee guida per la Pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante" predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile e approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.31 Discariche e aree di rispetto

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a, le aree costituenti il sedime delle discariche autorizzate e le relative aree di rispetto.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi aggiorna il censimento delle discariche autorizzate, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.lgs 36/2003 e dagli artt. 32 e 32 bis della Lr 3/2000.
3. Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dalle presenti norme.
4. A norma dell'art. 36 della Lr 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina un credito edilizio.

PRESCRIZIONI

5. Alle discariche ed all'edificazione in prossimità delle discariche si applicano le fasce di rispetto previste dal D.lgs 36/2003 e dagli artt. 32 e 32 bis della Lr 3/2000.
6. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ASL.

Art. 3.32 Infrastrutture ferroviarie e fasce di rispetto

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a, le aree costituenti il sedime delle infrastrutture ferroviarie e le relative fasce di protezione e rispetto.
2. Il PAT individua inoltre il corridoio interessato dalla realizzazione della linea Alta velocità-alta capacità (TAV) la cui progettazione non ha ancora raggiunto i requisiti di cui alla L. 109/1994 art. 16 comma 3.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi provvederà a recepire programmi di realizzazione di infrastrutture ferroviarie, individuando le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI

4. Nelle aree di sedime di ferrovie esistenti si applicano le norme di cui al Dpr 753/1980 e del D.lgs 190/2002.

Art. 3.33 Rispetto gasdotti

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a, le fasce di rispetto per la tutela della sicurezza dei metanodotti.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi provvederà a porre norme di tutela per la sicurezza dei metanodotti e dai rischi connessi.
3. Il Piano degli Interventi individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dalle presenti norme.
4. A norma dell'art. 36 della Lr 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina un credito edilizio.

PRESCRIZIONI

5. Nell'ambito delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 24/11/1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.34 Rispetto elettrodotti

1. Il PAT individua, nella Tavola 1a, le fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. L'ampiezza di tali fasce è quella indicata dall'Ente gestore secondo quanto definito dal DPCM 8 luglio 2003, utilizzando il metodo di calcolo di cui Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008, pubblicato nella GU del 05.07.2008.
Il citato DPCM prevede infatti al punto 5.1.3 che i proprietari /gestori procedano al calcolo semplificato delle fasce di rispetto per porzioni omogenee di elettrodotto la cui proiezione a terra determina la "Distanza di prima approssimazione" (Dpa).

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi provvederà verificare tali fasce e a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti.
3. Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dalle presenti norme.
4. A norma dell'art. 36 della Lr 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina un credito edilizio.

PRESCRIZIONI

5. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti, è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici, generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree a gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

TITOLO IX ALTRI ELEMENTI E NORME DI TUTELA

Art. 3.35 Siti inquinati

1. Nella Tavola 1b sono individuati due siti inquinati:
 - la Perfosfati a Portogruaro
 - un ex distributore lungo la SS 14 nei pressi della frazione di Lison

2. L'utilizzo urbanistico dell'area dovrà essere preceduto da un'indagine ambientale preliminare sui parametri oggetto del possibile inquinamento e dalla verifica che questi non superino le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) di zona secondo le modalità previste dal D.lgs 152/2006. In caso di superamento, la trasformazione dell'area dovrà essere subordinata alla procedura prevista dall'art. 242 del citato D.lgs 152/2006.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi completa l'individuazione di questi elementi di fragilità e ne definisce le norme di tutela, disinquinamento e riqualificazione specifiche.

Art. 3.36 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Nella Tavola 1a sono riportati gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico esistenti.
2. Il PAT, in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della legge 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, comma 1, lettera q) della LR 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.lgs 259/2003, *Codice delle comunicazioni elettroniche* e successive modificazioni.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi, anche attraverso la previsione di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale ambiti in cui la localizzazione, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, è da escludere in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - a. aree e siti sensibili (scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, etc.);
 - b. aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
 - c. presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
 - d. presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico;
 - e. presenza di immobili di valore storico, culturale, testimoniale;
 - f. Aree di pregio ambientale e paesaggistico quali SIC e ZPS;
 - g. ambiti di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - f. gli ambiti di potenziale trasformazione individuati dal PAT.

PRESCRIZIONI

4. Nelle more di approvazione di quanto disposto al comma precedente, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti e le direttive che precedono attraverso la verifica di assoggettabilità.

PARTE IV INVARIANTI

TITOLO I GEOSITI

Art. 4.1 Geositi

1. Nel territorio comunale di Portogruaro sono stati individuati geositi di notevole estensione areale nelle tavole di analisi del PTCP della Provincia di Venezia adottato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 2008/104 del 5.12.2008; nel dettaglio i geositi areali individuati sono quattro:
 - Paleoalveo pleistocenico di Torresella (GEOSITO 01),
 - Tagliamento romano, il Tiliaventum Maius (GEOSITO 02),
 - Scarpate di Summaga (GEOSITO 05),
 - Paludi di Loncon (GEOSITO 06).
2. Il PAT perimetra nella Tavola 2 alcune porzioni significative di ciascun geosito, al fine di mettere in atto in tali aree tutte le forme di studio, di valorizzazione e diffusione delle conoscenze (cartellonistica, attività di educazione ambientale, itinerari didattici, pubblicitaria, ecc.) e di conservazione sotto idonee forme (archivi dedicati, banche dati ecc.) dei dati conoscitivi via via acquisiti (dati riferiti al geosito derivanti da carotaggi, penetrometrie, descrizioni di sezioni, progetti, cartografie, foto aeree, ecc.).
3. Il Comune, di concerto con la Provincia ed eventuali altri enti interessati, mediante la sottoscrizione di accordi e nell'ambito di intese di coordinamento della pianificazione, promuove forme di gestione adeguate alle caratteristiche di dette aree finalizzate a favorire la fruizione sostenibile, anche mediante la costituzione di una rete di centri di educazione ambientale

PRESCRIZIONI

4. Gli interventi edilizi ammessi sulle aree interessate da tali componenti naturali sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, a quelli eventualmente necessari per ragioni di pubblico interesse o di somma urgenza, a quelli compatibili con le zone agricole, comprese le costruzioni ammesse per tali zone, nonché l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli.
5. Scavi od arature dei terreni di profondità maggiore di 100 cm. dovranno essere preventivamente autorizzati. Sono comunque esclusi interventi che possono incidere negativamente sulla qualità ambientale delle stesse componenti naturali.

TITOLO II INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 4.2 Filari di pregio e grandi alberi

1. Il PAT individua nella Tavola 2 i seguenti filari alberati di pregio:
 1. viali di olmo di Torresella – si sviluppano lungo via Barchiata, via Confine e via Portelle: costituiscono un elemento di notevole interesse paesaggistico in quanto elementi storici della bonifica novecentesca di Torresella. Il loro aspetto è disomogeneo e discontinuo, causa i vuoti lasciati dalla diffusa moria di alberi causata dalla grafiosi dell'olmo. Gli alberi componenti il filare presentano dimensioni molto variabili e stato fitosanitario non uniforme e generalmente precario.
 2. filare di pioppo italico e viale di pioppo italico di Palazzo Valle - il filare è collocato a lato della stradina di accesso a Palazzo Valle da via Vado; il viale è collocato lungo la stradina di accesso dalla SP n° 70. Le due strutture paesaggistiche presentano un notevole interesse per lo sviluppo maestoso e la collocazione degli alberi. Un certo numero di alberi presenta le ramificazioni apicali rinsecchite e un aspetto vegetativo precario, causa la presenza di patologie.
2. Il PAT individua nella Tavola 2 grandi alberi di varie specie. Si tratta di 50 esemplari dall'aspetto maestoso che connotano il paesaggio agricolo comunale.

DIRETTIVE

3. Al fine della conservazione degli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Piano degli Interventi, provvederà a:
 - individuare le situazioni di degrado ambientale che ne possano compromettere il mantenimento degli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2;
 - favorire interventi di miglioramento dello stato fitosanitario di filari e grandi alberi di cui ai precedenti commi 1 e 2
 - individuare interventi di ricomposizione dei filari di cui al precedente comma 1.

PRESCRIZIONI

4. Gli elementi di cui al presente articolo non dovranno essere soggetti a potature drastiche o a interventi che ne compromettano la vitalità dell'apparato radicale.
5. Gli elementi di cui al presente articolo non potranno essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati.

Art. 4.3 Maglia dei canali, idrovore, chiuse e mulini

1. Nella conservazione della lettura dei paesaggi agrari storici, e delle invariati di natura agricola produttiva, di cui al successivo art. 4.7, riveste notevole importanza la conservazione della maglia dei canali e degli edifici e manufatti storici quali idrovore, chiuse e mulini. Il PAT ha effettuato una prima ricognizione e individuato nella Tavola 2 la rete dei canali, e un primo gruppo di idrovore e chiuse da considerare quali invariati.

DIRETTIVE

2. E' compito del Piano degli Interventi verificare tali elementi e può individuare ulteriori edifici e manufatti da includere tra questa tipologia di invariati e definire specifica disciplina di tutela e valorizzazione.
3. Per il perseguimento delle finalità dei commi precedenti il Piano degli Interventi può fare ricorso al credito edilizio.

PRESCRIZIONI

4. Gli interventi ammessi su dette componenti naturali sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelli eventualmente necessari per ragioni di pubblico interesse o di somma urgenza, nonché l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli
5. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente articolo sono soggetti alla categoria del restauro e devono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario. La rete storica dei canali dovrà essere conservata e valorizzata. Sono fatti salvi gli interventi di difesa idraulica realizzati dal Consorzio di Bonifica.

TITOLO III INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

Art. 4.4 Ambito del Bosco di Lison

1. Il PAT individua nella Tavola 2, tra le invarianti di natura ambientale, l'ambito del Bosco di Lison.
Per tale ambito valgono le disposizioni di cui agli artt. 3.6, 3.10 e 3.15 delle presenti Norme.

Art. 4.5 Ambiti dei fiumi Lemene e Reghena

1. Il PAT individua nella Tavola 2, tra le invarianti di natura ambientale, gli ambiti di fiumi Lemene e Reghena.
Per tali ambiti valgono le disposizioni di cui agli artt. 3.6, 3.8, 3.9 e 3.15 delle presenti Norme.

TITOLO IV INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE


Art. 4.6 edifici e pertinenze di valore storico-monumentale

1. Il PAT individua nella Tavola 2 le invarianti di natura storico monumentale. Trattasi in particolare:
 - degli edifici e delle relative pertinenze sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004. Per tali edifici e pertinenze valgono le disposizioni di cui all'art.3.1 delle presenti Norme;
 - nella Tavola 2 sono individuati inoltre:
 - le fortificazioni,
 - i complessi di interesse provinciale,per tali beni e relative pertinenze valgono le disposizioni di cui all'art.3.20 delle presenti Norme;

TITOLO IV INVARIANTI DI NATURA AGRICOLA PRODUTTIVA

Art. 4.7 Invarianti di natura agricola-produttiva

Art. 4.7.1 Ambiti dei seminativi in aree di bonifica



1. L'ambito dei seminativi è stato individuato facendo sintesi di vari aspetti: l'integrità del territorio agricolo, la presenza di investimenti fondiari funzionali alla produzione dei seminativi di pieno campo, le sistemazioni idrauliche-agrarie, la pressoché assoluta presenza dei seminativi in particolare cereali. Questo ambito è costituito quindi da aree di buona, se non ottima, produttività.
2. La tutela di questo ambito si concretizza nell'invarianza degli elementi che hanno contribuito alla sua identificazione:
 - a) l'integrità fondiaria;
 - b) le sistemazioni e la maglia poderale;
 - c) gli investimenti fondiari;
 - d) la rete idrica irrigua e di bonifica.
3. Il PAT individua e tutela l'ambito dei seminativi di bonifica vietando gli interventi che ne alterino gli elementi caratterizzanti, in particolare:
 - a. tutela la struttura produttiva del territorio agricolo favorendo la manutenzione della rete scolante, delle strade poderali e interpoderali e delle sistemazioni idraulico agrarie;
 - b. tutela le funzioni produttive agricole migliorandone l'integrazione con la salvaguardia ambientale mediante l'adozione delle migliori pratiche agricole disponibili su: la lotta antiparassitaria, la fertilizzazione minerale ed organica, il miglioramento della biodiversità e del paesaggio;
 - c. tutela l'integrità delle aziende agricole contenendo il frazionamento fondiario e limitando, per quanto possibile, la collocazione di nuove infrastrutture di trasporto;
 - d. previene lo spreco di suolo agricolo prescrivendo la collocazione dei nuovi fabbricati funzionali all'attività agricola in prossimità dei centri aziendali;
 - e. tutela i manufatti storici esistenti mediante il recupero conservativo;
 - f. armonizza la tipologia dei nuovi fabbricati con l'edificato rurale preesistente;


- g. favorisce la fruizione ricreativa del territorio aperto, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili recuperando la viabilità esistente e riqualificandola dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- h. promuove il miglioramento dei caratteri naturali del territorio agricolo aperto, favorendo l'aumento della biodiversità e la creazione di habitat idonei ad ospitare la fauna selvatica.

DIRETTIVE

4. Il Piano degli Interventi individua:
 - a. le aree ove migliorare la qualità del paesaggio, definendo le modalità di intervento;
 - b. i percorsi ciclabili da attrezzare e le relative modalità di realizzazione;
 - c. le zone dove ubicare gli interventi di miglioramento della biodiversità e ne identifica le caratteristiche.

Per il perseguimento delle finalità del PAT il Piano degli Interventi può ricorrere al credito edilizio ed a strumenti di tipo perequativo.

Art. 4.7.2 Ambito dei vigneti DOC in aree a buona integrità fondiaria




1. L'ambito dei vigneti DOC a buona integrità fondiaria è stato individuato con riferimento all'ampiezza della maglia poderale, alla presenza di aziende di buone dimensioni e all'uso del suolo fortemente orientato alla coltura della vite. A ciò si aggiunge l'appartenenza del territorio al Consorzio di Tutela della DOC "Lison Pramaggiore" e l'ubicazione di importanti strutture per la trasformazione.
L'ambito dei vigneti costituisce un'area di particolare pregio produttivo in quanto accomuna una intrinseca vocazionalità alla produzione di qualità e strutture aziendali adeguate, soprattutto per dimensioni.
2. La tutela e la valorizzazione di questo ambito poggia, da un lato nella salvaguardia dei fattori di competitività produttiva (qualità), dall'altro nel promuovere la sinergia con la dimensione ambientale delle produzioni viti-vinicole.
3. A tal fine il PAT:
 - a. tutela l'uso agricolo del suolo soprattutto nelle unità territoriali più vocate alla produzione dei vitigni della DOC "Lison Pramaggiore";
 - b. favorisce l'adozione delle indicazioni previste dal manuale d'uso del territorio (Veneto Agricoltura, 2007. La zonazione della DOC Lison-Pramaggiore. Manuale d'uso del

- territorio) per quanto riguarda la scelta dei vitigni, le tecniche di gestione del suolo e della coltura;
- c. promuove la valorizzazione aziendale delle produzioni mediante la predisposizione di norme edilizie volte a favorire la realizzazione delle strutture di trasformazione (vinificazione, imbottigliamento, invecchiamento) in modo coerente con l'edilizia tradizionale del luogo e contigue ai fabbricati presenti;
 - d. promuove il perfezionamento di percorsi tematici, coordinati con la strada dei vini DOC per migliorare la visibilità ed accessibilità delle più qualificate aziende vitivinicole;
 - e. promuove la realizzazione di un centro di supporto alle aziende vitivinicole per la realizzazione degli obiettivi del PAT e, in particolare, il miglioramento della qualità delle produzioni, del paesaggio vitato e la promozione commerciale;
 - f. favorisce l'integrazione fra produzione vitivinicola e tutela dell'ambiente mediante la diffusione della lotta antiparassitaria biologica o integrata, la diffusione dell'inerbimento totale o parziale, la realizzazione di siepi fra gli appezzamenti e in fregio alla viabilità intra e/o interpodereale;
 - g. favorisce la fruizione ricreativa delle aree vitate, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili recuperando la viabilità esistente e riqualificandola dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
 - h. promuove il miglioramento dei caratteri naturali, favorendo l'aumento della biodiversità.

DIRETTIVE

4. Il Piano degli Interventi:
 - a. individua le aree dove concentrare gli interventi di miglioramento del paesaggio agrario vitato e la biodiversità e ne codifica gli interventi;
 - b. può definire specifiche modalità di recupero e valorizzazione per gli edifici e i manufatti storici rurali;
 - c. definisce le tipologie architettoniche dei nuovi fabbricati agricoli;
 - d. definisce gli interventi di miglioramento dei percorsi tematici volti a incrementare la visibilità e l'accesso delle più qualificate aziende vitivinicole.
 - e. individua i percorsi pedonali e ciclabili da attrezzare e le relative modalità di realizzazione;Per il perseguimento delle finalità del PAT il Piano degli Interventi può ricorrere al credito edilizio ed a strumenti di tipo perequativo.

Art. 4.7.3 Ambito dei vigneti DOC in aree a minore integrità fondiaria



1. Questo ambito si distingue dal precedente per la maglia podereale più frammentata, per la

presenza di aziende di dimensioni medie un po' più contenute e per la maggior intrusione di aree edificate. L'ambito, comunque presenta un uso del suolo spiccatamente orientato alla vite, l'appartenenza del territorio al Consorzio di Tutela della DOC "Lison Pramaggiore" e la presenza di strutture per la trasformazione aziendale dell'uva.

L'ambito dei vigneti DOC a minore integrità fondiaria costituisce, comunque, un'area di buon pregio produttivo, soprattutto per la buona vocazionalità alla produzione di qualità.

2. La tutela e la valorizzazione di questo ambito poggia sul contrasto alla sottrazione dei suoli più vocati alla viticoltura.
3. A tal fine il PAT:
 - a. tutela l'uso agricolo del suolo vitato;
 - b. favorisce l'adozione delle indicazioni previste dal manuale d'uso del territorio (Veneto Agricoltura, 2007. La zonazione della DOC Lison-Pramaggiore. Manuale d'uso del territorio) per quanto riguarda la scelta dei vitigni, le tecniche di gestione del suolo e della coltura;
 - c. promuove la valorizzazione aziendale delle produzioni mediante la predisposizione di norme edilizie volte a favorire la realizzazione delle strutture di trasformazione (vinificazione, imbottigliamento, invecchiamento) in modo coerente con l'edilizia tradizionale del luogo e contigue ai fabbricati presenti;
 - d. promuove il perfezionamento di percorsi tematici, coordinati con la strada dei vini DOC per migliorare la visibilità ed accessibilità delle più qualificate aziende vitivinicole;
 - e. favorisce l'integrazione fra produzione vitivinicola e tutela dell'ambiente mediante la diffusione della lotta antiparassitaria biologica o integrata, la diffusione dell'inerbimento totale o parziale, la realizzazione di siepi fra gli appezzamenti e in fregio ai centri edificati, alla viabilità intra e/o interpodereale;
 - f. favorisce la fruizione ricreativa delle aree vitate, attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili recuperando la viabilità rurale esistente e riqualificandola dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

DIRETTIVE


4. Il Piano degli Interventi:
 - a. individua le aree dove concentrare gli interventi di miglioramento del paesaggio agrario vitato e ne codifica gli interventi;
 - b. può definire specifiche modalità di recupero e valorizzazione per gli edifici e i manufatti storici rurali;
 - c. definisce le tipologie architettoniche dei nuovi fabbricati agricoli ;
 - d. definisce gli interventi di miglioramento dei percorsi tematici volti a incrementare la visibilità e l'accesso delle più qualificate aziende vitivinicole.
 - e. individua i percorsi pedonali e ciclabili da attrezzare e le relative modalità di realizzazione.

Per il perseguimento delle finalità del PAT il Piano degli Interventi può ricorrere al credito edilizio ed a strumenti di tipo perequativo.

PARTE V FRAGILITA'

TITOLO I COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

Art. 5.1 Aree idonee



1. Sono state valutate idonee all'utilizzazione urbanistica le aree di pianura non soggette ad allagamento che si estendono, generalmente ad ovest del fiume Reghena (zone Summaga, Pradipozzo, Lison, Mazzolada, Levada), le aree comprese tra il fiume Reghena e il fiume Lemene a nord del Centro Storico (zone Campeio, Fornace), le aree ad est del fiume Lemene (una porzione di Portovecchio, Ca' Longa, Torresella) e le aree ad ovest di Rio Lugugnana (zone Giussago, Serrai).

I terreni appaiono costituiti, in larga parte, da materiali di antica pianura pleniglaciale prevalentemente limoso argillosi con variabili porzioni sabbiose.

SPECIFICHE TECNICHE

2. Qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda una interazione con i terreni e con l'assetto idraulico presente, è sottoposto alle disposizioni presenti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica elaborata per il PAT e nelle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 "Progettazione geotecnica", in vigore in regime transitorio con proroga al 30 giugno 2009 come previsto nel ddl 1305 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, e successive modifiche e aggiornamenti.


In particolare quanto prescritto ai paragrafi 6.1 Disposizioni generali, 6.2 Articolazione del progetto e 6.4 Opere di fondazione del decreto sopracitato:

- e scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali;
- i risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica devono essere esposti in una specifica relazione geologica;
- le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e alle previste modalità esecutive;

- le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla prescrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica;
 - la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio;
 - in funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico, che deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche;
 - nel caso di costruzioni o interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali;
 - le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite ultimi (SLU), stati limite di esercizio (SLE) e di sollevamento e sifonamento;
 - le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio e le verifiche di durabilità;
 - devono essere valutati gli effetti della costruzione dell'opera sui manufatti attigui e sull'ambiente circostante;
 - nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque del sottosuolo.
3. Per la realizzazione di nuove lottizzazioni si raccomanda di distinguere al meglio le aree costituite da tessiture sabbiose dalle zone caratterizzate da materiali fini argilloso limosi: i terreni in oggetto, infatti, sono caratterizzati da una certa variabilità tessiturale e geotecnica sia in senso verticale che laterale.
Si consiglia, quindi, di integrare l'analisi delle aree di interesse consultando la Carta Litologica e predisponendo per ciascuna nuova lottizzazione un numero di indagini tali da permettere la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dell'intera area interessata dall'opera in progetto, così da costruire un utile elemento di riferimento per l'inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche presenti (geotecniche, idrogeologiche e idrauliche).
4. Per la realizzazione di interrati dovranno essere sempre definite le condizioni geologiche e idrogeologiche, le caratteristiche geometriche dello scavo, le caratteristiche geotecniche del terreno (angolo d'attrito e coesione), l'azione dei coni di depressione indotti dall'impianto di well-point in un congruo areale e le condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimità della parete di scavo, quali costruzioni, edifici, ecc.).

Art. 5.2 Aree idonee a condizione

Art. 5.2.1 Aree idonee a condizione A




1. “Aree di antica divagazione del Tagliamento Romano – Tiliaventum Maius VI a.C. – X d.C.”
Si tratta della porzione orientale del territorio Portogruarese che si sviluppa in direzione nord nord-ovest sud sud-est lungo la Roggia Lugugnana da Vado a Lugugnana (corrispondente al percorso del cosiddetto Tiliaventum Maius). I terreni che caratterizzano queste aree si presentano prevalentemente sabbiosi in quanto depositi dalle antiche divagazioni del Tiliaventum Maius (ben visibili nella Carta Geomorfologica) ma con locali presenze di materiali fini limoso-argillosi con caratteristiche geotecniche mediocri e scadenti, probabilmente depositi nelle fasi finali di occlusione dei meandri o dei rami fluviali abbandonati.

SPECIFICHE TECNICHE

2. In queste aree la modellazione geologica deve permettere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, idrogeologici e geomorfologici del territorio, al fine di distinguere al meglio le aree di paleoalveo sabbiose dalle zone caratterizzate da materiali fini che interessano l'intera area coinvolta dall'opera in progetto (per farlo si consiglia di realizzare un numero opportuno di indagini geognostiche e un'adeguata fotointerpretazione dell'area in esame, possibilmente su foto aeree e immagini satellitari di epoche diverse, così da poter localizzare con relativa facilità le aree di paleoalveo, integrando le informazioni presenti nella Carta Geomorfologia).
3. La modellazione geologica deve essere condotta in modo da poter individuare i limiti sia laterali che verticali dei diversi depositi presenti nella zona, e costituire quindi un utile elemento di riferimento per l'inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche presenti, ovvero, le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU), che rappresentano le condizioni di rottura del terreno, e agli stati limite di esercizio (SLE), che rappresentano la valutazione dell'entità delle deformazioni intese come cedimenti del terreno su cui insiste l'opera stessa (si veda il “Nuove norme tecniche per le costruzioni” DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 “Progettazione geotecnica” – in parte riportato al paragrafo 8.8.1 –”, in vigore in regime transitorio con proroga al 30 giugno 2009 come previsto nel ddl 1305 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, e successive modifiche e aggiornamenti).

4. Data l'alternanza di strati granulari e strati più coesivi, ma soprattutto data la presenza di direttrici sabbiose che più facilmente possono drenare e incanalare le acque di falda rispetto ai depositi fini che le ospitano, è richiesta anche particolare attenzione al problema della tenuta dei fronti di scavo: la capacità della parete di scavo di autosostenersi in assenza di opere di stabilizzazione deve essere valutata in sede progettuale in modo rigoroso. Nel caso in esame data la possibilità che si verifichino sifonamenti per annullamento delle tensioni efficaci nelle sabbie, improvvise venute d'acqua e forti sovrappressioni neutre in corrispondenza dei paleoalvei, vanno definite le condizioni geologiche e idrogeologiche, le caratteristiche geometriche dello scavo, le caratteristiche geotecniche del terreno (angolo d'attrito e coesione) e le condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimità della parete di scavo, quali costruzioni, edifici, ...).

Art. 5.2.2 Aree idonee a condizione B



1. "Aree costituite da terreni con risposte geotecniche scadenti dovute alla presenza di livelli con argille molli e molto molli localmente associati a torba e materiale organico"
Si tratta dei terreni argillosi che costituiscono l'estremità orientale del territorio comunale nei pressi del Canale Taglio Nuovo compresi tra la Roggia Lugugnana e il Tagliamento, i terreni a sud dell'abitato di Torresella e i terreni posti a sud dell'abitato di Lison argillosi ed organici appartenenti ad antiche aree palustri.


SPECIFICHE TECNICHE

2. In queste aree devono essere condotte specifiche indagini geologiche per poter realizzare al meglio il modello geologico del sito, orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, tessiturali e geomorfologici del territorio. Esso deve essere creato in modo da poter valutare con precisione la profondità alla quale compaiono strati sabbiosi con spessori tali da poter rappresentare una buona base per eventuali opere di fondazione, e costituire quindi un fondamentale elemento di riferimento per l'inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche presenti. Dovranno essere condotte le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi SLU che rappresentano le condizioni di rottura del terreno, e agli stati limite di esercizio SLE, che rappresentano la valutazione dell'entità delle deformazioni intese come cedimenti del terreno su cui insiste l'opera stessa (riferimento normativo: "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 "Progettazione geotecnica", in vigore in regime transitorio

con proroga al 30 giugno 2009 come previsto nel ddl 1305 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, e eventuali successivi aggiornamenti o modifiche”).

3. Si richiede di porre particolare attenzione alla valutazione degli stati limite di esercizio, in quanto a causa della presenza di forti spessori di materiale fine organico la stabilità delle strutture può essere compromessa soprattutto dal verificarsi di cedimenti eccessivi a causa della forte compressibilità delle argille organiche (CC argille organiche >4; CC torbe 10-15).
4. Date le condizioni stratigrafiche di tali terreni si ritiene che fondazioni superficiali non siano adeguate per qualsiasi nuovo edificio sia ad uso residenziale sia ad uso agricolo. Stante i bassi valori di capacità portante e di elevata compressibilità che potrebbero presentare i terreni fini in sito, in tali zone è pertanto consigliato l'uso di fondazioni di tipo profondo che dovranno essere opportunamente attestate su uno strato portante di adeguate caratteristiche meccaniche. Il tipo di palo più opportuno per la situazione che si presenterà sarà da valutare in sede esecutiva e di conseguenza anche i valori di portata andranno tarati in funzione del palo scelto e dell'esperienza della ditta esecutrice, che dovrà verificare attentamente la possibilità di infiggere i pali alla profondità di progetto senza arrecare disturbo alle strutture limitrofe, eventualmente presenti.
5. Andranno inoltre valutati attentamente i fenomeni di attrito negativo in caso di realizzazione di strutture con fondazioni superficiali e carichi diffusi nell'intorno della palificata (l'attrito negativo, infatti è una forza trasmessa dal terreno al palo che tende a spingerlo verso il basso; esso si manifesta prevalentemente in terreni coesivi e le principali cause sono: l'assestamento naturale di stati molto compressibili, assestamenti per carichi superficiali nelle vicinanze dei pali, consolidamento degli strati dovuto all'abbassamento della falda e disturbo al terreno provocato dall'infissione nel caso di pali battuti in terreni molli).

Art. 5.2.3 Aree idonee a condizione C



1. “Aree ricadenti all'interno delle antiche Valli sepolte del Reghena e del Lemene”
Si tratta di due ampie depressioni, definibili come valli e bassure, scavate dal Tagliamento tra il Tardiglaciale e le prime fasi del dell'Olocene quando il livello marino non aveva ancora raggiunto una posizione confrontabile con l'attuale ed il forte gradiente dei fiumi poteva favorire

l'erosione della pianura pleistocenica. A monte di Portogruaro queste incisioni sono ancora evidenti e sono ora percorse dai fiumi Lemene e Reghena.

SPECIFICHE TECNICHE

2. In queste aree devono essere condotte specifiche indagini geologiche per poter realizzare al meglio il modello geologico del sito, orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, tessiturali e geomorfologici del territorio. Esso deve essere creato in modo da poter valutare con precisione la profondità alla quale si intercetta lo strato argilloso-organico e dove necessario il suo spessore e la profondità alla quale compare lo strato ghiaioso, per poter costruire un fondamentale quadro di riferimento per l'inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche presenti. Dovranno essere condotte le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi SLU che rappresentano le condizioni di rottura del terreno, e agli stati limite di esercizio SLE, che rappresentano la valutazione dell'entità delle deformazioni intese come cedimenti del terreno su cui insiste l'opera stessa (riferimento normativo: "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 "Progettazione geotecnica", in vigore in regime transitorio con proroga al 30 giugno 2009 come previsto nel ddl 1305 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, ed eventuali successivi aggiornamenti o modifiche"). Si richiede di porre particolare attenzione alla valutazione degli stati limite di esercizio, in quanto a causa della presenza di forti spessori di materiale fine organico la stabilità delle strutture può essere compromessa soprattutto dal verificarsi di cedimenti eccessivi a causa della forte compressibilità delle argille organiche (CC argille organiche >4; CC torbe 10-15).
3. Date le condizioni stratigrafiche di tali terreni, ad eccezioni di situazioni che potranno essere particolarmente favorevoli, si ritiene che fondazioni superficiali non siano adeguate per opere tipo edifici ad uso residenziale o similari, tenendo presenti i bassi valori di capacità portante e di elevata compressibilità che potrebbero presentare i terreni fini in sito. In tali zone è pertanto consigliato l'uso di fondazioni di tipo profondo che dovranno essere opportunamente attestate sullo strato portante di adeguate caratteristiche meccaniche.
Il tipo di palo più opportuno per la situazione che si presenterà sarà da valutare in sede esecutiva e di conseguenza anche i valori di portata andranno tarati in funzione del palo scelto e dell'esperienza della ditta esecutrice, che dovrà verificare attentamente la possibilità di infiggere i pali alla profondità di progetto senza arrecare disturbo alle strutture limitrofe, eventualmente presenti.
4. Andranno inoltre valutati attentamente i fenomeni di attrito negativo in caso di realizzazione di strutture con fondazioni superficiali e carichi diffusi nell'intorno della palificata (l'attrito negativo, infatti è una forza trasmessa dal terreno al palo che tende a spingerlo verso il basso; esso si manifesta prevalentemente in terreni coesivi e le principali cause sono: l'assestamento naturale di stati molto compressibili, assestamenti per carichi superficiali nelle vicinanze dei pali, consolidamento degli strati dovuto all'abbassamento della falda e disturbo al terreno provocato dall'infissione nel caso di pali battuti in terreni molli).
5. Per le verifiche di sicurezza e per ulteriori specifiche si rimanda alle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 "Progettazione geotecnica", paragrafo 6.4 "Opere di fondazione", in vigore in regime transitorio con proroga al 30 giugno 2009 come previsto nel ddl 1305 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, ed eventuali successivi aggiornamenti o modifiche.


Art. 5.2.4 Aree idonee a condizione D

1. "Aree di Centro Storico con presenza di edifici storici con fondazioni vetuste"
Areale ristretto al Centro di Portogruaro corrispondente, per lo più, al perimetro dentro le antiche mura e alla Borgata S. Agnese e S. Nicolò.

SPECIFICHE TECNICHE

2. In queste aree devono essere condotte specifiche indagini geologiche per definire al meglio il modello geologico del sito, orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, tessiturali e geotecnici. Esso deve essere generato in modo da poter individuare i limiti sia laterali che verticali dei tre principali livelli sopra descritti e costituire quindi un utile elemento di riferimento

per l'inquadramento, da parte del progettista, delle varie problematiche geotecniche. Dovranno essere approntate le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi SLU (che rappresentano le condizioni di rottura del terreno) e agli stati limite di esercizio SLE (che equivalgono alla valutazione dell'entità dei cedimenti del terreno su cui insiste l'opera stessa), Cfr: "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 "Progettazione geotecnica", in vigore in regime transitorio con proroga al 30 giugno 2009 come previsto nel ddl 1305 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, ed eventuali successivi aggiornamenti o modifiche".




3. In tali aree è richiesto di porre particolare attenzione alla valutazione degli stati limite di esercizio. Le basse e scadenti caratteristiche delle argille e delle argille organiche favoriscono, infatti, l'instaurarsi sia di cedimenti assoluti eccessivi che di cedimenti differenziali. Entrambi, in ugual misura, potrebbero compromettere la stabilità, la futura integrità delle strutture e il valore patrimoniale del bene.
4. Gli edifici del Centro Storico sono spesso in adiacenza gli uni agli altri. Gli interventi che prevedono un'alterazione delle condizioni statiche esistenti, compresi quelli di ristrutturazione o restauro conservativo, dovranno prevedere gli effetti indotti sulle fondazioni dei fabbricati confinanti. Qualora il progetto prevedesse l'utilizzo di pali di fondazione, o sottofondazione, nell'edificio di intervento dovranno essere vietati pali battuti con maglio pesante o elementi collocati col sistema di vibroinfissione. La realizzazione di questi manufatti induce, infatti, forti vibrazioni che possono ingenerare un addensamento dei livelli sabbiosi presenti nella crosta di ricopertura con conseguenti, successivi cedimenti fondazionali degli edifici in adiacenza. L'impianto di pali in ghisa sferoidale mediante maglio leggero deve essere attentamente valutato. Nessuna prescrizione all'utilizzo di micropali, pali costruiti in opera con preventivo asporto di terreno (pali SIC o rotoinfissi e pali in acciaio avvitati).
5. Per la realizzazione di interrati è richiesta particolare attenzione al problema della tenuta dei fronti di scavo e alle relative opere provvisorie che devono essere dimensionate in modo rigoroso. Deve essere esclusa la possibilità di impiantare palancole col sistema di vibroinfissione mentre sarà permesso l'inserimento col sistema statico col vincolo che le palancole, poi, restino definitivamente in opera. Fermo restando la responsabilità del Progettista nell'individuare la migliore soluzione, si consiglia di preferire la costruzione di diaframmi in c.a. all'impianto di palancole che non garantiscono la perfetta tenuta all'acqua di falda.

Analogamente, dovrà essere attentamente valutato l'impianto di well-point per la depressione della falda (quasi sempre più superficiale della quota usuale di imposta dell'interrato) affinché gli effetti dell'emungimento non alterino le condizioni idrogeologiche dei terreni di fondazione degli edifici confinanti.

6. Qualora venisse utilizzata la tecnica dei cassoni auto-affondanti per la realizzazione degli interrati è opportuno determinare puntualmente l'eventuale presenza di livelli con sabbie pulite e prive di parti coesive: il sedimento, qualora in falda, tende a rifluire a fondo scavo. Le cavità che si vengono a creare rendono instabile il fronte di scavo stesso e, successivamente, innescano cedimenti negli edifici adiacenti alla zona in cui viene affondato il cassone per la redistribuzione del materiale nel livello sabbioso.
7. Stante la delicata situazione idrogeologica del territorio Portogruarese nel progetto dovranno sempre essere previste le soluzioni atte ad impedire la pericolosa eventualità che le acque raggiungano l'interrato. I collegamenti fra quest'ultimo e l'esterno (bocche di lupo per l'areazione, rampa per le auto, ecc.) dovranno essere collocati ad una adeguata quota di sicurezza. Inoltre, qualora fossero previsti servizi igienici o collegamenti con la rete fognaria (acque bianche o scure) si raccomanda di predisporre le soluzioni atte a impedire rigurgiti da quest'ultima verso l'interrato.
8. Dovranno essere, sempre, definite le condizioni geologiche e idrogeologiche, le caratteristiche geometriche dello scavo, le caratteristiche geotecniche del terreno (angolo d'attrito e coesione) e le condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimità della parete di scavo, quali costruzioni, edifici, ecc.).

Art. 5.2.5 Aree idonee a condizione E




1. "Aree classificate a pericolosità idraulica elevata"
Sono state associate a questa voce le zone a Pericolosità idraulica P3 definite dal Progetto PAI Piano di Assetto Idrogeologico - Autorità di bacino Interregionale del Fiume Lemene. La maggior parte di tali aree ricade nel settore settentrionale del comune impostandosi o avvicinandosi a territori assimilabili per condizioni geologiche ai terreni idonei a condizione C.

SPECIFICHE TECNICHE

2. Per tali aree si rimanda alle Norme di Attuazione del Progetto PAI Piano di Assetto Idrogeologico - Autorità di bacino Interregionale del Fiume Lemene, ed in particolare all'Art. 12 – Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, nel quale sono elencate le azioni consentite in tali zone. Nonostante in tali aree le possibilità di espansione urbanistica siano molto limitate e, secondo quanto indicato all'Art. 12, legate solo ad interventi di manutenzione o ampliamento e realizzazione di opere pubbliche, in tali aree sarà consentita l'urbanizzazione a condizione che si valuti, mediante studi e analisi di dettaglio promosse dal Comune, la reale condizione di rischio o di pericolo delle aree perimetrate esistenti e proponendo una nuova perimetrazione delle stesse, in accordo con quanto riportato all'Art. 6 – Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato.

Art. 5.2.6 Aree idonee a condizione F




1. “Aree allagate negli ultimi anni, registrate dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento”
Nel territorio comunale di Portogruaro sono state delimitate le aree esondabili o a ristagno idrico recependo le aree soggette ad allagamento negli ultimi 5-7 anni e le aree allagate nel 2008 registrate dal Consorzio di Bonifica “Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento”. Tali aree devono essere considerate delimitate dal perimetro delle aree esondabili o a ristagno idrico rappresentate nel tema Aree a dissesto idrogeologico e si presentano localmente intersecate con le aree idonee a condizione A-E relative ad aspetti geologici. Nelle aree caratterizzate esclusivamente dalla condizione F, i terreni appaiono costituiti, in larga parte, da materiali di antica pianura pleniglaciale prevalentemente limoso argillosi con variabili porzioni sabbiose (si veda la descrizione litologica delle Aree Idonee).

SPECIFICHE TECNICHE

2. In tali aree l'urbanizzazione è da considerarsi possibile a condizione che:
 - Vengano identificate specificatamente le cause di ogni situazione di fragilità idraulica presente di concerto con il Consorzio di Bonifica, prevedendo sempre di analizzare anche le condizioni al contorno che possono determinarla;
 - Si determini se tali cause di fragilità derivano da insufficienze della rete strutturale di bonifica, da situazioni locali di cattiva manutenzione della rete di bonifica, intasamenti delle luci dei canali di scolo, ecc. che possono essere facilmente risolte prima di

- trasformare l'area interessata, o da carenze/insufficienze della rete privata o comunale prima del recapito nei collettori di bonifica;
- Si verifichi presso il Consorzio di Bonifica se le cause e le aree individuate come soggette ad allagamento o a ristagno idrico, al momento della redazione della Carta delle Fragilità del presente PAT, sussistano e versino ancora in tale condizione quando si prevederà di trasformare una determinata zona;
 - Si preveda, nel caso in cui le problematiche idrauliche siano ancora presenti, di progettare e realizzare di concerto con il Consorzio di Bonifica, precedentemente o in concomitanza con le nuove opere edilizie, interventi di sistemazione o adeguamento idraulico dell'area;
 - Le trasformazioni previste tengano conto di eventuali progetti di sistemazione idraulica già in essere o previsti dal Consorzio di Bonifica, e siano adattate agli stessi. La realizzazione dei progetti del Consorzio di Bonifica, volti a migliorare o a risolvere le condizioni di sofferenza idraulica, inoltre, dovrà avere la precedenza sulle successive trasformazioni urbanistiche previste.
3. Sarebbe inoltre opportuno che preliminarmente ai diversi interventi urbanistici, preferibilmente nell'ambito di una attività organica condotta dal Comune, alla quale il Consorzio di Bonifica può dare il suo supporto tecnico, siano rilevati e studiati tutti i tratti di rete acque bianche in condotta o a cielo aperto interessati.
 4. La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque interne fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale.
 5. Nelle aree caratterizzate esclusivamente dalla condizione F, data la loro idoneità geologica, non vengono date particolari specifiche tecniche, ma si ricorda che qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda una interazione con i terreni e con l'assetto idraulico presente, è sottoposto alle disposizioni presenti nella Valutazione di Compatibilità Idraulica elaborata per il PAT e nelle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato su S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29, Cap. 6 "Progettazione geotecnica", in vigore in regime transitorio con proroga al 30 giugno 2009 come previsto nel ddl 1305 di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, e successive modifiche e aggiornamenti.
 6. Nelle aree di intersezione tra la condizione F e le condizioni A-E relative ad aspetti geologico-geotecnici valgono entrambe le specifiche tecniche presenti relative alle diverse tematiche - geologiche e idrauliche - che caratterizzano la zona.

Art. 5.3 Aree non idonee




1. Si tratta delle aree di discarica variamente distribuite nel territorio (la più evidente si colloca al margine orientale del Comune di Portogruaro in località Centa Taglio, ed è sede della discarica comprensoriale ex COVENOR) e delle aree a distanza minore di dieci metri dal piede degli argini dei fiumi Reghena, Lemene e Loncon (R.D. n. 523/1904).

SPECIFICHE TECNICHE

2. Nelle aree caratterizzate dall'attività di discarica e definite come non idonee all'utilizzazione urbanistica, in parte compromesse e di scarso valore ambientale e naturalistico, sono tuttavia attuabili tutti gli interventi di bonifica, rinaturalizzazione e ripristino ambientale, di riconfigurazione morfologica e di recupero, compatibilmente con la natura geologica del substrato e paesaggistica degli ambiti di appartenenza. Per le aree a distanza minore di dieci metri dal piede degli argini dei fiumi Reghena, Lemene e Loncon si rimanda al R.D. n. 523/1904 nel quale sono elencate le azioni consentite in tali zone.

TITOLO II AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 5.4 Aree esondabili o a ristagno idrico



1. Le aree soggette a dissesto idrogeologico sono state delimitate in base alle voci di legenda presenti negli aggiornamenti pubblicati nel sito internet della Regione Veneto degli atti di indirizzo della L.R. 11/2004. Nel territorio comunale di Portogruaro sono state delimitate le aree esondabili o a ristagno idrico recependo le aree soggette ad allagamento negli ultimi 5-7 anni e le aree allagate nel 2008 registrate dal Consorzio di Bonifica “Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento”.

SPECIFICHE TECNICHE

2. In tali aree l’urbanizzazione è da considerarsi possibile a condizione che:
 - Vengano identificate specificatamente le cause di ogni situazione di fragilità idraulica presente di concerto con il Consorzio di Bonifica, prevedendo sempre di analizzare anche le condizioni al contorno che possono determinarla;
 - Si determini se tali cause di fragilità derivano da insufficienze della rete strutturale di bonifica, da situazioni locali di cattiva manutenzione della rete di bonifica, intasamenti delle luci dei canali di scolo, ecc. che possono essere facilmente risolte prima di trasformare l’area interessata, o da carenze/insufficienze della rete privata o comunale prima del recapito nei collettori di bonifica;
 - Si verifichi presso il Consorzio di Bonifica se le cause e le aree individuate come soggette ad allagamento o a ristagno idrico, al momento della redazione della Carta delle Fragilità del presente PAT, sussistano e versino ancora in tale condizione quando si prevederà di trasformare una determinata zona;
 - Si preveda, nel caso in cui le problematiche idrauliche siano ancora presenti, di progettare e realizzare di concerto con il Consorzio di Bonifica, precedentemente o in concomitanza con le nuove opere edilizie, interventi di sistemazione o adeguamento idraulico dell’area;
 - Le trasformazioni previste tengano conto di eventuali progetti di sistemazione idraulica già in essere o previsti dal Consorzio di Bonifica, e siano adattate agli stessi. La realizzazione dei progetti del Consorzio di Bonifica, volti a migliorare o a risolvere le condizioni di sofferenza idraulica, inoltre, dovrà avere la precedenza sulle successive trasformazioni urbanistiche previste.

3. Sarebbe inoltre opportuno che preliminarmente ai diversi interventi urbanistici, preferibilmente nell'ambito di una attività organica condotta dal Comune, alla quale il Consorzio di Bonifica può dare il suo supporto tecnico, siano rilevati e studiati tutti i tratti di rete acque bianche in condotta o a cielo aperto interessati.
4. La realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative. In tali situazioni, comunque, si ritiene necessaria la realizzazione di idonei interventi di impermeabilizzazione dei locali alle acque esterne, la protezione idraulica in corrispondenza degli accessi e la dotazione di sistemi autonomi di sollevamento delle acque interne fino ad una opportuna quota di sicurezza al di sopra del piano stradale.

TITOLO III EMERGENZA IDRAULICA

Art. 5.6 Riduzione del rischio

1. Sebbene il territorio comunale di Portogruaro non ricada all'interno dell'area di competenza del Commissario Delegato per l'emergenza, gli indirizzi contenuti nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e destinate ai comuni in emergenza idraulica, sono state utilizzate come riferimento tecnico progettuale nella redazione di tale elaborato; è infatti evidente come ormai la definizione territoriale dell'emergenza, definita in seguito al singolo evento meteorico del 26 settembre 2007, riguardi con elevata frequenza tutto il territorio provinciale. Si assumono pertanto le indicazioni tecniche contenute nel documento approvato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che riprende i contenuti di tali ordinanze adattandoli però alle condizioni pluviometriche e fisiche del Veneto Orientale ed alle specifiche caratteristiche strutturali e gestionali del sistema idraulico in tutte le sue componenti.

PRESCRIZIONI

2. Per le opere pubbliche e gli interventi edilizi privati, relativi a nuova edificazione, vanno verificate le soglie dimensionali riportate nella tabella 2 del Documento tecnico approvato dal Consorzio di Bonifica. Sono esclusi i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici a rete.
3. La verifica di compatibilità idraulica dovrà contenere le misure compensative o mitigatorie anche con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima e prevedere la realizzazione di sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria.
4. La verifica di compatibilità idraulica dovrà essere accompagnata dal parere favorevole espresso al riguardo dal Consorzio di Bonifica competente per tutti gli interventi su superfici maggiori di 0,1ha.
5. Le quote d'imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né produrre una riduzione del volume di invaso preesistente. Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota tale da non consentire l'ingresso delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne. Gli eventuali piani interrati sono impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e sono previste aperture – quali rampe o bocche di lupo – solo a quote superiori.
6. Tutte le opere di scolo previste nell'ambito di interventi di lottizzazione devono essere adeguatamente dimensionate, in termini di capacità di invaso e portata, in rapporto alla estensione dell'intervento, alle sue caratteristiche costruttive ed alla potenzialità del sistema idraulico che ne costituisce il recapito.
Per le tratte di rete fognaria che non confluiscono direttamente nei canali consorziali, deve inoltre essere verificata l'idoneità idraulica dei collettori di acque bianche, comunali o privati, a servizio della lottizzazione, fino al punto di immissione nella rete consorziale.

TITOLO IV INVARIANZA IDRAULICA

Art. 5.7 Invarianza idraulica

1. L'impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione contribuisce in modo determinante all'incremento del coefficiente di deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente udometrico delle aree trasformate. Per le trasformazioni dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale si prevedono misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell' "invarianza idraulica". Nella "Relazione di compatibilità idraulica", per ciascuna ATO sono descritte le caratteristiche attuali in termini di superficie complessiva e superficie impermeabile in modo da fornire un primo dato importante che si può collegare al grado di criticità della zona considerata. Una zona con un'alta urbanizzazione produce già adesso grandi volumi d'acqua, immediatamente affidati alla rete di scolo con un elevato rischio idraulico; una zona scarsamente urbanizzata è invece caratterizzata da un buon assorbimento del terreno ed è contraddistinta da una migliore laminazione del colmo di piena, a mezzo di un maggiore tempo di corrivazione del bacino, con risposta idraulica lenta e formazione di minori volumi d'acqua. Le trasformazioni previste dal PAT devono salvaguardare il principio dell'invarianza idraulica.

DIRETTIVE

2. Le misure compensative del principio dell'invarianza idraulica sono, in generale, da individuarsi nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Condizione di sostenibilità delle aree in trasformazione è la predisposizione di volumi che devono essere riempiti man mano che si verifica deflusso dalle aree stesse fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la riduzione delle piene nel corpo idrico recettore.
3. Il Piano degli Interventi e i Piani attuativi dovranno quantificare i volumi compensativi di invaso. Il calcolo dovrà essere effettuato, a partire dai parametri di tipo cautelativo per la compensazione idraulica conformemente alla Dgr 1322 che prevede che il volume da destinare alla laminazione delle piene sia quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga costante (invarianza idraulica).
4. Gli interventi andranno definiti secondo le soglie dimensionali della Dgr 1322 e della Dgr 1841:

<i>CLASSE DI INTERVENTO</i>		<i>DEFINIZIONE</i>
C1	Trascurabile impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici inferiori a 0.10 ha (1000 mq)
C2	Modesta impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici tra 0.10 ha e 1 ha
C3	Significativa impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici tra 1 ha e 10 ha; interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con Grado di impermeabilizzazione < 0,3
C4	Marcata impermeabilizzazione potenziale	Intervento su superfici maggiori di 10 ha con Grado di impermeabilizzazione > 0,3

5. Per ciascuna classe di invarianza idraulica si riportano in tabella le azioni da intraprendere:

<i>CLASSE DI INTERVENTO</i>		<i>AZIONE</i>
C1	Superfici < 0.10 ha	Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili
C2	Superfici comprese fra 0.10 e 1 ha	Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano 1 metro
C3	Superfici comprese fra 1 e 10 ha, G < 0,3	Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno che i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico siano correttamente dimensionati, in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione
C4	Superfici > 10 ha, G > 0,3	E' richiesta la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito

6. Le prescrizioni progettuali sono contenute nella "Relazione di compatibilità idraulica", che costituisce riferimento nella progettazione degli interventi.

7. Il Piano degli interventi dovrà valutare la possibilità di realizzare volumi di invaso e adeguamento della rete locale di bonifica in modo coerente e coordinato. Infatti la realizzazione di volumi di invaso a servizio di precise e limitate zone, pure essendo risolutiva e portando all'invarianza idraulica della zona servita, potrebbe avere miglior risultato e valenza complessiva qualora eseguita in posizione strategica da valutare caso per caso insieme al competente Consorzio. In altri termini, l'opera da realizzare per un'area potrebbe essere convenientemente parte di un'opera più grande realizzata in posizione strategica e a servizio di più interventi di trasformazione.

Poiché in tal caso l'opera potrebbe essere eseguita al di fuori del perimetro di trasformazione, sarebbe necessario che la realizzazione delle misure di compensazione idraulica fosse affidata al Consorzio di Bonifica competente.

Nella fase di progettazione delle opere idrauliche compensative, dovrà essere promossa la preventiva consultazione del Consorzio competente e la verifica della sussistenza di possibili sinergie con l'ente per rendere efficaci al massimo gli interventi da realizzare. In questo quadro complessivo sono da ricercarsi accordi di collaborazione e realizzazione congiunta degli interventi.

PARTE VI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 6.1 Limite quantitativo massimo della SAU trasformabile

1. Il limite quantitativo massimo della SAU trasformabile, secondo quanto indicato agli Atti d'indirizzo della Lr 11/2004 DGR n° 3650 del 25-11-2008, è individuato come segue:

-	Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale rilevata al 2008	mq	77.257.936
-	Superficie Territoriale Comunale (STC)	mq	102.460.324
-	Rapporto % SAU / STC		75,40%
	(valore > di quello medio del contesto di appartenenza: pianura 61,30%)		
-	% su indice regionale:		40%
-	trasformabilità della SAU nel PAT:		1,3%
-	Superficie massima di SAU trasformabile nel decennio	mq	1.004.353

2. SAU individuata da trasformare nel PAT: mq **878.025**
valore pertanto inferiore rispetto a quello trasformabile nel decennio.

DIRETTIVE

3. Ogni Piano degli Interventi provvederà a indicare la quantità di SAU trasformata a seguito dell'attuazione di interventi.

Art. 6.2 Dimensionamento e standard

1. Il PAT è dimensionato considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, ipotizzate per il decennio 2012 – 2021. Ha come riferimento la struttura insediativa comunale e il rapporto con la struttura dei servizi, delle reti, delle infrastrutture e la valutazione della sostenibilità sociale ed ambientale della sua futura evoluzione.

2. Il dimensionamento residenziale è stato quantificato, considerando le dinamiche intercorse nell'ultimo decennio. E' stato stimato un fabbisogno complessivo di 3.265 nuovi alloggi derivanti da più fattori: l'incremento delle famiglie, un fabbisogno pregresso generato da coabitazioni, un contenuto incremento delle esigenze abitative di non residenti (per motivi di studio o di lavoro), un numero crescente di famiglie monocomponenti (a Portogruaro oltre il 31% del totale delle famiglie). Il dimensionamento include anche una quota di Edilizia residenziale sociale che, secondo quanto disposto dall'art. 39 della Lr 11/2004 non deve essere a Portogruaro inferiore al 20% né superare il 40% delle quantità edificatorie relative alle aree di nuova trasformazione individuate dal PAT. Considerando una dimensione degli alloggi di 105 mq (valore inferiore alla dimensione media degli alloggi nel comune) risulta una superficie complessiva di 342.825 mq di sul.

Le aree di trasformazione incluse nel PAT determinano una superficie residenziale complessiva di **335.462** mq di sul cui:

- mq 208.684 il 62% derivanti dalla capacità insediativa residua del PRG vigente;
- mq 102.890 il 31% derivanti da nuove previsioni del PAT, inclusa l'Edilizia residenziale sociale, che, quantificata con riferimento alla % inferiore risulta di 17.148 mq di sul);
- mq 23.852 il 7% derivanti dai crediti edilizi.

La superficie residenziale complessiva potrà subire variazioni in aumento dovute esclusivamente alla realizzazione di quote maggiori di edilizia residenziale sociale all'interno delle aree di trasformazione.

3. Il dimensionamento produttivo - terziario è stato determinato considerando che sono ancora in corso di attuazione interventi significativi (il Pip Noiari, l'area ex Eni, l'area produttiva tra Summaga e Pradipozzo e l'area Laghetti) ma anche le opportunità che potrebbero derivare dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria alta velocità/capacità. Il PAT individua:

- mq 41.366 di direzionale derivanti dal PRG vigente;
- mq 17.749 di direzionale di nuova previsione (inclusi i crediti edilizi);
- mq 92.183 di Sul produttiva derivanti dal PRG vigente;
- mq 24.726 di Sul produttiva di nuova previsione;
- mq 93.177 di Sul commerciale derivanti dal PRG vigente;
- mq 805 di Sul commerciale di nuova previsione;
- mq 12.015 di Sul turistico-ricettivo derivanti dal PRG vigente;
- mq 13.976 di Sul turistico-ricettivo derivanti di nuova previsione (inclusi i crediti edilizi).

Complessivamente il residuo da PRG costituisce l'**81%** delle previsioni.

Nel territorio di Portogruaro non sono presenti parchi commerciali; il Piano degli Interventi potrà, previa verifica presso la Regione Veneto della reale disponibilità di superficie, individuare i siti in cui si localizzeranno gli interventi programmati di questa natura.

4. Il PAT ha verificato le dotazioni minime di aree per servizi esistenti in ragione delle dotazioni minime indicate all'art. 31 della Lr 11/2004: a fronte di una dotazione minima di legge di 1.600.000 mq sono esistenti oltre 1.769.000 mq di aree a standard. Le nuove dotazioni sono riferite agli interventi di trasformazione e sono così quantificate:

- nelle aree di trasformazione da PRG confermate, le dotazioni previste dal PRG;
- nelle aree di nuova previsione del PAT, l'applicazione della perequazione porterà ad una cessione di aree compresa di norma tra il 50% e il 60%, che include la quota di standard minimi. La quota aggiuntiva potrà andare a soddisfare fabbisogni particolari di ogni ATO,

e tra questi gli incrementi previsti al comma 4 dell'art. 31 della Lr 11/2004 relativi ai "comuni turistici e le città d'arte".

Lo standard per abitante teorico è quantificato in 50 mq di sul (150 mc di volume residenziale lordo).

5. La nuova edificabilità è quantificata, per ogni singolo ATO, nei successivi articoli.

DIRETTIVE

6. Ogni Piano degli Interventi non potrà impegnare più del 30% del dimensionamento residenziale complessivo, tale quota è ridotta al 10% nel caso di un nuovo PI approvato prima del decorrere dei 5 anni di validità del PI.


Art. 6.3 Gli scenari prefigurati per Portogruaro e gli obiettivi perseguiti dal PAT

1. Gli scenari individuati sono schematicamente sintetizzabili come segue:
 - la Città di Portogruaro come centro urbano di riferimento per la Venezia Orientale;
 - Portogruaro come "snodo" di un sistema insediativo territoriale multipolare;
 - le acque come sistema di relazione e valorizzazione degli insediamenti storici (centri storici, ville, ecc.), dell'ambiente naturale (parchi, aree protette, reti ecologiche, ecc.), del paesaggio; le canalizzazioni e le aree di bonifica; i manufatti dell'archeologia industriale (mulini, fornaci, ecc.); i vigneti e le cantine.
2. Per il raggiungimento degli scenari prefissati, il PAT sviluppa i seguenti obiettivi generali individuati nel Documento Preliminare:
 - Insedimenti Urbani del capoluogo e delle frazioni:
 - Contenimento dello sviluppo residenziale nel capoluogo
 - Conferma, in genere, delle previsioni del Prg vigente finalizzate al miglioramento e potenziamento dei servizi
 - Nuovo sviluppo residenziale (contenuto) nelle frazioni
 - Riqualficazione di aree degradate
 - Rifunionalizzazione di contenitori dismessi
 - Potenziamento delle funzioni di rango territoriale
 - Miglioramento dell'accessibilità e della mobilità interna
 - Potenziamento delle strutture ricettive nel centro storico di Portogruaro
 - Territorio rurale e identità delle frazioni:
 - Contenimento del consumo di suolo agricolo per le produzioni vitivinicole
 - Salvaguardia dei caratteri del paesaggio
 - Valorizzazione delle produzioni DOC
 - Conservazione del patrimonio storico, architettonico e testimoniale diffuso
 - Crescita della Città pubblica e individuazione di luoghi identitari
 - Realizzazione di percorsi di relazione pedonali e ciclabili
 - Ambiente naturale: conservazione, valorizzazione, fruizione
 - Valorizzazione della presenza del parco del Reghena, Lemene e dei laghi di Cinto e Caomaggiore
 - Valorizzazione dell'area circostante il Bosco di Lison
 - Recupero ambientale delle cave abbandonate
 - Organizzazione della rete ecologica a diversi livelli (regionale, provinciale, locale)
 - Valorizzazione dei biotopi locali di maggior pregio
 - Potenziamento del turismo ambientale
 - Valorizzazione del corso del Lemene quale elemento di connessione del centro storico di Portogruaro

Art. 6.4 Ambiti territoriali omogenei

1. Il PAT suddivide il territorio comunale di Portogruaro in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) sulla base di specifici caratteri insediativi, funzionali, morfologici e ambientali. Tali ambiti, riportati nella Tavola 4 "Carta della trasformabilità", sono così articolati:
 - ATO 1 – Città centrale di Portogruaro

- ATO 2 – Portogruaro est
 - ATO 3 – Portogruaro nord
 - ATO 4 – Portogruaro ovest
 - ATO 5 – Ambito naturalistico-ambientale di Portovecchio
 - ATO 6 – Ambito di Summaga-Pradipozzo
 - ATO 7 – Ambito dei vigneti di Lison
 - ATO 8 – Ambito agricolo di Lugugnana-Giussago
2. Con riferimento alle ATO, il PAT individua le azioni strategiche, opere e interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale. Le azioni strategiche rappresentano il quadro di riferimento e di indirizzo per la redazione del Piano degli Interventi che dovrà, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza dell'Amministrazione Comunale declinare le azioni e determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed ogni altro adempimento per la loro attuazione.
 3. Per ogni ATO, il PAT verifica le previsioni del PRG non attuate, prevedendo il trasferimento dei diritti edificatori di quelle ritenute incompatibili con obiettivi e strategie del PAT. Effettua una prima ricognizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado presenti, operando una individuazione dei crediti edilizi determinati, ed individua interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale che il Piano degli Interventi dovrà realizzare. Individua le nuove aree trasformabili.
 4. Con riferimento alle ATO, il PAT effettua inoltre la verifica degli standard esistenti e calcola il dimensionamento dei servizi rispetto alle funzioni insediabili. Fermo restando le quantità complessive individuate, che sono da intendersi come dotazioni minime, la suddivisione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ha valore prescrittivo.



Art. 6.4.1 ATO 1 – Città centrale di Portogruaro



1. Inquadramento:

- abitanti residenti	3.003	
- superficie territoriale	1.378.175	mq
- densità	2.179	ab/kmq
- aree interessate da previsioni di PRG confermate	115.116	mq
- SAU da trasformare	0	mq
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	1.592	

L'ATO comprende il centro storico di Portogruaro e il tessuto urbano di prima espansione. Sono tessuti prevalentemente residenziali organizzati lungo gli assi viari paralleli al Lemene. Presenta una buona dotazione di servizi urbani e si caratterizza per la presenza al suo interno della maggior parte delle funzioni di livello superiore presenti a Portogruaro, si tratta di poli quali quello ospedaliero, universitario, il tribunale, ecc. attrattori di flussi di persone esterne non solo ai confini dell'ATO ma comunali. La "Città centrale" svolge un ruolo di cerniera a nord con i tessuti posti oltre la fascia ferroviaria e a sud-ovest con il centro di Concordia con il quale è strettamente relazionata. Il centro storico, di particolare interesse urbanistico e architettonico, non presenta particolari fenomeni di degrado, che sono limitati al suo intorno e riguardano complessi da rifunzionalizzare. Una criticità è costituita dalla carenza di posti auto e parcheggi, soprattutto se visti in relazione alle funzioni di livello territoriale insediate.

2. Azioni strategiche:

- valorizzazione del centro storico di Portogruaro attraverso il recupero dei principali complessi edilizi degradati, fra cui l'ex Ospedale Vecchio "S. Tommaso dei Battuti"; l'area in via Bon "Pilsen ed ex Scardellato"; l'ex Consorzio Agrario;
- potenziamento del sistema dei parcheggi anche attraverso la riqualificazione di complessi adiacenti al centro storico (l'Oratorio Pio X e l'area Perfosfati come polo funzionale "centro di erogazione di servizi urbani di rilevanza sovracomunale e usi funzionali alla rivitalizzazione del centro storico");
- qualificazione e potenziamento del Polo funzionale sanitario;
- qualificazione e rafforzamento dell'integrazione con Concordia Sagittaria anche valorizzando la presenza del fiume Lemene con la realizzazione di un parco urbano attrezzato e strutture per la fruizione turistica;

- priorità alla riqualificazione dell'esistente;
- individuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana anche attraverso il riconoscimento di crediti edilizi;
- contenimento della nuova edificazione residenziale finalizzata alla realizzazione di servizi (soprattutto di parcheggi e verde);
- potenziamento della ricettività turistica nel centro storico.

3. Progetto:

ATO 1	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	303.795	44.245	19.564	0	0	4.578	40.967
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	3.113	1.089	0	0	0	3.377
	Nuove aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	93.377	32.261	1.145	0	0	4.871	20.731
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	397.172	79.619	21.797	0	0	9.449	65.075
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	0 mq						
Sul totale	175.940 mq						
di cui trasformazione dell'esistente	104.032 mq						

NOTE:
* Servizi di livello sovracomunale


ATO 1 - PORTOGRUARO CITTA' CENTRALE

RESIDENZIALE	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni residenziali aggiuntive		Progetto	
	Abitanti 12/2010	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04
SERVIZI SOVRACOMUNALI TOTALE		87.770			0		0		
ISTRUZIONE		9.531							Urbanizzazione secondaria
ATTREZZATURE		24.016							31.848
INTERESSE COMUNE		10.912							
	3.003	33.278		44.245		35.374		79.619	
VERDE		0							Urbanizzazione primaria
		71.527							15.924
PARCHEGGI		47.081							
SERVIZI LOCALI TOTALE		196.345			26.547		21.224		47.771

ALTRE FUNZIONI	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni aggiuntive		Progetto	
	Sul St	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04
Direzionale (D4)	44.536	7.508	44.536	19.564	19.564	2.234	2.234	21.797	21.797
Produttivo (D1 - D2 - D3)	1.342	0	134	0	0	0	0	0	0
Commerciale (D3)	1.565	0	1.565	0	0	0	0	0	0
TOTALE		7.508	46.236		19.564		2.234		21.797
Turistico (D5)									
TOTALE		0	0	4.578	2.060	4.871	2.192	9.449	4.252

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO 73.821

Art. 6.4.2 ATO 2 – Portogruaro est



1. Inquadramento:

- abitanti residenti	9.794	
- superficie territoriale	8.090.930	m ²
- densità	1,210	ab/km ²
- aree interessate da previsioni di PRG confermate	173.980	m ²
- SAU da trasformare	104.922	m ²
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	1.587	

L'ATO comprende i tessuti di recente edificazione a prevalente funzione residenziale posti a est del capoluogo. E' l'ambito territoriale più popolato, accoglie infatti quasi il 40% della popolazione residente nel comune. Il tessuto si caratterizza per la presenza di edifici di volumetria consistente disposti lungo gli assi principali (viali di circonvallazione e statale 14), mentre il restante tessuto presenta basse densità edilizie. L'insediamento residenziale si organizza intorno ad alcuni nuclei di servizi di quartiere che risultano comunque carenti in termini di standard. La criticità maggiore è data dalla funzione di attraversamento dell'attuale strada statale 14 che funziona da barriera ostacolando la permeabilità nord-sud dell'ATO.

2. Azioni strategiche:

- contenimento della nuova edificazione residenziale finalizzata alla realizzazione di servizi (soprattutto di verde e parcheggi);
- individuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, in particolare lungo Viale Trieste (in considerazione del declassamento della statale 14 a strada urbana) anche attraverso il riconoscimento di crediti edilizi;
- miglioramento dell'accessibilità al Polo ospedaliero attraverso interventi di adeguamento della viabilità esistente;
- valorizzazione dei caratteri dell'assetto agrario dell'area a sud-est del capoluogo.

3. Progetto:

ATO 2	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	173.978	50.298	0	0	0	0	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	6.061	0	0	0	0	0
	Nuove aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	154.025	23.015	1.525	0	0	0	0
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	328.003	79.374	1.525	0	0	0	0
di cui da aree solo cedenti	3.050	di sul residenziale 1.525 di sul direzionale					
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	104.922	mq					
Sul totale	80.899	mq					
di cui trasformazione dell'esistente	7.055	mq					

NOTE:
* Servizi di livello sovracomunale

ATO 2 - PORTOGRUARO EST


RESIDENZIALE	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni residenziali aggiuntive		Progetto	
	Abitanti 12/2010	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04
SERVIZI SOVRACOMUNALI TOTALE		68.827							
ISTRUZIONE		24.637							
ATTREZZATURE INTERESSE COMUNE		0							
		487							
		24.678		50.298		29.076		79.374	31.750
VERDE		73.012							
		82.755							
PARCHEGGI		61.428							Urbanizzazione primaria
									Urbanizzazione secondaria
SERVIZI LOCALI TOTALE		266.997	293.820		30.179		17.445		47.624

ALTRE FUNZIONI	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni aggiuntive		Progetto	
	Sul St	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04
Direzionale (D4)	115.561	13.160	115.561	0	0	1.525	1.525	1.525	1.525
Produttivo (D1 - D2 - D3)	23.330	0	2.333	0	0	0	0	0	0
Commerciale (D3)	27.218	0	27.218	0	0	0	0	0	0
Totale		13.160	145.112		0		1.525		1.525
Turistico (D5)	0	0	0		Standard previsti Lr 11/04		Standard previsti Lr 11/04		Standard previsti Lr 11/04
Totale		0	0		0		0		0

49.149

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO

Art. 6.4.3 ATO 3 – Portogruaro nord



1. Inquadramento:			
- abitanti residenti	2.620		
- superficie territoriale	9.545.053	mq	
- densità	274	ab/kmq	
- aree interessate da previsioni di PRG confermate	442.345	mq	
- SAU da trasformare	199.678	mq	
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	605		

L'ATO comprende i tessuti di recente edificazione posti a nord del Capoluogo, e si caratterizza per la presenza di più infrastrutture di livello sovracomunale: asse autostradale, linea ferroviaria Venezia-Trieste, nuovo tracciato della variante alla SS14 che, se rendono altamente accessibile l'area, ostacolano le relazioni con il resto della città.

La direttrice nord-ovest, che collega il Capoluogo al casello autostradale, si configura quale accesso privilegiato al centro urbano ("la porta nord-ovest"). Lungo tale asse sono localizzate numerose funzioni commerciali e direzionali, alternate a brani di tessuto residenziale a bassa densità. Le principali criticità sono determinate dalla presenza di un elettrodotto ad alta tensione, e dalla generalmente ristretta sede delle infrastrutture viarie di quartiere.

La direttrice nord connette Portogruaro a Portovecchio lungo l'ambito del fiume Lemene e del relativo Parco. L'insediamento è prevalentemente lineare organizzato lungo l'asta fluviale. Il paesaggio rurale presenta caratteri distintivi.

2. Azioni strategiche:
- Riqualificazione dell'asse di accesso nord-ovest al capoluogo attraverso:
 - la qualificazione e specializzazione delle attività commerciali;
 - il contenimento della nuova edificazione residenziale finalizzata alla realizzazione di servizi (soprattutto di verde e parcheggi) e al miglioramento della viabilità interna;
 - la localizzazione di funzioni direzionali e commerciali di livello superiore che sfruttano l'elevata accessibilità e infrastrutturazione dell'area;
 - il potenziamento della dotazione di servizi sia di livello superiore, ma anche a servizio della popolazione residente;

- l'individuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana anche attraverso il riconoscimento di crediti edilizi;
- il miglioramento delle connessioni tra la zona residenziale di S. Nicolò e la città centrale;
- il riuso delle aree dismesse;
- la valorizzazione dei caratteri dell'assetto agrario delle aree a ridosso della variante alla SS14;
- l'individuazione di interventi volti alla risoluzione delle criticità riscontrate in relazione all'inquinamento elettromagnetico e acustico.
- Valorizzazione dell'asse di collegamento tra Portogruaro e Portovecchio:
 - il potenziamento delle funzioni turistiche connesse alla realizzazione del Parco del Lemene e del Reghena;
 - l'individuazione di interventi di miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale anche attraverso la demolizione di fabbricati incongrui (per tipologia o funzione) e il riconoscimento di crediti edilizi;
 - la realizzazione di nuove connessioni pedonali e ciclabili che connettono l'area a sud con il centro del Capoluogo, a nord con il Parco.

3. Progetto:

ATO 3	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	455.342	25.621	17.760	88.323	82.059	5.283	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	2.308	1.590	0	0	2.181	1.526
	Nuove aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	250.014	2.316	11.862	0	805	1.611	20.079
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	705.356	30.245	31.213	88.323	82.864	9.075	21.605
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	199.678 mq						
Sul totale	263.324 mq						
di cui trasformazione dell'esistente	59.278 mq						
							NOTE: * Servizi di livello sovracomunale

ATO 3 - PORTOGRUARO NORD

RESIDENZIALE	Stato attuale		Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni residenziali aggiuntive		Progetto	
	Abitanti 12/2010	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	
SERVIZI SOVRACOMUNALI TOTALE		28.476						
ISTRUZIONE		7.831						
ATTREZZATURE		0						
INTERESSE COMUNE		0						
VERDE	2.620	3.958		25.621		4.624	30.245	12.098
		25.274						
		10.326						
PARCHEGGI		2.949						Urbanizzazione primaria
								Urbanizzazione secondaria
SERVIZI LOCALI TOTALE		50.337	78.600		15.373		2.774	18.147

ALTRE FUNZIONI	Stato attuale		Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni aggiuntive		Progetto	
	Sul St	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	
Direzionale (D4)	18.400	0	18.400	17.760	13.452	31.213	31.213	
Produttivo (D1 - D2 - D3)	187.754	0	18.775	28.874	53.332	82.205	8.221	
Commerciale (D3)	219.047	42.199	219.047	82.059	805	82.864	82.864	
Totale		42.199	256.222	102.707	19.591	122.297	122.297	
Turistico (D5)	15.494	0	6.972	5.283	3.792	9.075	4.084	
Totale		0	6.972	2.377	1.706	4.084	4.084	

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO **144.528**

Art. 6.4.4 ATO 4 – Portogruaro ovest



1. Inquadramento:			
- abitanti residenti	2.417		
- superficie territoriale	1.501.921	mq	
- densità	1,610	ab/kmq	
- aree interessate da previsioni di PRG confermate	31.111	mq	
- SAU da trasformare	0	mq	
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	142		

L'ATO comprende i tessuti di recente edificazione posti a ovest del capoluogo, caratterizzata dal prevalere di funzioni residenziali. Il tessuto presenta una densità edilizia medio-bassa e la strada di collegamento con Concordia vede localizzate numerose funzioni commerciali. A sud l'ambito fluviale del Reghena penetra nell'abitato fino alla confluenza nel Lemene.

2. Azioni strategiche:
- il contenimento della nuova edificazione residenziale;
 - la valorizzazione del Parco del Lemene e del Reghena;
 - la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili che connettono l'area con il centro del capoluogo e le frazioni.

3. Progetto:

ATO 4	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	31.111	2.958	0	0	11.119	0	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	3.391	538	0	0	0	0
	Nuove aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	4.080	734	0	0	0	0	0
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	35.191	7.083	538	0	11.119	0	0
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	0 mq						
Sul totale	18.739 mq						
di cui trasformazione dell'esistente	7.633 mq						
							NOTE: * Servizi di livello sovracomunale


ATO 4 - PORTOGRUARO OVEST

RESIDENZIALE	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni residenziali aggiuntive		Progetto	
	Abitanti 12/2010	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04
SERVIZI SOVRACOMUNALI TOTALE		10.875							
ISTRUZIONE		6.420							
ATTREZZATURE		0							
INTERESSE COMUNE		223							2.833
	2.417	6.123		2.958		4.125		7.083	
VERDE		33.029							
		30.632							
PARCHEGGI		10.582							1.417
SERVIZI LOCALI TOTALE		87.009	72.510		1.775		2.475		4.250

ALTRE FUNZIONI	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni aggiuntive		Progetto	
	Sul St	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04
Direzionale (D4)	0	0	0	0	0	538	538	538	538
Produttivo (D1 - D2 - D3)	40.608	0	4.061	0	0	0	0	0	0
Commerciale (D3)	47.376	0	47.376	11.119	11.119	0	0	11.119	11.119
Totale		0	51.436		11.119		538		11.656
Turistico (D5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		0	0		0		0		0

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO 15.906

Art. 6.4.5 ATO 5 – Ambito naturalistico-ambientale di Portovecchio



1. Inquadramento:

- abitanti residenti	587	
- superficie territoriale	4.290.142	mq
- densità	137	ab/kmq
- aree interessate da previsioni di PRG confermate	23.071	mq
- SAU da trasformare	31.832	mq
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	189	

L'ATO si sviluppa a nord del capoluogo e comprende un ambito di particolare pregio ambientale e paesaggistico, in parte ricompreso all'interno del perimetro del Parco del Lemene e del Reghena e caratterizzato dalla presenza della frazione di Portovecchio. L'insediamento, a bassa densità, si sviluppa linearmente lungo l'asta fluviale e si presenta carente sul piano dei servizi.

2. Azioni strategiche:

- il rafforzamento degli elementi identitari della frazione attraverso la realizzazione di nuove centralità e la riqualificazione degli spazi pubblici antistanti l'asta fluviale;
- la tutela dei caratteri naturalistici;
- la valorizzazione degli edifici monumentali e del parco storico di Villa Bombarda;
- la valorizzazione dell'asse di collegamento tra Portogruaro e Portovecchio attraverso:
 - il potenziamento delle funzioni turistiche connesse alla realizzazione del Parco del Lemene e del Reghena;
 - l'individuazione di interventi di miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale anche tramite la demolizione di fabbricati incongrui (per tipologia o funzione) e il riconoscimento di crediti edilizi;
 - la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili che connettono Portovecchio con il capoluogo;
- la riappropriazione del rapporto con le acque sia come sistema di relazioni (le vie d'acqua come modo di fruizione del territorio) sia come elemento di valorizzazione delle emergenze storiche.

3. Progetto:

ATO 5	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	23.071	7.690	0	0	0	0	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	649	0	0	0	0	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	41.432	1.120	0	0	0	3.210	0
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	64.503	9.459	0	0	0	3.210	0
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	31.832 mq						
Sul totale	12.669 mq						
di cui trasformazione dell'esistente	2.643 mq						

NOTE:
* Servizi di livello sovracomunale

ATO 5 - AMBITO NATURALISTICO-AMBIENTALE DI PORTOVECCHIO


RESIDENZIALE	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni residenziali aggiuntive		Progetto	
	Abitanti 12/2010	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04
SERVIZI SOVRACOMUNALI TOTALE		0							
ISTRUZIONE		1.817							
ATTREZZATURE		0							
INTERESSE COMUNE		0							
	587	1.399		7.690		1.769		9.459	3.784
VERDE		0							Urbanizzazione secondaria
		655							
PARCHEGGI		580							Urbanizzazione primaria
									1.892
SERVIZI LOCALI TOTALE		4.451	17.610		4.614		1.061		5.676

ALTRE FUNZIONI	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni aggiuntive		Progetto	
	Sul St	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04	Sul St	Standard Lr 11/04
Direzionale (D4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produttivo (D1 - D2 - D3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commerciale (D3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		0	0		0		0		0
		Standard esistenti	Standard previsti Lr 11/04		Standard previsti Lr 11/04		Standard previsti Lr 11/04		Standard previsti Lr 11/04
Turistico (D5)	0	0	0	0	0	3.210	1.444	3.210	1.444
Totale		0	0		0		1.444		1.444

7.120

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO

Art. 6.4.6 ATO 6 – Ambito di Summaga-Pradipozzo



1. Inquadramento:

- abitanti residenti	2.494	
- superficie territoriale	11.231.738	m ²
- densità	222	ab/km ²
- aree interessate da previsioni di PRG confermate	85.642	m ²
- SAU da trasformare	145.322	m ²
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	1.356	

L'ATO si sviluppa a nord-ovest e comprende le frazioni di Summaga e Pradipozzo che formano un unico sistema edificato con due insediamenti residenziali separati da un'area produttiva di considerevole estensione. A Summaga i servizi principali sono localizzati lungo l'ambito fluviale del Reghena; nel complesso le dotazioni territoriali non presentano particolari carenze. Il territorio rurale si connota per la presenza del fiume Lison che determina l'orditura dei canali di scolo, soprattutto dei terreni ad ovest di Pradipozzo, e la trama delle coltivazioni a vigneto. L'economia agricola è incentrata sulla produzione vinicola DOC: sono presenti numerose cantine.

2. Azioni strategiche:

- la realizzazione di nuova residenza finalizzata al miglioramento delle dotazioni territoriali;
- il rafforzamento degli elementi identitari attraverso la realizzazione di nuove centralità e la riqualificazione degli spazi pubblici;
- l'individuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana e paesaggistica anche attraverso il riconoscimento di crediti edilizi;
- la valorizzazione del Parco del Lemene e del Reghena;
- la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili tra Summaga e Pradipozzo e la loro connessione alla rete del capoluogo e al Parco del Lemene e del Reghena;
- la tutela delle coltivazioni a vigneto (di aree individuate di nuova edificazione residenziale dal Prg previgente) anche attraverso il trasferimento di diritti edificatori in altre aree di minor pregio agricolo-produttivo;
- la valorizzazione delle produzioni vitivinicole.

3. Progetto:

ATO 6	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	130.527	45.035	0	3.860	0	0	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	3.444	0	0	0	0	0
	Nuove aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	203.104	19.325	0	4.207	0	0	0
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Volume turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	333.631	67.804	0	8.066	0	0	0
di cui da aree solo cedenti	21.893	di sul residenziale					
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	145.322 mq						
Sul totale	75.870 mq						
di cui trasformazione dell'esistente	12.280 mq						

NOTE:
* Servizi di livello sovracomunale

ATO 6 - AMBITO DEI VIGNETI DI SUMMAGA-PRADIPOZZO


RESIDENZIALE	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni residenziali aggiuntive		Progetto	
	Abitanti 12/2010	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04
SERVIZI SOVRACOMUNALI TOTALE		0							
ISTRUZIONE		13.253							Urbanizzazione secondaria
ATTREZZATURE		0							27.122
INTERESSE COMUNE		0							
	2.494	6.873		45.035		22.769		67.804	
VERDE		32.832							
		33.694							Urbanizzazione primaria
PARCHEGGI		18.842							13.561
SERVIZI LOCALI TOTALE		105.495	74.820		27.021		13.661		40.682

ALTRE FUNZIONI	Stato attuale			Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni aggiuntive		Progetto	
	Sul	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04
Direzionale (D4)	6.958	0	6.958	0	0	0	0	0	0
Produttivo (D1 - D2 - D3)	264.953	26.793	26.495	0	0	42.065	4.207	42.065	4.207
Commerciale (D3)	113.613	14.613	113.613	0	0	0	0	0	0
Totale		41.406	147.066		0		4.207		4.207
Turistico (D5)									
Totale		0	19.820		0		0		0

44.889

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO

Art. 6.4.7 ATO 7 – Ambito dei vigneti di Lison



1. Inquadramento:

- abitanti residenti	1.337	
- superficie territoriale	24.502.297	mq
- densità	55	ab/kmq
- aree interessate da previsioni di PRG confermate	10.106	mq
- SAU da trasformare	37.276	mq
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	269	

L'ATO si sviluppa a sud-ovest in un ambito compreso tra l'asse autostradale e la ferrovia Venezia-Trieste. La presenza delle infrastrutture attualmente limita le relazioni sia verso nord che verso est. Gli insediamenti di Lison e Mazzolada sono caratterizzati da un tessuto a funzione prevalentemente residenziale che si distribuisce lungo la viabilità principale. La dotazione di servizi non presenta particolari carenze.

Il territorio rurale si connota per la presenza delle coltivazioni a vigneto. L'economia agricola, è incentrata sulla produzione vinicola DOC ed è connotata dalla presenza di numerose cantine. Nell'ATO è parzialmente realizzato il Pip Noiari, che comprende al suo interno l'interporto.

2. Azioni strategiche:


- il rafforzamento degli elementi identitari attraverso la realizzazione di nuove centralità e la riqualificazione degli spazi pubblici;
- la realizzazione di nuova residenza finalizzata al miglioramento delle dotazioni territoriali;
- l'individuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana e paesaggistica anche attraverso il riconoscimento di crediti edilizi;
- il miglioramento della qualità delle aree periurbane;
- l'ampliamento dell'area produttiva anche in funzione della realizzazione della nuova linea ferroviaria alta velocità/capacità;
- la valorizzazione del Bosco di Lison attraverso la realizzazione di un Parco di livello locale e suo inserimento nel sistema dei percorsi tematici di area vasta;
- la valorizzazione del Parco del Lemene e del Reghena;
- il recupero e la rifunzionalizzazione della fornace di Lison;

- la tutela delle coltivazioni a vigneto;
- la valorizzazione delle produzioni vitivinicole anche attraverso la previsione di qualificate strutture di promozione e commercializzazione.

3. Progetto:

ATO 7	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	15.900	7.995	4.042	0	0	0	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	2.587	0	0	0	0	0
	Nuove aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	250.085	2.864	0	20.519	0	2.103	0
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	265.985	13.446	4.042	20.519	0	2.103	0
di cui da aree solo cedenti	1.931 di sul residenziale						
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	237.276 mq						
Sul totale	40.110 mq						
di cui trasformazione dell'esistente	30.631 mq						
							NOTE: * Servizi di livello sovracomunale

Art. 6.4.8 ATO 8 – Ambito agricolo di Lugugnana-Giussago



1. Inquadramento:

- abitanti residenti	3.188	
- superficie territoriale	41.920.068	m ²
- densità	76	ab/km ²
- aree interessate da previsioni di PRG confermate:	81.814	m ²
- SAU da trasformare	158.995	m ²
- abitanti teorici (utilizzati per il calcolo dei servizi di progetto)	968	

L'ATO si sviluppa a sud-est e comprende l'area delle bonifiche caratterizzata da un'agricoltura estensiva e dalla presenza delle frazioni di Lugugnana e Giussago. Lugugnana è un centro frazionale dotato di un certo livello di complessità in termini di funzioni presenti e di morfologia dell'insediamento; un ruolo strutturante assume la roggia Lugugnana, che attraversa il centro abitato. Su di essa si attestano i servizi principali dando luogo a una sorta di parco attrezzato. La roggia è l'elemento caratterizzante anche del centro di Giussago che si sviluppa a partire dalla viabilità arginale. Nell'ATO è presente l'area dell'ex Eni.

2. Azioni strategiche:

- il rafforzamento degli elementi identitari attraverso la realizzazione di nuove centralità e la riqualificazione degli spazi pubblici;
- la realizzazione di nuova residenza finalizzata al miglioramento delle dotazioni territoriali, con particolare riguardo a Lugugnana;
- l'individuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana e paesaggistica anche attraverso il riconoscimento di crediti edilizi nei centri di Giussago e Lugugnana;
- la valorizzazione della Roggia di Lugugnana;
- la valorizzazione dei caratteri dell'assetto agrario delle aree a nord di Giussago;
- la valorizzazione del paesaggio delle bonifiche.

3. Progetto:

ATO 8	Trasformazione da residuo da PRG						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PRG	84.617	24.840	0	0	0	2.154	0
	Crediti edilizi						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE CREDITI EDILIZI	0	2.299	0	0	0	0	0
	Nuove aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE NUOVE PREVISIONI PAT	177.138	21.257	0	0	0	0	0
	Totale aree PAT						
	Superficie Territoriale (mq)	Sul residenziale incluso 20% ERS (mq)	Sul direzionale (mq)	Sul produttiva (mq)	Sul commerciale (mq)	Sul turistico (mq)	Altro* (mq)
TOTALE PAT	261.755	48.396	0	0	0	2.154	0
di cui da aree solo cedenti	5.085 di sul residenziale						
SAU TRASFORMABILE DAL PAT	158.995 mq						
Sul totale	50.550 mq						
di cui trasformazione dell'esistente	11.399 mq						

NOTE:
* Servizi di livello sovracomunale

ATO 8 - AMBITO AGRICOLO LUGGNANA-GIUSSAGO

RESIDENZIALE	Stato attuale		Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni residenziali aggiuntive		Progetto	
	Abitanti 12/2010	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Standard Lr 11/04
SERVIZI SOVRACOMUNALI TOTALE		25.554						
ISTRUZIONE		16.622						
ATTREZZATURE INTERESSE COMUNE		0						
		1.531						
		25.124						
VERDE	3.188	44.550		24.840		48.396		Urbanizzazione secondaria
PARCHEGGI		31.515						19.359
		17.422						Urbanizzazione primaria
SERVIZI LOCALI TOTALE		136.764	95.640		14.904		29.038	

ALTRE FUNZIONI	Stato attuale		Previsioni residue da PRG		Nuove previsioni aggiuntive		Progetto	
	Sul	Standard esistenti	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Sul	Standard Lr 11/04	Standard Lr 11/04
Direzionale (D4)	12.480	0	12.480	0	0	0	0	0
Produttivo (D1 - D2 - D3)	728.258	377.710	72.826	0	0	0	0	0
Commerciale (D3)	25.980	0	25.980	0	0	0	0	0
Totale		377.710	111.286		0		0	0
Turistico (D5)		Standard esistenti	Standard previsti Lr 11/04	Sul	Standard previsti Lr 11/04	Sul	Standard previsti Lr 11/04	Standard previsti Lr 11/04
	70.051	0	31.523	2.154	969	0	2.154	969
Totale		0	31.523	2.154	969	0	2.154	969

TOTALE SERVIZI DI PROGETTO

30.007

Art. 6.4.9 Sintesi previsioni PAT

SUL RESIDENZIALE (mq)

	ATO	Sul residua PRG		Sul aggiuntiva PAT incluso 20% ERS		Crediti edilizi		Sul PAT incluso 20% ERS
1	Città centrale di Portogruaro	44.245	55,57%	32.261	40,52%	3.113	3,91%	79.619
2	Portogruaro est	50.298	63,37%	23.015	29,00%	6.061	7,64%	79.374
3	Portogruaro nord	25.621	84,71%	2.316	7,66%	2.308	7,63%	30.245
4	Portogruaro ovest	2.958	41,76%	734	10,37%	3.391	47,87%	7.083
5	Ambito naturalistico-ambientale di Portovecc	7.690	81,30%	1.120	11,84%	649	6,86%	9.459
6	Ambito dei vigneti di Summaga - Pradipozzo	45.035	66,42%	19.325	28,50%	3.444	5,08%	67.804
7	Ambito dei vigneti di Lison	7.995	59,46%	2.864	21,30%	2.587	19,24%	13.446
8	Ambito agricolo Lugugnana - Giussago	24.840	51,33%	21.257	43,92%	2.299	4,75%	48.396
TOTALE		208.684	62,21%	102.890	30,67%	23.852	7,11%	335.426

SUL DIREZIONALE (mq)

	ATO	Sul residua PRG		Sul aggiuntiva PAT		Crediti edilizi		Sul PAT
1	Città centrale di Portogruaro	19.564	89,75%	1.145	5,25%	1.089	4,99%	21.797
2	Portogruaro est	0	0,00%	1.525	100,00%	0	0,00%	1.525
3	Portogruaro nord	17.760	56,90%	11.862	38,00%	1.590	5,09%	31.213
4	Portogruaro ovest	0	0,00%	0	0,00%	538	100,00%	538
5	Ambito naturalistico-ambientale di Portovecc	0	-	0	-	0	-	0
6	Ambito dei vigneti di Summaga - Pradipozzo	0	-	0	-	0	-	0
7	Ambito dei vigneti di Lison	4.042	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.042
8	Ambito agricolo Lugugnana - Giussago	0	-	0	-	0	-	0
TOTALE		41.366	69,98%	14.532	24,58%	3.216	5,44%	59.115

SUL PRODUTTIVA (mq)

	ATO	Sul residua PRG		Sul aggiuntiva PAT		Crediti edilizi		Sul PAT
1	Città centrale di Portogruaro	0	-	0	-	0	-	0
2	Portogruaro est	0	-	0	-	0	-	0
3	Portogruaro nord	88.323	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	88.323
4	Portogruaro ovest	0	-	0	-	0	-	0
5	Ambito naturalistico-ambientale di Portovecc	0	-	0	-	0	-	0
6	Ambito dei vigneti di Summaga - Pradipozzo	3.860	47,85%	4.207	52,15%	0	0,00%	8.066
7	Ambito dei vigneti di Lison	0	0,00%	20.519	100,00%	0	0,00%	20.519
8	Ambito agricolo Lugugnana - Giussago	0	-	0	-	0	-	0
TOTALE		92.183	78,85%	24.726	21,15%	0	0,00%	116.908

SUL COMMERCIALE (mq)

	ATO		Sul residua PRG		Sul aggiuntiva PAT		Crediti edilizi		Sul PAT
1	Città centrale di Portogruaro	0	-	0	-	0	-	0	0
2	Portogruaro est	0	-	0	-	0	-	0	0
3	Portogruaro nord	82.059	99,03%	805	0,97%	0	0,00%	82.864	
4	Portogruaro ovest	11.119	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	11.119	
5	Ambito naturalistico-ambientale di Portovecc	0	-	0	-	0	-	0	0
6	Ambito dei vigneti di Summaga - Pradipozzo	0	-	0	-	0	-	0	0
7	Ambito dei vigneti di Lison	0	-	0	-	0	-	0	0
8	Ambito agricolo Lugugnana - Giussago	0	-	0	-	0	-	0	0
TOTALE		93.177	99,14%	805	0,86%	0	0,00%	93.983	

SUL TURISTICA (mq)

	ATO	Sul residua PRG		Sul aggiuntiva PAT		Crediti edilizi		Sul PAT
1	Città centrale di Portogruaro	4.578	48,45%	4.871	51,55%	0	0,00%	9.449
2	Portogruaro est	0	-	0	-	0	-	0
3	Portogruaro nord	5.283	58,22%	1.611	17,75%	2.181	24,03%	9.075
4	Portogruaro ovest	0	-	0	-	0	-	0
5	Ambito naturalistico-ambientale di Portovecc	0	0,00%	3.210	100,00%	0	0,00%	3.210
6	Ambito dei vigneti di Summaga - Pradipozzo	0	-	0	-	0	-	0
7	Ambito dei vigneti di Lison	0	0,00%	2.103	100,00%	0	0,00%	2.103
8	Ambito agricolo Lugugnana - Giussago	2.154	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2.154
TOTALE		12.015	46,23%	11.795	45,38%	2.181	8,39%	25.991

SUL SERVIZI (mq)

	ATO	Sul residua PRG		Sul aggiuntiva PAT		Crediti edilizi		Sul PAT
1	Città centrale di Portogruaro	40.967	62,95%	20.731	31,86%	3.377	5,19%	65.075
2	Portogruaro est	0	-	0	-	0	-	0
3	Portogruaro nord	0	0,00%	20.079	92,94%	1.526	7,06%	21.605
4	Portogruaro ovest	0	-	0	-	0	-	0
5	Ambito naturalistico-ambientale di Portovecc	0	-	0	-	0	-	0
6	Ambito dei vigneti di Summaga - Pradipozzo	0	-	0	-	0	-	0
7	Ambito dei vigneti di Lison	0	-	0	-	0	-	0
8	Ambito agricolo Lugugnana - Giussago	0	-	0	-	0	-	0
TOTALE		40.967	47,26%	40.810	47,08%	4.903	5,66%	86.679

PARTE VII TRASFORMABILITA'

TITOLO I AZIONI STRATEGICHE

Art. 7.1 Aree di urbanizzazione consolidata

1. Il PAT individua, nella Tavola 4, il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata. Tali aree sono costituite dal territorio di recente edificazione a prevalente utilizzazione residenziale, produttiva e terziaria, o le parti di territorio nelle quali sono in corso di attuazione previsioni della strumentazione urbanistica vigente.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi, nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, individua:
 - le aree in cui sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, attuabili nel rispetto delle presenti norme,
 - le aree in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
3. Il Piano degli Interventi, ferma restando la superficie complessiva dell'urbanizzazione consolidata, procederà all'individuazione delle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo in conformità con le direttive di cui al precedente articolo indipendentemente dalle destinazioni specifiche, senza che questo costituisca modifica al PAT.

PRESCRIZIONI

4. Nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano già subordinati dal PRG vigente a PUA, a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, sono possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, qualora previsti dal PRG vigente e non in contrasto con le presenti Norme.

Art. 7.2 Aree di trasformazione incluse nel PRG vigente e confermate

1. Nella Tavola 4 e nelle Tabelle 7.1 e 7.2, sono individuate le aree di nuova edificazione, riqualificazione o recupero già previste nel PRG vigente che il PAT conferma senza modificarne le condizioni di trasformazione. Tali aree si attuano secondo quanto disposto dal PRG vigente, che all'approvazione del PAT assumerà il valore di primo Piano degli Interventi.
Parziali modifiche alle disposizioni contenute nel PRG potranno essere introdotte, previa sottoscrizione di accordo con i privati ai sensi degli artt. 6 o 7 della LR 11/04 e degli artt. 2.7 e 2.8 delle presenti NTA.

DIRETTIVE

2. Decorsi i 5 anni di validità del primo Piano degli Interventi senza che i relativi strumenti attuativi siano stati approvati, secondo quanto disposto dalla Lr 11/2004 art. 18 comma 7, tali previsioni decadono.
Il successivo Piano degli Interventi potrà, includere nuovamente le aree in esame, in tutto o in parte, fra le aree di trasformazione previste, utilizzando le regole e gli indici perequativi del PAT, senza che ciò costituisca variante al medesimo. Qualora, le aree in esame non fossero riproposte dal Piano degli Interventi, esse assumeranno la destinazione di Zona agricola E.

Art. 7.3 Aree di edificazione diffusa

1. Il PAT individua, nella Tavola 4, il perimetro delle aree di edificazione diffusa. Tali aree comprendono:
 - a. gli ambiti in cui gli edifici residenziali sono ubicati all'interno di zone agricole caratterizzate da una particolare frammentazione fondiaria;
 - b. gli ambiti in cui sono presenti attività economiche non interagibili con la residenza.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi individua all'interno delle aree di edificazione diffusa do cui al punto a) gli ambiti in cui localizzare, ai sensi dell'art. 43 della Lr 11/2004, gli interventi edilizi di nuova costruzione e ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti e la realizzazione di servizi alla residenza.
3. Il Piano degli Interventi all'interno delle aree di edificazione diffusa di cui al punto b) individua:
 1. gli ambiti in cui localizzare, ai sensi dell'art. 43 della Lr 11/2004 interventi edilizi di ampliamento e di nuova costruzione dei fabbricati produttivi esistenti;
 2. gli ambiti in cui, perseguendo gli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica e il riordino della zona agricola, tali attività, ritenute incompatibili possano essere trasferite altrove anche facendo ricorso al credito edilizio, da determinarsi secondo le modalità previste dalle presenti Norme.
4. Particolare attenzione dovrà essere posta dal Piano degli Interventi:
 - al recupero dei segni storici del territorio, al mantenimento / salvaguardia di con visuali privilegiati, ecc. (partendo dalle indicazioni elencate all'interno del Rapporto Ambientale alla voce Componente Patrimonio culturale, paesaggistico, archeologico ed architettonico);
 - al corretto inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e manufatti;
 - al contenimento degli impatti sull'assetto idraulico locale prendendo come riferimento la relazione di compatibilità idraulica e le azioni elencate nel Rapporto Ambientale alla voce Componente fattori di rischio geologico ed idrogeologico.

PRESCRIZIONI

5. Nelle aree di edificazione diffusa, sino all'adeguamento del Piano degli Interventi alle presenti norme, sono ammessi gli interventi previsti dal PRG non in contrasto con le presenti norme.

Art. 7.4 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

1. Il PAT, al fine di migliorare la qualità ambientale e degli insediamenti, individua nella Tavola 4:
 - le opere incongrue,
 - gli elementi di degrado,
 - gli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica e ambientale.
 e, all'interno delle rispettive ATO definisce gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
3. Il Piano degli Interventi, potrà individuare ulteriori interventi di demolizione di opere incongrue, di eliminazione di elementi di degrado o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale attraverso l'utilizzo del credito edilizio, senza che ciò comporti variante al PAT qualora gli interventi:
 - a) interessino aree soggette a vincoli ambientali e paesaggistici e perseguano l'obiettivo di una loro tutela e valorizzazione;
 - b) comportino l'eliminazione di detrattori ambientali;
 - c) siano finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - d) siano finalizzati alla realizzazione della rete ecologica.

PRESCRIZIONI

4. Fino alla redazione del Piano degli Interventi adeguato alle presenti norme, sugli immobili individuati ai sensi del comma 1 sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e interventi di messa in sicurezza qualora tali immobili comportino pericolo per la pubblica incolumità.

TABELLA 7.1 ELENCO AREE PER INTERVENTI DIRETTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ URBANA E TERRITORIALE

Portogruaro

- 1 Attività commerciali di Borgo San Nicolò, viale Pordenone (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 2 Attività ricettive di Borgo San Nicolò, viale Pordenone (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 3 Attività artigianali, via Stoppani (edificio incongruo n.13)
- 4 Vescovado, via Seminario (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 5 Darsena di Sant'Agnesa (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 6 Mobilificio lungo Lemene (edificio incongruo n. 1)
- 7 Attività commerciali in via Trieste (edificio incongruo n. 15)
- 8 Edificio produttivo dismesso in viale Trieste (edificio incongruo n. 16)

Pradipozzo

- 9 Ex-fornace, via Fornace (edificio incongruo n.4)
- 10 Attività artigianale, via Gaule (edificio incongruo n. 18)

Giussago

- 11 Attività artigianali, via Rivago (edificio incongruo n.6)

Lugugnana

- 12 Attività artigianali, via Annia (edificio incongruo n.5)

Portovecchio

- 13 Piazzale della chiesa, via Santa Maria (edificio incongruo n.7)
- 14 Spazi aperti lungo il fiume Lemene, via Frassineto (edificio incongruo n.8)

Art. 7.5 Aree di riqualificazione e riconversione

1. Il PAT perimetra nella Tavola 4 le aree che necessitano di interventi di riqualificazione e riconversione. Tali aree includono parti degli ambiti consolidati o dei centri storici che presentano fenomeni di dismissione, abbandono o degrado. Sono costituite da complessi residenziali, produttivi o di servizio, dismessi o degradati o che richiedono, comunque, interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale comportanti la revisione delle destinazioni d'uso in atto e/o delle densità edilizie esistenti o previste.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi provvede a disciplinare gli interventi di trasformazione da attuarsi in tali ambiti in conformità ai parametri dimensionali, alle azioni strategiche definite per ogni ATO e perseguendo i seguenti obiettivi:
 - il riuso e la rifunzionalizzazione di aree dismesse all'interno dei centri storici o della città consolidata, deve cogliere le opportunità che la localizzazione centrale offre per la creazione di nuove polarità urbane;
 - gli interventi devono portare anche ad una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici.Il Piano degli Interventi prevede per tutte le aree di riqualificazione il ricorso a PUA.
3. Nella definizione di quanto previsto al precedente comma, il Piano degli Interventi attua criteri di perequazione urbanistica e di riconoscimento di crediti edilizi secondo quanto disposto dalle presenti Norme.

PRESCRIZIONI

5. Fino alla redazione del Piano degli Interventi adeguato alle presenti norme, sugli immobili individuati ai sensi del comma 1 sono ammessi esclusivamente:
 - a. interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli edifici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004;
 - b. interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storico e testimoniale individuati nella Tavola 4
 - c. interventi di messa in sicurezza nel caso di immobili in avanzato stato di degrado che comportino pericolo per la pubblica incolumità.Sono fatti salvi gli immobili ricompresi in PUA presentati prima dell'adozione del PAT.

TABELLA 7.2 ELENCO AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

Portogruaro

- 1 Ex fornace dell'area commerciale di Borgo San Nicolò, via dell'Autiere (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 2 Attività artigianale e edificio rurale del Borgo San Nicolò, viale Pordenone (edificio incongruo n.2-elemento di degrado n.2)
- 3 Isolato via Diaz-Stazione ferroviaria (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 4 Area ex-perfosfati, via Stadio (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 5 Isolato del borgo storico di San Nicolò, via Borgo San Nicolò (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 6 Ex-Consorzio Agrario, via Borgo San Nicolò (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 7 Insediamento produttivo, viale Treviso (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 8 Isolato di Via Castello
- 9 Oratorio Pio X, via degli Spalti-Via Camucina (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 10 Vecchio ospedale di San Tommaso dei Battuti, via Spiga (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 11 Garage ex Scardellato, via A.Bon-via Fondaco (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)
- 12 Attività commerciali Bergamin, via G. Matteotti (trasformazione secondo quanto disposto al precedente art. 7.2)

Giussago

13 Complesso rurale, via Rivago

Lison

14 Ex-fornace di Lison, via Triestina

Art. 7.6 Opere incongrue ed elementi di degrado

1. Il PAT individua nella Tavola 4 opere incongrue ed elementi di degrado che determinano crediti edilizi, con le modalità di cui al precedente art. 2.5 delle presenti Norme.
Gli interventi potranno essere attuati anche con accordo ex artt. 6 o 7 della LR 11/04 e artt 2.7 e 2.8 delle presenti NTA.
2. Sono opere incongrue, individuate dal PAT:
 - a.1 gli edifici contrastanti per tipologia e/o funzione con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti Norme;
 - a.2 gli edifici contrastanti con l'ambiente urbano o rurale circostante per il loro stato di abbandono;
 - a.3 gli edifici contrastanti con l'ambiente urbano o rurale circostante per tipologia edilizia o qualità architettonica;
 - a.4 le superfetazioni e le pertinenze degli immobili vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 o comunque tutelati dal PAT che producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto.La loro demolizione consente:
 - il recupero delle aree a spazi pubblici (in particolare in luoghi centrali delle frazioni);
 - l'eliminazione di detrattori ambientali in generale;
 - il trasferimento di attività non compatibili con il contesto ambientale caratterizzato da particolare fragilità e orientato ad una fruizione turistico-ambientale;
 - l'eliminazione di superfetazioni e una maggiore valorizzazione degli edifici vincolati o comunque tutelati.L'elenco delle opere incongrue è riportato nella Tabella 7.3; il metodo di calcolo del credito edilizio è indicato nella Tabella 2.3.
3. Sono elementi di degrado, individuate dal PAT:
 - b.1 gli edifici di pregio architettonico, storico, culturale o testimoniale che, a causa del mancato utilizzo hanno visto avanzare consistenti fenomeni di degrado che rischiano di comprometterne l'esistenza;
 - b.2 i manufatti di valore storico, culturale, testimoniale o paesaggistico in avanzato stato di degrado quali pilastrini, edicole, chiuse, idrovore, ecc.Negli edifici di cui al precedente punto b.1, il PAT ammette il recupero alla funzione residenziale dell'intero immobile, riservandone il 20% a servizi alla residenza.
L'elenco degli elementi di degrado è riportato nella Tabella 7.4, il metodo di calcolo del credito edilizio è indicato nella Tabella 2.4. Il credito edilizio riconosciuto potrà essere utilizzato, realizzati i lavori di recupero dell'edificio degradato individuato:
 - nell'area di pertinenza dell'edificio, qualora ciò non comprometta le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito;
 - in altra area dell'Ato individuata di trasformazione dal PAT;
 - in altra Ato, in area individuata di trasformazione dal PAT, utilizzando i coefficienti di conversione di Tabella 2.1.

DIRETTIVE

4. L'eliminazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado, determinano un credito edilizio che dovrà, di norma, essere utilizzato all'interno dell'ATO che lo ha generato.
5. Il Piano degli Interventi disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo di tali crediti edilizi. Il Piano degli Interventi potrà eventualmente prevedere i seguenti trasferimenti di crediti edilizi:
 - a. le ATO 1, 2, 3 e 4 non potranno ricevere crediti edilizi generati nelle ATO 5, 6, 7 e 8;
 - b. trasferimenti di crediti edilizi sono ammessi tra le ATO 1, 2, 3 e 4.
6. Il Piano degli interventi definisce, nell'ambito di convenzioni o accordi con privati, i crediti edilizi derivanti dal restauro dei manufatti di cui al comma 3, punto b.2 e la destinazione di tali crediti.
7. Il Piano degli Interventi può individuare ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio, nell'ambito delle categorie indicate al precedente comma 2.

PRESCRIZIONI

8. Fino alla redazione del Piano degli Interventi adeguato alle presenti norme, sugli immobili individuati ai sensi del comma 1 sono ammessi esclusivamente:
- interventi di manutenzione ordinaria e restauro degli edifici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004;
 - interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storico e testimoniale individuati nella Tavola 4
 - interventi di messa in sicurezza nel caso di immobili in avanzato stato di degrado che comportino pericolo per la pubblica incolumità.

TABELLA 7.3 Elenco delle Opere Incongrue

n.	identificazione	tipologia immobili	utilizzo crediti edilizi
Portogruaro			
1	Mobilificio	capannone industriale	in loco/da trasferire
2	Ex gommista	edificio artigianale	in loco
11	Deposito	capannone	da trasferire
12	Artigianato di servizio	capannone	da trasferire
13	Artigianato di servizio	capannone	in loco/da trasferire
14	Ex polveriera Militare	uffici, magazzini, depositi	in loco/da trasferire
15	Supermercato	capannone	in loco/da trasferire
16	Autosalone	capannone	in loco/da trasferire
17	ex Scardellato	commerciale, residenziale	in loco/da trasferire
19	Bergamin	capannoni, edificio commerciale-direzionale	in loco/da trasferire
Pradipozzo			
4	Ex fornace	Fornace, uffici, capannone, fabbricato di servizio	in loco
18	Artigianato produttivo	capannone	in loco/da trasferire
Lison			
3	ex Tacchinificio	capannoni agricoli	da trasferire
Portovecchio			
7	Servizio agricolo	tettoia	in loco/da trasferire
8	Servizi	Fabbricato di servizio	in loco/da trasferire
9	Magazzino	capannone	da trasferire
10	Artigianato di servizio	fabbricato di servizio	in loco/da trasferire
Lugugnana			
5	Ex officina	capannone	da trasferire
Giussago			
6	Artigianato produttivo	capannone, edificio residenziale	da trasferire

TABELLA 7.4 ELENCO DEGLI ELEMENTI DI DEGRADO

n.	identificazione	tipologia immobili	utilizzo crediti edilizi
Portogruaro			
02	Corte rurale 148	residenza rurale	in loco
05	Barchessa	villa	in loco
06	Plsen	edilizia specialistica produttiva	in loco
Pradipozzo			
01	Corte rurale 64	residenza rurale e servizi	in loco
Lugugnana			
03	Corte rurale 229	residenza rurale, annessi agricoli, stalla e deposito	in loco
04	Corti rurali 236 e 237	edifici rurali, annessi agricoli, stalla, deposito	in loco

Art. 7.7 Linee preferenziali di sviluppo insediativo

1. Il PAT individua, nella Tavola 4, le linee preferenziali di sviluppo insediativo.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi in coerenza con gli indirizzi del PAT, le linee strategiche ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina per ogni singola ATO, definisce gli ambiti di sviluppo applicando il principio della perequazione ed assoggettandoli a PUA.
3. Il Piano degli Interventi e i PUA dovranno conformarsi inoltre alle seguenti disposizioni:
 - distanze dalle strade: come da Codice della Strada o in allineamento all'esistente, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del PUA;
 - distanze dai confini di proprietà: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del PUA;
 - distanze tra edifici: secondo D.M. 1444/68 e Codice Civile, diverse distanze potranno essere ammesse all'interno del PUA.
4. L'ammissibilità degli interventi è inoltre subordinata:
 - alle condizioni di compatibilità geologica individuate dal PAT;
 - alle condizioni di sostenibilità previste dalla VAS;
 - alle altre disposizioni di tutela di cui alle presenti norme.

Art. 7.7.1 Linee preferenziali di sviluppo insediativo prioritarie

1. Sono definite linee preferenziali di sviluppo insediativo prioritarie, le aree di trasformazione da selezionare mediante Bandi di Avviso pubblico per la presentazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tra queste, il PAT individua nel successivo art. 7.7.2 i progetti pubblici prioritari.

DIRETTIVE

2. Le linee preferenziali di sviluppo insediativo prioritarie sono sottoposte per la loro attuazione alla stipula di specifici Accordi pubblico/privato.
3. Nella individuazione delle aree di trasformazione, nella progettazione delle loro trasformazioni e nella predisposizione degli Accordi, il Piano degli Interventi assumerà linee guida coerenti con gli obiettivi generali perseguiti dal PAT e le azioni strategiche definite per ogni singola Ato che saranno esplicitate nel Bando.

PRESCRIZIONI

4. Il Piano degli Interventi provvederà ad attivare le aree di trasformazione attraverso accordi ex art. 6 della Lr11/2004, come previsto dall'art 2.8 delle presenti norme e secondo le direttive e i criteri di seguito riportati:
 1. gli interventi che possono essere oggetto di proposte di accordo da parte di soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 sono quelli che rientrano negli obiettivi generali perseguiti dal PAT e le azioni strategiche definite per ogni singola Ato, che di seguito si riportano a titolo indicativo ma non esaustivo:
 - la realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico (impianti sportivi, parchi, edifici scolastici);
 - il miglioramento della qualità urbana del Capoluogo e delle frazioni;
 - la valorizzazione dei centri storici, del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e ambientale;
 - il potenziamento e la qualificazione delle strutture ricettive e dell'offerta turistica;
 - la realizzazione di infrastrutture viarie di rilevante interesse comunale;
 - la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole.
 2. le linee guida da applicare all'esame delle richieste di Accordi pubblico/privato sono:
 - la proposta di accordo deve essere compatibile con la programmazione del territorio dell'Amministrazione Comunale e quella sovraordinata e deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale;
 - la proposta contribuisce alla realizzazione di interventi inclusi nel programma triennale delle opere pubbliche;
 - l'intervento deve risultare economicamente sostenibile e concretamente attuabile;

- deve essere dimostrato il beneficio economico pubblico attraverso la predisposizione di apposito calcolo che si avvalga di una metodologia valutativa sul valore di trasformazione dell'area oggetto d'intervento. Il valore monetario dei beni e servizi extra standards da acquisire deve essere almeno il 20% del plusvalore determinato dal piano finanziario;
- le opere di interesse pubblico, individuate di concerto con il Comune, devono risultare pienamente funzionali e dotate di autonoma utilizzabilità;
- la proposta deve precisare quanto più possibile la tempistica di realizzazione degli interventi, compatibilmente con la loro complessità;
- Devono essere previste idonee garanzie a totale copertura dell'intervento pubblico;
- sarà data priorità alle proposte che presentino iniziative ecosostenibili e/o la cessione di aree per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica o la realizzazione di quote di edilizia residenziale sociale.

Art. 7.7.2 Aree con progetti pubblici prioritari

1. Il PAT individua nella tavola 4 e nella seguente tabella 7.4 le aree contenenti progetti pubblici prioritari. Costituiscono inoltre progetti pubblici prioritari:
 - la cessione al Comune di aree per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
 - la realizzazione di edilizia residenziale sociale;
 - la realizzazione delle piste ciclopedonali;
 - la realizzazione di strutture e infrastrutture per la fruizione del parco del Lemene e del Reghena e della riserva naturale del Bosco di Lison.
 - la realizzazione di interventi inclusi nel programma triennale delle opere pubbliche.

TABELLA 7.4 AREE CON PROGETTI PUBBLICI PRIORITARI

Portogruaro

- Vescovado, via Seminario
- Darsena di Sant'Agnese
- Area ex-perfosfati, via Stadio
- Ex-Consorzio Agrario, via Borgo San Nicolò
- Insediamento produttivo, viale Treviso
- Oratorio Pio X, via degli Spalti-Via Camucina
- Vecchio ospedale di San Tommaso dei Battuti, via Spiga
- Ex polveriera Militare (edificio incongruo n.14)
- Area lungo Lemene (sud)

Pradipozzo

- Ex-fornace, via Fornace (edificio incongruo n.4)

Giussago

- Attività artigianali, via Rivago (edificio incongruo n.6)

Lugugnana

- Attività artigianali, via Annia (edificio incongruo n.5)

Portovecchio

- Piazzale della chiesa, via Santa Maria (edificio incongruo n.7)

Lison

- Ex-fornace di Lison, via Triestina
- Tacchinificio (edificio incongruo n.3)

Art. 7.7.3 Edilizia residenziale pubblica e sociale

1. Il PAT concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa favorendo, attraverso l'istituto della perequazione, l'acquisizione gratuita delle aree per la realizzazione di alloggi diretti a soddisfare il fabbisogno per le famiglie meno abbienti, ed individuando, tra le linee guida da applicare alle richieste di Accordi pubblico/privato di cui al precedente art. 2.8, la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale.
2. L'edilizia residenziale pubblica e sociale, nell'accezione delle presenti Norme, comprende:
 - l'edilizia residenziale pubblica, realizzata dallo Stato o dagli enti pubblici (regioni, comuni, Ater);
 - l'edilizia agevolata-convenzionata realizzata con il concorso pubblico e privato, e con la corresponsione di contributi volti principalmente all'abbattimento dei tassi d'interesse dei mutui. Gli interventi possono essere realizzati da cooperative edilizie, da imprese di costruzioni, da enti e dai privati proprietari delle aree.
 - l'edilizia abitativa in affitto a canone concordato o calmierato, anche nelle forme con patto di futura vendita.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi assicura, secondo quanto disposto dall'art. 39 della Lr 11/2004 per i comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, che la quantità di superficie o di volume da riservare per l'edilizia residenziale pubblica e sociale non sia inferiore al 20%, né superiore al 40% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa per la durata del Piano degli Interventi.

Art. 7.8 Limiti fisici alla nuova espansione

1. Il PAT individua, nella Tavola 4, i limiti fisici alla nuova espansione. Corrispondono ad elementi lineari di carattere naturale e infrastrutturale, che con riferimento alle caratteristiche insediative e le strategie definite per i singoli sistemi e i diversi ambiti funzionali, determinano un contenimento dello sviluppo insediativo.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal PAT precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali o della struttura urbana nel suo complesso, inclusi i parchi, le reti ecologiche, ecc. La VAS può definire specifiche condizioni di trasformazione o eventuali interventi di mitigazione.
3. Il Piano degli Interventi, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal PAT, può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala di maggiore dettaglio delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e siano verificate le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate dalla VAS.

PRESCRIZIONI

4. In attesa dell'approvazione del Piano degli Interventi adeguato al PAT, nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione sono ammessi esclusivamente:
 - a. interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti di recente costruzione. Non sono ammessi interventi che possono portare ad un aumento di valore degli stessi (inclusi cambi d'uso senz'opere) al fine di non compromettere le possibilità di trasformazione e riqualificazione definite dal PAT;
 - b. interventi edilizi di restauro e restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storico, architettonico, culturale e testimoniale;
 - c. quanto disposto al precedente art. 7.2 nelle "aree di trasformazione da PRG approvato confermate" individuate nella tavola 4.
5. Sono ammesse altresì le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti.
6. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PAT, sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della Lr 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole.

Art. 7.9 Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza

1. Il PAT individua, nella Tavola 4, servizi e le attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza. Questi comprendono: le aree e/o complessi di servizi a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova localizzazione.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi provvede a disciplinare, in coerenza con gli indirizzi del PAT, le linee strategiche ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina per ogni singola ATO, e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti:
 - a. le funzioni da confermare;
 - b. le funzioni da potenziare;
 - c. le funzioni da trasferire;
 - d. le funzioni da riconvertire;
 - e. i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti.

Gli interventi di cui ai precedenti punti c), d) ed e) sono attuati tramite PUA.

3. Il Piano degli Interventi disciplina gli interventi ammissibili in assenza di PUA e indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, qualora non precisati dal PAT, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

PRESCRIZIONI

4. In attesa della approvazione del Piano degli Interventi negli ambiti di cui al presente comma si attuano le previsioni del PRG vigente non in contrasto con le presenti Norme.

Art. 7.10 Infrastrutture di maggiore rilevanza

1. Il PAT individua nella Tavola 4, le infrastrutture di maggiore rilevanza esistenti e di progetto. Sono costituite da:
 - autostrade;
 - strade extraurbane principali di attraversamento;
 - strade locali di collegamento tra le frazioni;
 - linea ferroviaria alta velocità/capacità di progetto;
 - linea ferroviaria di rilevanza nazionale;
 - linea ferroviaria di rilevanza interregionale.
2. Il PAT individua inoltre nella Tavola 4, gli itinerari ciclabili principali da valorizzare, recependo anche quelli previsti dal PTCP (art. 45) individuati nella Tavola 1b.
3. Il PAT assume gli obiettivi indicati nell'art. 50 PTCP e recepisce nella Tavola 1b l'individuazione dell'interporto localizzato entro il Pip Noiari e della piattaforma logistica dell'East Gate Park (art. 55 PTCP).
4. Il PAT assume gli obiettivi indicati nell'art. 50 PTCP relative al polo produttivo di rilievo sovracomunale della Città del Lemene costituito dagli ambiti:
 - Noiari-Levada che Portogruaro condivide con il comune di Concordia Sagittaria,
 - East Gate Park a cavallo con il comune di Fossalta,
 - l'area produttiva commerciale S. Nicolò in confine con Gruaro,che dovrà essere assoggettato a PATI o, alternativamente, a Intesa per il coordinamento della pianificazione comunale di cui agli articoli 8, comma 5, e 9 delle norme del PTCP.

DIRETTIVE

5. Il PAT recepisce la Strada commercio individuata dal PTCP che dal Centro storico di Portogruaro conduce all'intersezione con la nuova tangenziale (indicate nelle Tavole 1b e 4); il PAT definisce inoltre come Strada commercio l'asse viario che da Portogruaro capoluogo conduce al casello autostradale (individuata nella Tavola 4), assoggettandole alla disciplina dell'art. 50 del PTCP. Il Piano degli Interventi dovrà favorire, anche mediante la perequazione e la compensazione urbanistica, la riqualificazione economica produttiva, la dotazione di adeguati servizi, anche di carattere logistico, al sistema economico produttivo del territorio, la riorganizzazione dei sistemi di mobilità e, in particolare del TPL, la soluzione di specifiche situazioni di criticità relative all'assetto idraulico e ambientale. Eventuali esigenze insediative incrementali che dovessero essere individuate come fattore per incentivare il perseguimento di detti obiettivi nelle strade commercio, potranno essere oggetto di specifica valutazione in sede di intesa tra i comuni interessati e la Provincia.

Art. 7.11 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

1. Il PAT individua, nella Tavola 4, il perimetro dei Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi. Tali Contesti includono:
 - ambiti già interessati dalla realizzazione di Programmi Integrati di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale ai sensi della LR. 23/99;
 - altri ambiti, caratterizzati da rilevante interesse pubblico, dove la realizzazione degli interventi previsti dal PAT dovrà realizzarsi tramite PUA, previa sottoscrizione di accordi tra l'Amministrazione comunale e i soggetti interessati.

Corrispondono ad ambiti territoriali entro i quali le trasformazioni edilizio urbanistiche previste comportano una radicale trasformazione delle aree, sia dal punto di vista degli usi che dal punto di vista del sistema insediativo, ferma restando la conservazione di edifici o complessi edilizi monumentali o di pregio architettonico, storico, culturale o testimoniale.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi per le singole aree dovrà precisare:
 - a) i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione:
 - ai principali sistemi insediativi e ai tipi d'intervento prevalenti;
 - agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico;
 - ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico;
 - ai principali caratteri della viabilità;
 - b) i caratteri funzionali degli interventi con riferimento ai pesi individuati all'interno di ogni singola ATO.
 - c) le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione.
3. Il Piano degli Interventi può introdurre nuovi Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi nel rispetto dei contenuti previsti per i PUA dall'art. 19 della Lr 11/2004.

PRESCRIZIONI

4. In tali zone gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di PUA di cui all'art. 19 della Lr 11/2004, anche in conseguenza a forme di concertazione e partecipazione di cui al Capo II della Lr 11/2004, o in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge medesima.
5. Le aree di cui al presente articolo, qualora non già precedentemente pianificate con PUA, sono soggette a perequazione urbanistica.
6. Fino all'approvazione dei PUA, sugli immobili di cui al presente articolo si attuano esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 7.12 Sviluppo, riqualificazione ed assetto del territorio rurale

1. Il PAT fa propri gli obiettivi del PTCP (art. 36, 37, 38) per il territorio rurale di:
 - riequilibrio delle aree rurali nelle relazioni con il sistema insediativo e infrastrutturale riducendo la frammentazione e la compromissione della qualità ambientale del territorio rurale;
 - mantenimento dell'integrità delle aree agricole di pregio e la protezione delle aree agricole marginali in quanto costituiscono fattore di conservazione ambientale e di stabilizzazione idrogeologica attraverso:
 - a) la valorizzazione del patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata e tipica;
 - b) la valorizzazione della produzione ecologicamente compatibile di biomasse per la produzione energetica in conformità con la pianificazione e le disposizioni regionali, comunque non in aree di pregio agricolo o ambientale;
 - c) la valorizzazione dello sviluppo dell'attività agricola e dell'azienda agricola nel rispetto della vigente disciplina urbanistica e di settore;
 - d) la riqualificazione, anche funzionale dell'assetto insediativo e ambientale dei margini urbani;
 - e) il mantenimento dell'integrità degli ambiti agricoli di pregio o comunque a vocazione agricola.

2. Il PAT riconosce la rilevanza strategica del mantenimento e della riqualificazione del territorio rurale e prevede che lo stesso sia assoggettato a specifiche disposizioni di tutela, riqualificazione e promozione, di valorizzazione dell'agricoltura specializzata, anche attraverso il riequilibrio del territorio rurale nelle relazioni con il sistema insediativo e infrastrutturale, riducendone la frammentazione e la compromissione della qualità ambientale. Allo scopo persegue i seguenti obiettivi:
 - preservare il suolo agricolo da utilizzi impropri;
 - preservare la capacità d'uso del suolo per i fini agricoli;
 - incrementare la qualità ambientale del territorio rurale;
 - ridurre i fattori inquinanti e mitigare e compensare quelli residui;
 - adeguare i servizi per favorire il mantenimento nel territorio della popolazione rurale;
 - valorizzare il patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata e tipica;
 - consentire la fruibilità ricreativa, sportiva e turistica del territorio rurale, all'interno di effettive attività agricole.

3. Il PAT analizza lo stato di integrità del territorio rurale valutando:
 - la presenza di attività e funzioni improprie;
 - la presenza di fattori di criticità (idraulica, pedologica, ...);
 - il grado di urbanizzazione e edificazione;
 - le fonti inquinanti e altri fattori detrattori;
 - la presenza di colture tradizionali e tipiche;
 - il numero e l'estensione delle aziende agricole;
 - la presenza di funzioni e attività di supporto all'attività agricola;
 - la presenza di servizi a supporto della popolazione rurale e altri fattori di promozione.

Sulla base di dette valutazioni, distingue il territorio rurale in ambiti di elevata/eterogenea/compromessa integrità e, al fine di favorirne la riqualificazione, individua:

 1. per gli ambiti con elevata integrità del territorio rurale, gli interventi che possono comportare un'alterazione irreversibile dei suoli e definiscono corrispondenti disposizioni finalizzate al mantenimento dell'esistente grado di integrità;
 2. per gli ambiti ad eterogenea integrità del territorio rurale, gli interventi che possono comportare un'ulteriore riduzione dell'integrità e definiscono corrispondenti disposizioni per evitare la riduzione dell'integrità e per migliorare quella residua;
 3. negli ambiti con compromessa integrità del territorio rurale, quelle parti nelle quali permane una relitta integrità, ne prevedono la tutela e definiscono disposizioni idonee per non provocare ulteriore compromissione nelle parti già compromesse.

DIRETTIVE

4. Il Piano degli Interventi approfondisce e precisa l'articolazione del territorio rurale in ambiti differenziati in ragione dei caratteri ambientali, geopedologici e idraulici e definisce specifiche previsioni e disposizioni relative a:
 - condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità o comunque compatibili con i caratteri del territorio rurale;

- riuso del patrimonio esistente.
5. Il Piano degli Interventi disciplina inoltre le condizioni e i limiti per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:
- opere di urbanizzazione;
 - infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche;
 - impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;
 - impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
 - attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
 - altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità;
 - allevamenti zootecnici industriali;
 - attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
 - attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;
 - attività connesse con il "turismo rurale", così come disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali;
 - attività sportive e ricreative che non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
 - altre attività ricreative che non comportino emissioni rumorose o consumi intensi di porzioni limitate del territorio quali piste da ciclocross, bike-park o simili, ammissibili in porzioni circoscritte del territorio e integrate con le coltivazioni tipiche del luogo, in relazione alle caratteristiche specifiche del paesaggio, alla fragilità idrogeologica e alle necessarie aree di rispetto degli elementi di naturalità o storico ambientali presenti, alla salvaguardia delle colture pregiate circostanti;
 - attrezzature sportive e ricreative di piccola dimensione, quali piscine, campi da bocce e simili, connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici.
6. Il Piano degli Interventi definisce specifiche disposizioni relative all'uso e riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni non connesse con l'attività agricola sulla base dei seguenti criteri:
- deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, per i quali è ammesso il recupero a fini abitativi anche di immobili o parti di immobili originariamente destinati ad altri usi;
 - è consentito il recupero dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa;
 - il riuso dell'edilizia storica deve avvenire nel rispetto della tipologia degli edifici e delle caratteristiche costruttive e distributive nonché del contesto ambientale rurale di appartenenza.
7. Il Piano degli Interventi, nell'applicare i criteri indicati al precedente comma:
- valuta l'entità del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riusabile per nuove funzioni e l'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare;
 - definisce le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso nel territorio rurale, in termini di soglie massime, di condizioni minime di infrastrutturazione, ecc., anche per porzioni territoriali;
 - individua le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, disciplinando in particolare le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete.

PRESCRIZIONI

8. In attesa della approvazione del Piano degli Interventi adeguato alle disposizioni del presente articolo, nelle aree agricole si attuano le previsioni del PRG vigente non in contrasto con le presenti Norme.

Art. 7.13 Aree di riqualificazione dei margini urbani

1. Il PAT indica nella Tavola 4 le aree a margine dei centri urbani che presentano fenomeni di disaggregazione insediativa, ma che hanno o possono avere un rilevante ruolo di transizione e interconnessione tra le aree urbanizzate e le aree rurali. Il PAT assume l'obiettivo strategico di favorire la riqualificazione delle aree di bordo urbano realizzando più netto il passaggio verso l'ambiente rurale, attraverso un ridisegno unitario della componente insediativa, una maggiore valorizzazione della componente rurale, anche in appoggio alla struttura portante della rete ecologica.
2. Le aree di riqualificazione dei margini urbani possono svolgere un ruolo rilevante per la salvaguardia del territorio aperto e per la riqualificazione delle aree urbane ricucendo il margine degli insediamenti, compensando gli impatti di aree degradate e mitigando l'incidenza delle infrastrutture.
3. Gli interventi in dette aree devono nel loro complesso essere finalizzate a:
 - salvaguardare gli elementi di pregio ambientale e rurale ancora presenti;
 - connettere dette aree con la rete ecologica ai vari livelli;
 - riqualificare il sistema idraulico e risolvere le situazioni di criticità;
 - eliminare o ridurre i fattori di degrado e detrattori della qualità ambientale e insediativa;
 - favorire il mantenimento delle attività agricole tipiche e tradizionali;
 - valorizzare e favorire il potenziamento delle attività integrative dell'economia delle aziende agricole;
 - favorire l'integrazione tra il verde urbano con le componenti rurali di maggior pregio ambientale;
 - integrare funzioni rurali e urbane di servizio finalizzate, in particolare, alla ricreazione, al tempo libero, allo sport, all'agriturismo e al turismo ambientale;
 - promuovere la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto esistente anche mediante l'eventuale sviluppo insediativo;
 - prevedere idonei spazi funzionali all'accessibilità dei centri anche mediante la razionalizzazione dei servizi a supporto dell'insediato.

DIRETTIVE

4. Il Piano degli Interventi, in riferimento alle **aree di riqualificazione dei margini urbani**, perseguendo gli obiettivi sopra indicati, individua specifiche disposizioni per favorire processi di riqualificazione tramite interventi che favoriscano:
 - la ricontestualizzazione e la riorganizzazione del tessuto edilizio periferico, da integrare, completare e fornire di adeguate dotazioni di servizi e di accessibilità ai centri e ai poli, con riferimento alle esigenze di sviluppo e riqualificazione locale, e, in ogni caso la riqualificazione degli spazi pubblici;
 - l'eventuale sviluppo insediativo a completamento dell'esistente, contestualmente al riordino della viabilità di servizio, alla dotazione dei servizi minimi per la residenzialità, individuando specifici strumenti di attuazione a garanzia della qualità urbana ed architettonica complessiva (progetti unitari).
 - le quantità edificatorie eventualmente individuate in tali aree rientrano nel dimensionamento del rispettivo ATO di riferimento.

Art. 7.14 Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Obiettivo del PAT è la gestione degli interventi relativi alle attività produttive esistenti che necessitano di interventi di ristrutturazione, ampliamento, cessazione, attivazione, riattivazione correlati alle necessità produttive contingenti, spesso legate all'andamento dei mercati, e contestualmente promuovere la semplificazione dei relativi procedimenti di autorizzazione attraverso lo SUAP.
2. L'applicazione delle procedure SUAP deve comunque garantire la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con il quadro di invariants, fragilità e tutele definito dal PAT e con i vincoli imposti dalla pianificazione sovraordinata.
3. La realizzazione degli interventi i cui al precedente comma si conforma ai seguenti obiettivi:
 - gli eventuali ampliamenti devono essere coerenti con il contesto ambientale, storico e paesaggistico;
 - gli eventuali ampliamenti devono portare ad un miglioramento della qualità insediativa e architettonica attraverso un inquadramento progettuale riferito all'intero edificio e alla relativa area di pertinenza;
 - devono essere reperite le dotazioni di standard di legge.
4. Se la realizzazione dell'intervento, in variante alla strumentazione urbanistica, comporta consumo di SAU dovrà rispettare il limite quantitativo massimo della SAU trasformabile indicato al precedente art. 6.1.

PRESCRIZIONI

5. Dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante" alle istanze di autorizzazione ai sensi dello SUAP si applica quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 della stessa.

Art. 7.15 Attività produttive in zona impropria

1. Sono costituite dalle parti di territorio poste all'esterno delle zone edificabili previste dal PRG vigente, dove i processi di trasformazione, anche produttivi, sono avvenuti fuori zona e/o successivamente legalizzati con procedure di sanatoria edilizia e, quindi, privi e/o carenti di dotazioni territoriali ed opere di urbanizzazione adeguate.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi verificherà le attività produttive in zona impropria individuate dal PRG vigente suddividendole in due categorie:
 - la prima riguarda tutte le attività ritenute compatibili e quindi non soggette al trasferimento sia per il tipo di produzione/servizio che esse svolgono sia per rapporto con il contesto urbano ed ambientale in cui sono inserite;
 - la seconda riguarda tutte le attività incompatibili che non possiedono requisiti tali da mantenere l'attuale localizzazione;definendo per le prime i possibili ampliamenti; per le seconde le modalità di trasferimento, anche promuovendo interventi di ripristino del paesaggio rurale attraverso l'impiego della compensazione e/o del credito edilizio.

PRESCRIZIONI

3. In attesa della approvazione del Piano degli Interventi adeguato alle disposizioni del presente articolo, nelle aree agricole si attuano le previsioni del PRG vigente non in contrasto con le presenti Norme.

TITOLO II VALORI E TUTELE CULTURALI

Art. 7.16 Centri storici

1. Il PAT individua nella Tavola 4 i perimetri dei centri storici e ne prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione al fine di consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi della morfologia del centro storico, in coerenza con il processo di formazione urbano. Gli interventi sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare l'organismo urbano-storico complessivo, costituito da edifici, manufatti, aree scoperte pubbliche o private, cortili e spazi aperti, aree verdi e strade.
2. Il PTCP individua quale centro storico di grande interesse il "centro storico di Portogruaro"; quali centri storici di medio interesse i "centri storici minori" di Portovecchio, Summaga e Pradipozzo. Il centro storico di Portogruaro è l'ambito di più antica formazione della città; è interessato da una forte concentrazione di edifici di rilevante valore storico architettonico, caratterizzato dalla presenza di edifici e contesti di valore monumentale. Gli interventi ammessi sono principalmente riferibili alla categoria del restauro e del risanamento conservativo. I centri storici delle frazioni costituiscono elementi identitari fortemente caratterizzati, gli interventi ammessi sono principalmente riferibili alla categoria del restauro e del restauro e risanamento conservativo.

DIRETTIVE

3. Il Piano degli Interventi, provvederà ad aggiornare e completare l'individuazione degli edifici meritevoli di tutela e delle relative pertinenze definendone specifica normativa di tutela e valorizzazione.

PRESCRIZIONI

4. In attesa dell'approvazione del Piano degli Interventi adeguato alle disposizioni del presente articolo, nei centri storici si attuano le previsioni del PRG vigente non in contrasto con le presenti Norme.

Art. 7.17 Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale

1. Il PAT individua nella Tavola 4 gli edifici e i complessi di valore monumentale, si tratta degli edifici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004, per i quali vale quanto disposto al precedente art. 3.1.
2. Il PAT individua inoltre nella Tavola 4 gli edifici e i complessi di valore architettonico testimoniale e le relative pertinenze scoperte da tutelare, si tratta di edifici presenti all'interno dei centri storici o comunque del territorio consolidato.
3. Per i beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 esterni al perimetro dei centri storici, il PAT ha accertato:
 - lo stato di conservazione;
 - la presenza di fattori di degrado;
 - la presenza nel contesto di elementi detrattori;
 - le relazioni con il contestoe ne ha definito apposita e specifica normativa finalizzata alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione definendone gli usi e gli interventi ammissibili.

DIRETTIVE

4. Il Piano degli Interventi potrà, in seguito ad un approfondimento di tale ricognizione, apportare modifiche gli interventi ammissibili, nel rispetto delle seguenti linee guida:
 - a. garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
 - b. prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e strutturali originari;
 - c. tutelare gli intonaci e gli apparati decorativi sia esterni che interni;
 - d. conservare le strutture e gli elementi caratterizzanti tali beni;
 - e. rilevare agli elementi arborei ed arbustivi e i manufatti presenti nelle aree scoperte circostanti e individuarne gli interventi di manutenzione o restauro;
 - f. prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.

PRESCRIZIONI

5. Per i beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 interni al perimetro dei centri storici, si applica quando previsto al precedente art. 7.16.

Art. 7.18 Contesti figurativi dei complessi monumentali e pertinenze scoperte da tutelare

1. Il PAT individua nella Tavola 4:
 - a. i contesti figurativi dei complessi monumentali, finalizzati alla tutela dell'immagine e del contesto nel quale tali complessi sono inseriti;
 - b. le pertinenze scoperte da tutelare, con l'obiettivo di salvaguardare le pertinenze di complessi edilizi di particolare pregio architettonico.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi approfondisce ed eventualmente integra la ricognizione di tali contesti e definisce gli interventi ammessi in tali aree finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione di tali complessi.

PRESCRIZIONI

3. Nei contesti figurativi dei complessi monumentali non sono ammesse nuove costruzioni. Fino all'approvazione del Piano degli Interventi con previsioni conformi alle disposizioni del presente articolo sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dal PRG vigente non in contrasto con gli obiettivi di tutela del presente articolo.
4. Nelle pertinenze scoperte da tutelare, fino all'approvazione del Piano degli Interventi con previsioni conformi alle disposizioni del presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 7.19 Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela e valorizzazione

1. Il PAT perimetra nella tavola 4 due ambiti territoriali ai quali attribuisce specifici obiettivi di tutela e valorizzazione. Si tratta:
 - dell'ambito di Villa Bombarda, per il quale gli obiettivi di tutela sono quelli indicati negli artt.3.1, 3.20 e 7.17, mentre quelli di valorizzazione sono strettamente relazionati al Parco fluviale, allo sviluppo del turismo ambientale e alle acque come sistema di relazione;
 - dell'ambito della Fornace di Lison, per il quale gli obiettivi di tutela sono la conservazione di una significativa testimonianza di archeologia industriale, mentre quelli di valorizzazione del complesso edilizio sono collegati alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio di Lison con la realizzazione di una qualificata struttura di promozione e commercializzazione.

DIRETTIVE

2. Il Piano degli Interventi provvede a dettagliare gli interventi da attuare nel perseguimento degli obiettivi indicati al precedente comma 1.

PRESCRIZIONI

3. Fino all'approvazione del Piano degli Interventi con previsioni conformi alle disposizioni del presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 7.20 Edifici e manufatti rurali storici

1. Sono sottoposti a tutela dal PAT individuati nella tavola 4, gli edifici e i manufatti rurali di valore storico, architettonico culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale o inglobati nel territorio consolidato (esterni ai Centri storici), in accordo a quanto disposto dalle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 2274/2010. Per detti beni, che caratterizzano il territorio comunale e costituiscono elementi identitari, il PAT persegue obiettivi di tutela e valorizzazione.
2. Per detti beni il PAT ha accertato:
 - le relazioni con il contesto;
 - la presenza di fattori di degrado o di elementi detrattori;
 - lo stato di conservazione;
 - la consistenza;
 - gli usi in esseree operato una classificazione tipologica di tali edifici e manufatti definendone gli usi e gli interventi edilizi ammessi nel rispetto della specifica tipologia.
3. Il recupero degli edifici rurali di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, si conforma ai seguenti principi:
 - a. per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale;
 - b. per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
 - c. gli interventi di recupero di cui alle lettere a. e b. sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;
 - d. non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario o incongruo;
 - e. le corti rurali storiche sono altresì individuati quali zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 457/78.
4. L'attuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
 - a. nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
 - b. nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
5. Il concorso degli interventi alla realizzazione delle dotazioni di servizi si attua secondo quanto disposto dal Regolamento Edilizio:
 1. per il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un aumento del carico urbanistico;
 2. per il ripristino tipologico e la ristrutturazione urbanistica;
 3. per gli incrementi di superficie derivanti dal riutilizzo dei sottotetti.
6. La conservazione o la modifica delle destinazioni d'uso attuali deve avvenire nel rispetto delle presenti norme e della disciplina vigente in materia.
Le destinazioni d'uso ammesse, fatte salve eventuali prescrizioni particolari indicate nella disciplina particolareggiata delle singole schede, sono:
 - a. Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi specialistici **1a**, **1b** e **1c**:
 - i) funzioni per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, lo sport, le chiese, i teatri, i cinematografi, le palestre e i campi sportivi, ecc.;
 - b. Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi **1.2a** (mulini) sono ammesse le destinazioni di cui alla successiva lettera e) a condizione che gli interventi edilizi attuino anche la

conservazione delle strutture e dei sistemi cellulari che ne caratterizzano la tipologia (bottaccio, locale macine, gora, ecc.)

- c. Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi **1.2b** (fornaci)
 - a) residenza e annessi alla residenza (rimesse, deposito attrezzi, ecc.) limitatamente alla casa per il custode;
 - e) esercizi di commercio di vicinato;
 - h) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, sale giochi, locali di svago e locali consimili di dimensioni non superiori a 400 mq di (suc);
 - o) alberghi, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, residenze turistico-alberghiere e simili.
- d. Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi **1.2c, 1.2d, 1.2e** (idrovoce, chiuse e altri manufatti connessi alle opere di bonifica), nel caso di riuso sono ammessi esclusivamente usi pubblici.
- e. Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi rurali **2.1, 2.2, 2.3** (con esclusione del tipo **2.3c**) e **2.4d**:
 - a) residenza e annessi alla residenza (rimesse, deposito attrezzi, ecc.);
 - e) esercizi di commercio di vicinato;
 - h) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, sale giochi, locali di svago e locali consimili di dimensioni non superiori a 400 mq di (suc);
 - o) alberghi, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, residenze turistico-alberghiere e simili;
 - x) residenze agricole e annessi rustici, agriturismo.
- f. Per gli edifici e i manufatti riconducibili al tipo edilizi **2.3c**:
 - a) annessi alla residenza (rimesse, deposito attrezzi, ecc.).
- g. Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi residenziali rurali ad elementi complessi **2.4a, 2.4b, 2.4c, 2.4d** i mutamenti di destinazione d'uso devono essere indirizzati preferibilmente ad usi pubblici; sono ammesse le funzioni di cui al precedente punto e). Non sono ammessi frazionamenti degli immobili e deve essere conservata l'integrità spaziale dei vani di grandi dimensioni (saloni).
- h. Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi **5**:
 - a) residenza e annessi alla residenza (rimesse, deposito attrezzi, ecc.);
 - e) esercizi di commercio di vicinato;
 - h) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, sale giochi, locali di svago e locali consimili di dimensioni non superiori a 400 mq di (suc);
 - o) alberghi, pensioni, motel, ostelli per la gioventù, residenze turistico-alberghiere e simili.

DIRETTIVE

- 7. Il Piano degli Interventi potrà, in seguito ad approfondimenti di analisi, apportare modifiche gli interventi ammessi e alle funzioni insediabili, nel rispetto delle seguenti linee guida:
 - a. garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
 - b. prevedere il mantenimento degli impianti distributivi e strutturali originari;
 - c. tutelare gli intonaci e gli apparati decorativi sia esterni che interni;
 - d. conservare le strutture e gli elementi caratterizzanti tali beni;
 - e. rilevare agli elementi arborei ed arbustivi e i manufatti presenti nelle aree scoperte circostanti e individuarne gli interventi di manutenzione o restauro;
 - f. prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito;senza che ciò costituisca variante al PAT.

TITOLO III MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI E MONITORAGGIO

Art. 7.21 Valutazione delle azioni del PRG confermate e mitigazione dei relativi impatti

1. L'opzione "0" si rappresenta come il primo Piano degli Interventi, che definisce le azioni contenute nelle aree del PRG confermate dal PAT (art. 7.2); tali aree, che in alcuni casi sono soggette anche alla disciplina degli artt. 7.4 (Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale) e 7.5 (Aree di riqualificazione e riconversione) sono individuate nelle Appendici A, B e C alle Norme.
2. La valutazione delle azioni effettuata in sede di VAS ha portato alla misurazione dei relativi impatti secondo il seguente *range*:

Tipologia qualitativa impatto	Valore quantitativo Impatto
Negativo ALTO	-3
Negativo BASSO	-2
Negativo MEDIO	-1
NON SIGNIFICATIVO	0
Positivo BASSO	+1
Positivo MEDIO	+2
Positivo ALTO	+3

Essendo le componenti ambientali (aggregate) pari ad 8, l'impatto massimo, positivo o negativo, di ogni area, è pari a -24 o + 24.

3. I valori di impatto, sono riportati nella matrice in Appendice D alle Norme che consente di raccogliere tutte le informazioni numeriche dei potenziali impatti generati dalle diverse zone confermate del PRG rispetto alle diverse componenti ambientali, così organizzata:
 - nella prima colonna sono indicate le numerazioni delle aree;
 - nella seconda colonna sono individuati gli impatti sulle componenti ambientali, suddivise in 8 sotto colonne che rappresentano le 8 componenti ambientali aggregate (a, b, c, d, e, f, g, h) ed una nona che rappresenta il totale;
 - nella quarta colonna le osservazioni relative alla possibilità o meno di poter effettuare la valutazione.
4. Le componenti ambientali aggregate considerate sono le seguenti:
 - a** ARIA (qualità dell'aria; emissioni)
 - b** ACQUA (acque superficiali; acque sotterranee; acquedotti; fognature)
 - c** SUOLO E SOTTOSUOLO (inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico; uso del suolo; discariche; fattori di rischio geologico e idrogeologico)
 - d** AGENTI FISICI (radiazioni non ionizzanti; rumore; inquinamento luminoso)
 - e** BIODIVERSITÀ (aree protette; aree a tutela speciale)
 - f** PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO, ARCHEOLOGICO ED ARCHITETTONICO (ambiti paesaggistici; patrimonio archeologico)
 - g** POPOLAZIONE (caratteristiche demografiche e anagrafiche; salute e sanità)
 - h** SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (mobilità; attività commerciali e produttive; rifiuti; energia; turismo; consumo di suolo).
5. Le soglie di compatibilità sono riassunte nella tabella seguente, dalla quale risulta attualmente non compatibile la sola area 5 – art. 7.4

Soglia di compatibilità	Tipologia qualitativa impatto	Valore quantitativo Impatto	Aree art. 7.2 NTA (ALLEGATO 4A)	Aree art. 7.4 NTA (ALLEGATO 4B)	Aree art. 7.5 NTA (ALLEGATO 4C)
NON COMPATIBILE	ALTO	- 17÷- 24			
NON COMPATIBILE	MEDIO	- 9÷- 16		5	
COMPATIBILE	BASSO	- 1÷- 8	5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28	1, 2	3, 4, 6, 8, 9, 10
COMPATIBILE	NON SIGNIFICATIVO	0	2, 6, 7, 13, 23		
COMPATIBILE	BASSO	+ 1÷+ 8	1, 11, 12, 18, 20		
COMPATIBILE	MEDIO	+ 9÷+ 16			
COMPATIBILE	ALTO	+ 17÷+ 24			

DIRETTIVE

6. Nei piani attuativi relativi alle aree nelle quali sono rilevati impatti bassi, dovranno essere previsti opportuni interventi di mitigazione o riduzione dei relativi impatti secondo quanto indicato nelle Schede operative Allegato 5 della VAS.
7. Nei piani attuativi relativi ad aree non valutate nel PAT dovrà essere effettuata la una valutazione ambientale dei potenziali impatti mediante procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
8. La realizzazione degli interventi residenziali delle aree nn. 8, 10 e 16 (Tavola appendice A) è inoltre subordinata allo spostamento degli elettrodotti ora presenti.
9. L'azione strategica relativa al polo logistico East Gate in sinergia con l'interporto va sottoposta a procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
10. Per quanto concerne l'area 5 – art. 7.4, soggetta a "PUA n. 12 - Darsena di Sant'Agnese", valutata con un valore "negativo-medio" per la natura degli interventi, della funzione urbanistica prevista e dei relativi dimensionamenti, tutte caratteristiche che comportano un certo impatto sul sistema ambientale di riferimento, occorrerà, prima della sua attuazione procedere alla Verifica di Assoggettabilità per valutare se si determinano impatti significativi sulla scorta della definizione dell'assetto localizzativo, delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, degli indici di edificabilità, degli usi ammessi e dei contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi.
11. Il Piano degli Interventi dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT nonché garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di compensazione ambientale in ambito rurale.

Art. 7.22 Sostenibilità delle trasformazioni individuate dal PAT

1. Gli esiti della valutazione ambientale sono riportati nell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale, dove, attraverso l'applicazione di una *Scheda Operativa* è stata effettuata una valutazione di coerenza tra le azioni del PAT suddiviso per ATO, così come individuate dal PAT, e le diverse componenti ambientali.

La Scheda Operativa è lo strumento che consente di valutare gli impatti che le azioni del PAT possono indurre nell'ambiente. Nella Tabella di seguito riportata (e contenuta Nella VAS – Rapporto Ambientale SINTESI) vengono riassunti per ogni ATO diversi livelli di coerenza per tutti gli indicatori ambientali correlati ad ogni azione del PAT,

Nella Tabella emerge che “stante le caratteristiche del PAT ed i livelli di coerenza raggiunti, è possibile affermare che detto strumento si dimostra compatibile dal punto di vista ambientale, raggiungendo buona parte degli obiettivi di sostenibilità emersi dal quadro di riferimento ambientale” (Vas – Rapporto Ambientale SINTESI).

Il livello di coerenza delle azioni del PAT è valutato:

- COERENTE: quando le azioni del PAT trovano una diretta corrispondenza con le azioni coerenti con la valutazione ambientale;
- PARZIALEMENTE COERENTE: quando parte delle azioni del PAT trovano una diretta corrispondenza con le azioni coerenti con la valutazione ambientale;
- CONDIVISIBILE: quando le azioni del PAT non trovano una diretta corrispondenza con le azioni coerenti con la valutazione ambientale ma sono ugualmente in linea con i principi della valutazione;
- NESSUNA INDICAZIONE: quando non vi sono azioni del PAT per una specifica componente ambientale.

COMPONENTI AMBIENTALI (indicatori)	ATO	Livelli di coerenza - Azioni PAT			
		Politiche	Pianificazione	Opere pubbliche	Processi attuativi
ARIA (Qualità dell'aria)	1	COERENTE	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	2	COERENTE	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	3	PARZIALEMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
ARIA (Emissioni)	4	PARZIALEMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	INDICAZIONE	INDICAZIONE
	5	PARZIALEMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	6	PARZIALEMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	7	PARZIALEMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	8	PARZIALEMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	1	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
ACQUA (Acque superficiali)	2	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	3	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	4	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
ACQUA (Acque sotterranee)	5	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	6	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
ACQUA (Acquedotti)	7	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
ACQUA (Fognature)	8	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE

SUOLO E SOTTOSUOLO (Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico)	1	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	2	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	3	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	CONDIVISIBILE
SUOLO E SOTTOSUOLO (Uso del suolo)	4	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	5	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
SUOLO E SOTTOSUOLO (Discariche)	6	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	CONDIVISIBILE
	7	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	CONDIVISIBILE
SUOLO E SOTTOSUOLO (Fattori di rischio geologico e idrogeologico)	8	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	CONDIVISIBILE
	1	PARZIALMENTE COERENTE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
AGENTI FISICI (Radiazioni non ionizzanti)	2	PARZIALMENTE COERENTE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	3	PARZIALMENTE COERENTE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
AGENTI FISICI (Rumore)	4	PARZIALMENTE COERENTE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	5	NESSUNA INDICAZIONE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
AGENTI FISICI (Inquinamento luminoso)	6	PARZIALMENTE COERENTE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	7	PARZIALMENTE COERENTE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
		COERENTE	COERENTE	INDICAZIONE	INDICAZIONE
	8	PARZIALMENTE COERENTE	PARZIALMENTE COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
BIODIVERSITA' (Aree protette)	1	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	2	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	3	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	4	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
BIODIVERSITA' (Aree a tutela speciale)	5	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	6	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	7	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	8	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO, ARCHEOLOGICO ED ARCHIT. (Ambiti paesaggistici)	1	COERENTE	COERENTE	COERENTE	COERENTE
	2	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	3	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	4	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO, ARCHEOLOGICO ED ARCHIT. (Patrimonio archeologico)	5	COERENTE	COERENTE	COERENTE	COERENTE
	6	COERENTE	COERENTE	COERENTE	COERENTE
	7	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE
	8	COERENTE	COERENTE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE

POPOLAZIONE (Caratteristiche demografiche e anagrafiche)	1	CONDIVISIBILE	COERENTE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	2	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	3	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	4	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	5	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	6	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	7	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
	8	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE	NESSUNA INDICAZIONE
SISTEMA SOCIO ECONOMICO (Mobilità)	1	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	NESSUNA INDICAZIONE	CONDIVISIBILE
SISTEMA SOCIO ECONOMICO (Attività commerciali e produttive)	2	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE
	3	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE
SISTEMA SOCIO ECONOMICO (Rifiuti)	4	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE
	5	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE
SISTEMA SOCIO ECONOMICO (Energia)	6	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE
SISTEMA SOCIO ECONOMICO (Turismo)	7	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE
CONSUMO DI SUOLO	8	PARZIALMENTE COERENTE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE	CONDIVISIBILE

DIRETTIVE

- Al fine di incrementare ulteriormente i livelli di coerenza raggiunti, il Piano degli Interventi dovrà prestare particolare attenzione nei casi evidenziati di “parziale coerenza”.

PRESCRIZIONI

- I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del DL 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012 e DGR 1717 del 3 ottobre 2013.
- Nella realizzazione di:
 - Progetti pubblici prioritari (Norme, art. 7.7.2);
 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza (Norme, art. 7.9);
 qualora si presentassero particolari e rilevanti funzioni urbanistiche non identificabili in modo preciso, si renderà necessario effettuare una valutazione ambientale dei potenziali impatti ambientali mediante la procedura della Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006.
- Gli interventi relativi ai Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi (Norme, art. 7.11), ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.

Art. 7.23 Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica

- Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

- Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

2a. Componenti ambientali (con relativi indicatori) da monitorare, derivanti dall'analisi del contesto ambientale (*ex ante*):

ARIA (Clima acustico ed inquinamento gassoso)

Indicatori	Emissioni di rumore da traffico veicolare in dB (A)
	CO da traffico veicolare
	HC da traffico veicolare
	NOX da traffico veicolare
Modalità	Rilievi sul campo lungo le strade principali del comune di Portogruaro e modelli simulativi
Tempistica	Annuale
Esecuzione	Regione Veneto e/o Provincia di Venezia

SUOLO SOTTOSUOLO (fattori di rischio geologico e idrogeologico) 8 aree problema;

Monitoraggio acque sotterranee

Il monitoraggio delle acque sotterranee avrà come oggetto gli acquiferi significativi che vengono interessati dagli interventi previsti dal piano.

Si utilizzeranno parametri in grado di fornire indicazioni sullo stato quantitativo (livello piezometrico) e di fornire informazioni sintetiche sulle caratteristiche qualitative (conducibilità elettrica delle acque sotterranee). In relazione alla previsione di utilizzo di sistemi di scambio termico con il sottosuolo verrà monitorata anche la temperatura.

Tali monitoraggi necessitano di piezometri, appositamente realizzati, sugli acquiferi significativi interagenti con l'intervento, strumentati con sonda multiparametrica collegata a datalogger e/o sistema di teletrasmissione dei dati.

Indicatore	Livello, temperatura e conducibilità elettrica delle acque sotterranee per ciascun acquifero significativo interessato dall'intervento di piano
Modalità	Sonda multiparametrica in continuo collegata a datalogger e/o sistema di trasmissione dei dati
Tempistica	Monitoraggio continuo
Esecuzione	Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee (attualmente gestito da ARPAV)

AGENTI FISICI (radiazioni non ionizzanti - elettromagnetismo) 4 aree problema.

Indicatore	Induzione magnetica all'interno ed all'esterno degli edifici in μT
Modalità	Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV
Tempistica	Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV
Esecuzione	Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio di ARPAV

AGENTI FISICI (radiazioni non ionizzanti - elettromagnetismo) 4 aree problema.

Indicatore	Induzione magnetica all'interno ed all'esterno degli edifici in μT
Modalità	Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV
Tempistica	Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV
Esecuzione	Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio di ARPAV

AGENTI FISICI (rumore) Traffico (viabilità, ferrovia).

Indicatore	Rumore da traffico veicolare e ferroviario in dBA
Modalità	Monitoraggio routinario sulle principale strade urbane ed extra urbane e lungo la ferrovia
Tempistica	Monitoraggio a campione da protocollo ARPAV
Esecuzione	Il monitoraggio potrebbe essere inserito nella rete di monitoraggio di ARPAV

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (mobilità) Traffico di attraversamento.

Indicatori	Volumi veicolari associati agli elementi della rete (flussi orari classificati)
Modalità	Rilievi sul campo lungo le strade principali del comune di Portogruaro e limitrofi, in relazione anche agli studi sul traffico elaborati dal Comune.
	Fascia oraria del mattino 7.00-9.00 (giorno feriale) e fascia oraria della sera 17.00-19.00 (sabato).
Tempistica	Annuale
Esecuzione	Regione Veneto e/o Provincia di Venezia

2b. Componenti ambientali (con relativi indicatori) da monitorare, derivanti dall'attuazione del PAT (ex post):

Oltre alle Componenti ambientali (con relativi indicatori) da monitorare, derivanti dall'analisi del contesto ambientale (ex ante), di seguito sono elencate le Componenti ambientali (con relativi indicatori) da monitorare, derivanti dall'attuazione del PAT di Portogruaro (ex post):

BIOTICA (flora e fauna)

Monitoraggio flora spontanea

Indicatori	ricchezza di specie
Modalità	rilievo floristici
Tempistica	annuale
Esecuzione	Regione Veneto, Servizio Reti ecologiche e biodiversità; Provincia di Venezia, Servizio Caccia e Pesca o Servizio Parchi.

Monitoraggio vegetazione

Indicatori	n. e/o estensione habitat d'interesse comunitario
Modalità	rilievi vegetazionali
Tempistica	annuale
Esecuzione	Regione Veneto, Servizio Reti ecologiche e biodiversità; Provincia di Venezia, Servizio Caccia e Pesca o Servizio Parchi.

Monitoraggio efficacia corridoi ecologici

Indicatori	ricchezza specie faunistiche
Modalità	stime e censimenti di popolazione su uccelli, micromammiferi, anfibi, rettili, invertebrati
Tempistica	stagionale (passo e dispersione)
Esecuzione	Regione Veneto, Servizio Reti ecologiche e biodiversità; Provincia di Venezia, Servizio Caccia e Pesca o Servizio Parchi.

Monitoraggio appetibilità degli habitat

Indicatori	ricchezza specie in riproduzione
Modalità	rilevo nidificanti in canto, rinvenimento ovature anfibi, rinvenimento neonati anfibi e rettili
Tempistica	stagionale (primavera-estate)
Esecuzione	Regione Veneto, Servizio Reti ecologiche e biodiversità; Provincia di Venezia, Servizio Caccia e Pesca o Servizio Parchi.

MOBILITÀ (fermata Stazione Ferroviaria)

Indicatori	Carichi (numero utenti) sulle tratte di interesse e caratteristiche della domanda (matrici O/D).
Modalità	Esecuzione di indagini finalizzate alla determinazione dei carichi sulle tratte di interesse mediante l'effettuazione di conteggi a bordo e del numero di saliti e discesi alle fermate.
	Rilevazione delle matrici O/D mediante questionario all'utenza.
	Fascia oraria del mattino 7.00-9.00 (giorno feriale, motivo lavoro) e fascia oraria della sera 17.00-19.00 (sabato, motivo svago).
Tempistica	Annuale
Esecuzione	RFI, Trenitalia, Regione Veneto, Provincia di Venezia

2c. Sintesi monitoraggio

In sintesi il piano di Monitoraggio comprende le componenti individuate nella fase *ex ante* ed *ex post* ovvero:

- ARIA (clima acustico ed inquinamento gassoso);
- SUOLO SOTTOSUOLO (fattori di rischio geologico e idrogeologico) 8 aree problema;
- AGENTI FISICI (radiazioni non ionizzanti - elettromagnetismo) 4 aree problema;
- AGENTI FISICI (rumore) Traffico (viabilità, ferrovia);
- SISTEMA SOCIO-ECONOMICO (mobilità) Traffico di attraversamento;
- BIOTICA (flora e fauna) per i seguenti indicatori:

- flora spontanea;
 - vegetazione;
 - efficacia corridoi ecologici;
 - appetibilità degli habitat;
 - MOBILITÀ (fermata Stazione Ferroviaria)
3. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune proponente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.
L'Amministrazione Comunale, d'intesa con la Provincia di Venezia, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre/cinque anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
4. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nei precedenti commi del presente articolo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

PARTE VIII DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Art. 8.1 Disposizioni generali per il Piano degli Interventi

1. Il Piano degli Interventi individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del PAT.
2. Il Piano degli Interventi può modificare il PAT, senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a. localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b. recepimento dei contenuti della pianificazione sovra ordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c. applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d. variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e. limitate variazioni al perimetro degli ATO, nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;
 - f. variazioni non significative alle quantità previste nei singoli ATO, e comunque nel rispetto del rapporto Superficie Agricola Utile/Superficie Territoriale Comunale (SAU/STC) stabilito dalla L.R. n. 11/2004 per l'intero territorio comunale e della SAU trasformabile definita dal PAT.

Art. 8.2 Adeguamento del Piano comunale di zonizzazione acustica

DIRETTIVE

1. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

PARTE IX RACCORDO CON IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 9.1 Raccordo con il Piano Comunale di protezione civile

1. In materia di assetto del territorio e di uso del suolo il PAT, a norma dell'art. 109, punto 2, della LR 11/2004, recepisce come elementi vincolanti di analisi le indicazioni o le prescrizioni contenute nel piano comunale di protezione civile per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale. Ai fini della redazione del presente documento, sono state eseguite le necessarie verifiche in ordine alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile per il quale sono stati presi in considerazione gli stessi livelli informativi impiegati per l'allestimento del PAT.


PARTE X NORME TRANSITORIE


Art. 10.1 Norme transitorie


1. Il PRG vigente, redatto ai sensi della Lr 61/1985 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 61 del 13-01-1987 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente PAT, assume valore di Piano degli Interventi, per le disposizioni non in contrasto con le presenti Norme, sino all'approvazione del Piano degli Interventi redatto ai sensi della LR 11/2004.

APPENDICE

Individuazione A.T.O.







D MATRICE IMPATTI

N° ZONE	IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI (-3++3)										SOMMATORIA IMPATTI -24++24						NOTE
	a	b	c	d	e	f	g	h	Tot	ALTO -17+--24	MEDIO -9+--16	BASSO -1+-8	NON SIG. 0	BASSO +1++8	MEDIO +9++16	ALTO +17++24	
Rif. aree art. 7.2 NTA																	
1	0	0	0	0	0	0	+1	0	+1				0	+1			
2	0	0	-1	0	0	-1	+2	0	0				0				
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-			
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-			
5	-2	0	0	-1	0	-2	+3	-2	-4			-4					
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0				
8	0	0	0	-3	0	-1	+2	0	-2			-2					
9	0	0	-1	0	0	-1	+1	0	-1			-1					
10	0	0	0	-3	0	0	+2	0	-1			-1					
11	0	0	0	0	0	0	+2	0	+2					+2			
12	0	0	0	0	0	0	+2	0	+2					+2			
13	0	-1	-1	0	0	0	+2	0	0				0				
14	-1	-1	-1	0	0	-1	+3	-2	-3			-3					
15	0	0	-2	0	0	-2	+2	-1	-3			-3					
16	0	-1	-1	-3	0	0	+2	0	-3			-3					
17	0	-1	-1	0	0	0	+1	0	-1			-1					
18	0	0	-1	0	0	0	+3	-1	+1					+1			
19	0	-1	-1	0	0	0	0	0	-2			-2					
20	0	0	0	0	0	0	+2	-1	+1					+1			
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-			
22	-1	0	-1	-1	0	-2	+1	-1	-5			-5					
23	0	0	-1	0	0	0	+1	0	0				0				
24	0	0	-1	0	0	0	+2	-2	-1			-1					
25	0	-1	-1	0	0	-2	+1	0	-3			-3					
26	-1	-1	-1	0	0	-2	+1	-1	-5			-5					
27	0	-1	-2	0	0	-2	+2	-2	-5			-5					
28	0	-1	-1	0	0	-2	+1	0	-3			-3					
Rif. aree art. 7.4 NTA																	
1	-2	0	0	-1	0	0	+1	-2	-4			-4					

2	-1	0	0	0	-2	0	0	0	+1	-2	-4	-4	-	-	-	-	-	-	Stante la natura delle trasformazioni in oggetto (ristrutturazione della volumetria esistente) non si manifestano significativi impatti.
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-2	-3	-1	-1	-2	-3	0	-2	-14	-14	-14	-14	-	-	-	-	-	-	
Rif. aree art. 7.5 NTA																			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tale ambito è stato valutato all'interno del comparto PUA n.24 (riferimento scheda area n° 5 - aree di trasformazione da PRG approvato confermate art. 7.2 NTA)
3	-1	0	-2	-1	0	0	+1	-1	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	Si specifica che tale ambito racchiude l'intero contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi (art. 7.11 NTA PAT - Area Perfosati)
4	-1	-1	-2	-1	0	-2	+1	-2	-7	-7	-7	-7	-	-	-	-	-	-	Stante la natura delle trasformazioni in oggetto (ristrutturazione della volumetria già edificata) non si manifestano significativi impatti.
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-1	-1	0	0	0	-2	+1	-1	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	Non stimabile - ZONA PRODUTTIVA
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-1	-1	0	0	0	-3	+1	-1	-5	-5	-5	-5	-	-	-	-	-	-	
9	0	-1	-1	0	0	-2	0	0	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	
10	0	-1	-1	0	0	-3	+2	-1	-4	-4	-4	-4	-	-	-	-	-	-	
TOT									-85										